Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 94 del 22 aprile 2004 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 22 aprile 2004** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 72

BANCA D'ITALIA

CIRCOLARE 26 marzo 2004, n. **253.**

Istruzioni di vigilanza per gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL).

SOMMARIO

BANCA D'ITALIA

CIRCOLARI

BANCA D'ITALIA

CIRCOLARE 26 marzo 2004, n. **253.**

Istruzioni di vigilanza per gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL).

CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE I
FONTI NORMATIVE

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni del d.lgs. 385/93 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito TUB):

- art. 1, comma 2, lettere h-bis e h-ter, contenenti rispettivamente la definizione di "istituti di moneta elettronica" e di "moneta elettronica";
- art. 11, comma 2-bis, che prevede che non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica;
- Titolo V-bis, che disciplina gli istituti di moneta elettronica (di seguito "IMEL"), che contiene le seguenti disposizioni:
  a) l'art. 114-bis, che disciplina l'attività di emissione di moneta elettronica;
  b) l'art. 114-ter, che disciplina l'autorizzazione all'attività e l'operatività transfrontaliera;
  c) l'art. 114-quater, che richiama altre disposizioni del TUB applicabili agli IMEL;
  d) l'art. 114-quinquies, che detta disposizioni in materia di deroghe;
- art. 96-bis, comma 4, lett. g), che esclude dalla tutela dei sistemi di garanzia gli IMEL;
- art. 131-bis, che disciplina l'abusiva emissione di moneta elettronica;
- art. 132-bis, che disciplina, tra l'altro, la denunzia al pubblico ministero in caso di abusiva emissione di moneta elettronica;
- art. 133, che disciplina l'abuso di denominazione;
- art. 144, relativo alla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie.

La materia è altresì regolata dai seguenti provvedimenti:

- legge 5 luglio 1991, n. 197, che detta disposizioni in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;
- decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 144, recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale delle banche e fissazione della soglia rilevante, richiamato dall'art. 114-quater del TUB;
- decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161, recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione, richiamato dall'art. 114-quater del TUB;
- delibera del CICR 4 marzo 2003, che detta disposizioni in materia di partecipazioni al capitale degli IMEL, vigilanza regolamentare, controllo sulle succursali in Italia di IMEL comunitari;
- provvedimento della Banca d'Italia del 25.7.2003 in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari;
- provvedimento della Banca d'Italia del 3.9.2003 in materia di procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Si richiamano altresì le seguenti Direttive comunitarie:

- Direttiva 2000/46/CE, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli IMEL;
- Direttiva 2000/12/CE, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e suo esercizio, così come modificata dalla Direttiva 2000/28/CE.

SEZIONE II
DEFINIZIONI

Ai fini della presente disciplina si intende per:

- *"attività di pronta liquidabilità"*, gli investimenti in attività:
  - convertibili a vista in contanti;
  - quotate e regolarmente trattate su un mercato regolamentato. Sono escluse le attività per le quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di prezzi significativi;
  - non quotate per le quali esiste un mercato attivo che assicuri una liquidità almeno pari a quella dei titoli di Stato italiani;
- *"attività e passività in valuta"*, tutte le attività e le passività (in bilancio "fuori bilancio") relative a ciascuna valuta, ivi incluse le operazioni in euro indicizzate all'andamento dei tassi di cambio di valute estere non appartenenti all'Unione Monetaria Europea;
- *"azienda"*, il complesso di beni come definito dall'art. 2555 del codice civile;
- *"contratti derivati di copertura"*, le operazioni "fuori bilancio"; tali operazioni sono considerate di copertura quando:

  a) vi sia l'intento dell'IMEL di porre in essere tale "copertura";

  b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse, ecc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto «di copertura»;

  c) le condizioni di cui ai precedenti punti a) e b) risultino documentate da evidenze interne dell'IMEL;
- *"controllo"*, le fattispecie previste dall'art. 23 del TUB;
- "*controparte*", il singolo soggetto ovvero il gruppo di controparti connesse nei cui confronti vengono assunti rischi;
- *"esponenti aziendali"*, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, comunque siano denominate le cariche;
- *"esposizione"*, la somma di tutte le attività di rischio – non dedotte dal patrimonio di vigilanza – nei confronti di una controparte, in bilancio

e «fuori bilancio»; vi rientrano anche gli strumenti di debito, di capitale, ecc. ([1]);

- *"fattore di ponderazione"*, il coefficiente che tiene conto della natura della controparte di un'attività di rischio ovvero della garanzia dalla quale è assistita;
- *"fusioni"*, le operazioni che, a norma dell'art. 2501 del codice civile, si eseguono mediante la costituzione di una società nuova o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre;
- *"grandi rischi"*, le posizioni di rischio di importo pari o superiore al 10 per cento del patrimonio di vigilanza;
- *"gruppo di appartenenza dell'IMEL"*, i soggetti italiani o esteri che:
  1. controllano l'IMEL;
  2. sono controllati dall'IMEL;
  3. sono controllati dallo stesso soggetto che controlla l'IMEL;
- "*IMEL italiano*", l'IMEL avente sede legale in Italia;
- "*IMEL comunitario*", l'IMEL avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia;
- "*IMEL extracomunitario*", l'IMEL avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
- *"immobili"*, gli immobili di proprietà dell'IMEL;
- *"mercati regolamentati"*, i mercati di cui agli artt. 61 e seguenti del d.lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) e relative disposizioni di attuazione nonché gli altri mercati che:
  - funzionano regolarmente;
  - sono disciplinati da regole, emesse o approvate dalle autorità del paese d'origine del mercato, che definiscono le condizioni operative, di accesso nonché quelle che un contratto deve soddisfare per essere efficacemente trattato;
  - hanno un meccanismo di compensazione il quale richiede che le operazioni su strumenti finanziari derivati siano soggette alla costituzione di margini giornalieri che forniscono una protezione adeguata;
- "*moneta elettronica*", un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al

[1] L'esposizione è riferita al debitore principale anche in presenza di attività assistite da garanzie personali. L'IMEL ha la facoltà di considerare l'esposizione in capo al soggetto garante purché questi non possa opporre il beneficio della preventiva escussione del garantito.

valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente;

- *"operazioni fuori bilancio"*, i contratti derivati e i contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o a termine) di titoli e valute;
- *"Paesi della Zona A"*, i Paesi che sono membri a pieno titolo dell'O.C.S.E. e quelli che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e sono associati agli accordi generali di prestito del Fondo (cfr. Cap. VII, Allegato A);
- *"Paesi della Zona B"*, i Paesi che non fanno parte della Zona A;
- *"partecipazione"*, il possesso di azioni o quote nel capitale di altre imprese, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;
- *"partecipazione indiretta"*, ai sensi dell'art. 22 del TUB, la partecipazione al capitale di IMEL acquisita o comunque posseduta per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;
- *"passività totali a fronte della moneta elettronica in circolazione"*, quelle costituite dall'ammontare complessivo della moneta elettronica emessa che non risulta utilizzata. L'utilizzo della moneta elettronica si realizza nel momento in cui l'IMEL riconosce all'avente diritto il controvalore delle somme relative alla moneta elettronica spesa ovvero procede a un rimborso;
- *"patrimonio"*, il patrimonio di vigilanza, come definito nel Capitolo VI delle presenti Istruzioni;
- *"portafoglio immobilizzato"*, il portafoglio costituito dai valori mobiliari detenuti per finalità di stabile investimento;
- *"portafoglio non immobilizzato"*, il portafoglio costituito dai valori mobiliari detenuti per esigenze di tesoreria e destinati alla negoziazione. Nel "portafoglio non immobilizzato" sono anche compresi i contratti derivati e le altre operazioni fuori bilancio su valute stipulati a fini di negoziazione e quelli assunti a copertura di rischi relativi a valori mobiliari del "portafoglio non immobilizzato";
- *"posizione di rischio"*, l'ammontare di ciascuna esposizione individuale, eventualmente ponderata secondo le modalità indicate nell'Allegato D del Cap. VII;
- *"posizione netta in valuta"*, la differenza tra la posizione lunga lorda e la posizione corta lorda in ciascuna valuta;
- *"prestazione di servizi senza stabilimento"*, l'esercizio di attività nel territorio di uno Stato estero, in assenza di succursali;
- *"ramo di azienda"*, le succursali e, in genere, ogni insieme omogeneo di attività operative, a cui siano riferibili rapporti contrattuali e di lavoro dipendente nell'ambito di una specifica struttura organizzativa;

- *"rapporti giuridici individuabili in blocco"*, i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo; esso può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti;
- *"rischio di cambio"*, il rischio che esprime l'esposizione dell'IMEL alle oscillazioni dei corsi delle valute;
- *"rischio di mercato"*, il rischio connesso a variazioni dei prezzi di mercato (tassi di interesse, tassi di cambio e corsi azionari);
- *"rischio di posizione"*, il rischio che deriva dall'oscillazione del corso degli strumenti finanziari per fattori attinenti all'andamento dei mercati e alla situazione dell'ente emittente;
- *"scissioni"*, le operazioni che, a norma 2504-septies del codice civile, si eseguono mediante il trasferimento dell'intero patrimonio di una società a più società, preesistenti o di nuova costituzione, e l'assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima ovvero mediante il trasferimento di parte del patrimonio di una società a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, e l'assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima;
- *"soggetti qualificati"*:
  - banche di Paesi della Zona A;
  - banche multilaterali di sviluppo;
  - imprese di investimento di Paesi dell'Unione Europea o del "Gruppo dei Dieci" o di altri Paesi della Zona A dove sussistono regole di vigilanza prudenziale equivalenti a quelle vigenti nell'UE (cfr. Cap. VII, Allegato B);
  - enti del settore pubblico (centrali e locali) di Paesi della Zona A;
- *"stretti legami"*, le fattispecie riportate nell'art. 1, comma 2, lett. h) del TUB;
- *"succursale"*, una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un IMEL e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività dell'IMEL; è considerato succursale il punto operativo permanente dell'IMEL, anche se non operante in via continuativa, che svolge direttamente con il pubblico, in tutto o in parte, l'attività dell'IMEL;
- *titoli di debito "qualificati"*:
  a) i titoli emessi o garantiti da soggetti qualificati;
  b) i titoli emessi da soggetti residenti in un Paese della zona A e quotati in un mercato ufficiale del paese d'origine, che siano giudicati di qualità adeguata dall'IMEL subordinatamente alle seguenti condizioni:

- per i titoli quotati in Italia, l'emittente non ha chiuso il bilancio di esercizio in perdita negli ultimi 12 mesi (requisito di adeguatezza economica) e il titolo non è stato sospeso dalle quotazioni negli ultimi 3 mesi per eccesso di ribasso o di rialzo (requisito di liquidità);
- per i titoli quotati all'estero, se questi rispondono ai requisiti di adeguatezza economica e di liquidità previsti dalle autorità competenti del Paese in cui il titolo è quotato. In mancanza di questi ultimi, si fa riferimento ai criteri del paese di residenza dell'emittente o, in mancanza anche di questi, a criteri analoghi a quelli fissati per i titoli quotati in Italia;

c) i titoli emessi da soggetti residenti in un Paese della zona A che sono classificati di qualità adeguata (*investment grade*) da almeno due agenzie di rating riconosciute (cfr. Cap. VII, Allegato C) oppure da almeno un'agenzia di rating riconosciuta, a condizione che nessun'altra agenzia di rating riconosciuta abbia attribuito una valutazione inferiore.

SEZIONE III
CARATTERISTICHE DELL'IMEL E DELLA MONETA ELETTRONICA

L'art. 114-bis del Testo unico bancario ha riservato l'emissione della moneta elettronica alle banche e agli IMEL, prevedendo per questi ultimi una specifica disciplina. Essa è volta a favorire lo sviluppo della moneta elettronica, attraverso l'introduzione di un quadro normativo neutro rispetto alle soluzioni tecnologiche prescelte per la sua realizzazione, e a preservare l'affidabilità degli IMEL attraverso l'adozione di un regime di vigilanza prudenziale calibrato sulle specificità di tali intermediari e ispirato al paradigma della sana e prudente gestione.

L'IMEL esercita in via esclusiva l'attività di emissione della moneta elettronica attraverso la trasformazione immediata delle somme ricevute in moneta elettronica. In relazione all'esercizio di tale attività, l'IMEL cura altresì la gestione degli investimenti consentiti a fronte della moneta elettronica emessa. L'IMEL può, inoltre, svolgere attività connesse e strumentali a quella principale nonché prestare taluni servizi di pagamento; ad esso è comunque preclusa la concessione di crediti sotto qualsiasi forma.

La moneta elettronica è un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente, memorizzato su un dispositivo elettronico; essa rappresenta uno strumento di pagamento accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente.

La moneta elettronica è emessa previa ricezione di somme di valore non inferiore al valore monetario emesso. La ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica non integra la fattispecie della raccolta del risparmio tra il pubblico. Le somme ricevute dall'IMEL a fronte della moneta elettronica emessa non costituiscono depositi della clientela; su di esse, pertanto, non sono corrisposti interessi e le stesse non sono coperte dai sistemi di garanzia dei depositi.

Ulteriore caratteristica della moneta elettronica è il riconoscimento al detentore del diritto al rimborso della parte di essa non utilizzata. Il rimborso deve essere effettuato al valore nominale in moneta legale ovvero mediante versamento su un conto bancario, senza applicazione di ulteriori oneri e spese, fatta eccezione per quelli strettamente necessari per l'effettuazione dell'operazione. L'IMEL può prevedere che siano esclusi rimborsi per importi inferiori a 5 euro.

La moneta elettronica si distingue sia dagli strumenti di accesso a distanza a depositi bancari sia da altri strumenti di pagamento, quali le carte di credito nonché le carte prepagate emesse da fornitori di beni e servizi e utilizzabili esclusivamente presso gli stessi.

La moneta elettronica può avere caratteristiche tecniche e di funzionamento diverse, quali ad esempio: dispositivi basati sull'utilizzo di un supporto fisico o su software; strumenti nominativi o anonimi; ricaricabili o meno.

Come surrogato della moneta legale, la moneta elettronica è generalmente destinata a effettuare pagamenti di importo limitato (in questo senso, 3° considerando della direttiva 2000/46/CE). Pertanto, per quel che concerne gli strumenti anonimi, il loro utilizzo è consentito ove gli stessi non siano ricaricabili e siano avvalorabili per un importo non superiore a 500 euro; per gli strumenti nominativi, invece, il valore massimo è determinato autonomamente dall'IMEL, avendo presente il richiamato principio della direttiva.

Nel caso in cui l'avvaloramento delle moneta elettronica venga effettuato tramite strumenti di pagamento diversi dalla moneta legale, la moneta elettronica si intende emessa nel momento in cui l'IMEL riceve i relativi fondi.

Per gli obblighi di trasparenza cui è tenuto l'IMEL, si rinvia alle disposizioni contenute nel Capitolo XIII delle presenti Istruzioni.

L'IMEL è tenuto a rendere noto ai clienti le condizioni nonché le modalità di utilizzo della moneta elettronica e di individuazione degli esercenti presso i quali essa può essere spesa; le condizioni per la richiesta di rimborso, specificando l'eventuale limite minimo di rimborso; la possibilità o meno di ottenere il reintegro in caso di smarrimento o furto della moneta elettronica rappresentata da strumenti anonimi; il valore monetario iniziale e, per gli strumenti ricaricabili, l'importo massimo delle singole ricariche. L'IMEL adotta altresì misure idonee a consentire al detentore della moneta elettronica di conoscere la disponibilità residua della stessa.

* * *

Oltre alle presenti disposizioni, agli IMEL si applicano altresì le disposizioni in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite nonché quelle che la Banca d'Italia emana ai sensi dell'art. 146 del TUB (vigilanza sui sistemi di pagamento), volte a favorire lo sviluppo della moneta elettronica, ad assicurarne l'affidabilità e a promuovere il regolare funzionamento del relativo circuito. Dell'emanazione di queste ultime disposizioni sarà data diffusione attraverso le consuete forme di pubblicità (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sito Internet della Banca d'Italia).

* * *

Gli IMEL, in quanto enti creditizi, sono assoggettati alla disciplina in materia di Riserva Obbligatoria, emanata dalla Banca d'Italia conformemente alle disposizioni della Banca Centrale Europea.

CAPITOLO II
CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

- ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, che intendono costituire un IMEL in Italia;
- alle società già esistenti, diverse da quelle bancarie, che intendono esercitare l'attività di emissione di moneta elettronica in Italia modificando l'oggetto sociale.

2. Responsabili dei procedimenti amministrativi

I responsabili dei procedimenti amministrativi previsti nel presente Capitolo sono il Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e il Capo del Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria.

3. Criteri di valutazione della domanda di autorizzazione

L'intervento della Banca d'Italia è finalizzato a verificare l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione dell'IMEL. A tal fine, la Banca d'Italia – oltre a verificare le condizioni oggettive di seguito specificate – valuta sul piano tecnico il programma di attività nonché la sussistenza delle condizioni di idoneità dei partecipanti al capitale e del gruppo di appartenenza dell'IMEL a garantire la sana e prudente gestione.

Nell'esame della domanda di autorizzazione, la Banca d'Italia verifica i seguenti presupposti oggettivi:

- adozione della forma di società per azioni;
- presenza della sede legale e della direzione generale dell'IMEL nel territorio della Repubblica italiana;

- esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a quello indicato alla successiva Sezione II e al Capitolo X (IMEL a operatività limitata);
- presentazione di un programma di attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
- possesso da parte dei partecipanti rilevanti al capitale dell'IMEL dei requisiti di onorabilità stabiliti nel Decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 144;
- possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'IMEL dei requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti nel Decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161;
- insussistenza, tra l'IMEL o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, di stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

La Banca d'Italia si riserva di richiedere informazioni ovvero di svolgere accertamenti presso la banca ove è stato effettuato il versamento del capitale iniziale, secondo quanto previsto nel presente Capitolo.

La Banca d'Italia si riserva altresì di richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti a integrazione della documentazione indicata al par. 1 della Sezione VI del presente Capitolo. Per l'esercizio dei controlli previsti alla Sezione IV del presente Capitolo, la Banca d'Italia può richiedere elementi informativi e/o documentazione ad autorità pubbliche nazionali ed estere.

La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle predette condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione.

SEZIONE II
CAPITALE MINIMO INIZIALE

Fermo restando quanto previsto nel Capitolo X (IMEL a operatività limitata), ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'IMEL, l'ammontare minimo del capitale iniziale è stabilito in 1 milione di euro. Il capitale sociale minimo deve essere interamente versato.

Nel caso in cui il capitale iniziale comprenda anche conferimenti in natura, detti conferimenti non possono eccedere i sette decimi dell'ammontare complessivo del capitale.

La Banca d'Italia, in relazione alla natura delle attività conferite e alle esigenze di vigilanza, può richiedere l'applicazione della procedura prevista dalla Sezione VII, par. 3, del presente Capitolo, in materia di accertamento del patrimonio di società già esistenti che intendono svolgere l'attività di IMEL.

SEZIONE III
PROGRAMMA DI ATTIVITÀ E RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'IMEL predispone un programma che illustra le attività che lo stesso intende svolgere e le sue linee di sviluppo, i principali investimenti attuati ovvero in corso di attuazione, gli obiettivi perseguiti nonché le strategie imprenditoriali che la società intende seguire per la loro realizzazione.

Nel programma sono altresì riportati i seguenti dati:

- le informazioni di cui all'allegato A del presente Capitolo (Descrizione dell'attività di emissione di moneta elettronica e di gestione del relativo circuito). Il contenuto di dette informazioni dovrà essere coerente con le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 146 del TUB, al fine di assicurare l'affidabilità della moneta elettronica e dei relativi circuiti;
- l'importo previsto di moneta elettronica in circolazione per il primo semestre di attività.

Il programma di attività è accompagnato:

- da una relazione sulla struttura organizzativa e tecnica nonché sul sistema dei controlli interni, redatta secondo lo schema contenuto nell'allegato A del Capitolo VIII (Schema della relazione sulla struttura organizzativa);
- dai bilanci previsionali dei primi tre esercizi da cui risultino in particolare l'ammontare degli investimenti che l'IMEL intende effettuare per impiantare la struttura tecnico-organizzativa e le relative coperture finanziarie; le dimensioni operative che l'IMEL si propone di raggiungere; i risultati economici attesi.

Con riferimento ai servizi di pagamento e alle attività connesse e strumentali che l'IMEL intende prestare, il programma contiene altresì una descrizione di tali attività, con l'indicazione dei soggetti coinvolti e dei presidi predisposti per assicurare che tali servizi e attività siano tenuti separati, sotto il profilo amministrativo-contabile, dall'attività di emissione di moneta elettronica.

In caso di istanze di autorizzazioni da parte di società già operanti, oltre alle summenzionate informazioni, il programma di attività deve indicare gli ulteriori elementi di cui alla Sezione VII, par. 2 del presente Capitolo.

La Banca d'Italia può richiedere modifiche del programma, quando le linee di sviluppo in esso previste contrastino con la sana e prudente gestione. La Banca d'Italia, nel rilasciare l'autorizzazione, può fornire indicazioni all'IMEL perché quest'ultimo conformi le previste linee di sviluppo della propria attività al rispetto delle regole prudenziali e alle esigenze informative di vigilanza.

SEZIONE IV
ASSETTO PROPRIETARIO DELL'IMEL

1. Partecipazioni rilevanti

I soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni in misura superiore al 5 per cento dei diritti di voto nel capitale di un IMEL, o comunque il controllo dello stesso, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 144 (cfr. allegato B).

La Banca d'Italia, con l'obiettivo di tutelare la sana e prudente gestione dell'IMEL, valuta la qualità di tali soggetti in termini di correttezza nelle relazioni di affari e affidabilità della situazione finanziaria sulla base dei criteri fissati dalla delibera CICR del 4 marzo 2003. Possono altresì assumere rilievo gli eventuali legami di qualsiasi natura – anche familiari e associativi – tra partecipanti e altri soggetti che si trovano in situazioni tali da compromettere le condizioni sopra indicate.

In particolare, in sede di rilascio dell'autorizzazione all'IMEL, la sussistenza dei requisiti indicati non preclude alla Banca d'Italia la possibilità di valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che partecipano al capitale dell'IMEL anche in misura non superiore al 5 per cento.

La Banca d'Italia, nell'effettuare tali verifiche, utilizza le informazioni e i dati in suo possesso e può avvalersi di notizie riservate derivanti dalla collaborazione con altre autorità pubbliche o con autorità di vigilanza competenti negli Stati esteri interessati.

2. Gruppo di appartenenza dell'IMEL

La Banca d'Italia valuta che la struttura del gruppo di appartenenza dell'IMEL non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sull'IMEL stesso.

A tal fine, la Banca d'Italia tiene conto sia dell'articolazione del gruppo, sia dell'idoneità dei soggetti che ne fanno parte a garantire la sana e prudente gestione dell'IMEL. In particolare, qualora l'intermediario appartiene a un gruppo che comprende società insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte in questi Paesi siano tali da consentire l'esercizio di un'efficace azione di vigilanza.

3. Comprova dei requisiti dei partecipanti al capitale

Ai fini della comprova dei requisiti di onorabilità in capo ai partecipanti al capitale dell'IMEL e della relativa documentazione minima, si rinvia all'allegato E del presente Capitolo che riporta il provvedimento della Banca d'Italia del 29 agosto 2002 in materia di comprova dei requisiti degli esponenti e dei partecipanti al capitale resa attraverso autocertificazioni. Per l'adempimento degli altri obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia, si rinvia a quanto disposto al Capitolo IV.

SEZIONE V
ESPONENTI AZIENDALI

1. Requisiti

Gli esponenti aziendali dell'IMEL devono possedere – per tutta la durata della loro carica - i requisiti di professionalità e di onorabilità previsti, ai sensi dell'art. 26 del TUB, dal Decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161 (cfr. allegato C).

2. Procedura per la verifica dei requisiti e comunicazioni alla Banca d'Italia.

Entro trenta giorni dalla nomina, l'organo amministrativo dell'IMEL verifica il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. A tal fine, gli interessati devono presentare all'organo amministrativo, che l'acquisisce, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e l'inesistenza di una delle situazioni impeditive.

Ai fini della comprova dei requisiti e della relativa documentazione minima, si rinvia rispettivamente all'allegato D del presente Capitolo, che riporta – a titolo di collaborazione - la documentazione minimale acquisibile, e all'allegato E, che riporta il provvedimento della Banca d'Italia del 29 agosto 2002 in materia di comprova dei requisiti degli esponenti e dei partecipanti al capitale resa attraverso autocertificazioni.

È rimessa alla responsabilità dell'organo amministrativo la valutazione della completezza probatoria della documentazione. L'esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione. La delibera dell'organo amministrativo da assumere deve essere di tipo analitico e pertanto deve dare atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate.

L'organo amministrativo decide in ordine alla sussistenza dei requisiti; ove ne ricorrano i presupposti, dichiara la decadenza dall'ufficio dell'interessato. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.

Copia del verbale della riunione dell'organo amministrativo deve essere trasmessa entro trenta giorni alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia si riserva la facoltà, in quei casi in cui dovesse ritenerlo opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti. La Banca d'Italia pronuncia la decadenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale. Nel caso in cui

la Banca d'Italia chieda ulteriori informazioni o valutazioni all'organo amministrativo, il termine è interrotto.

Qualora gli interessati vengano, successivamente, a trovarsi in una delle situazioni indicate nell'art. 5 D.M. del 18 marzo 1998, n. 161, l'organo amministrativo, previo accertamento di tali situazioni nei modi anzi descritti, ne dichiara la decadenza e ne dà comunicazione alla Banca d'Italia. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.

In ogni caso, a seguito delle dichiarazioni di decadenza, vanno avviate le opportune iniziative per il reintegro dell'organo incompleto. Qualora gli interessati vengano a trovarsi in una delle situazioni indicate nell'art. 6, comma 1, del citato D.M., l'organo amministrativo dichiara la sospensione degli esponenti aziendali entro 30 giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e dà comunicazione alla Banca d'Italia della decisione assunta.

In caso di inerzia, la sospensione è pronunciata dalla Banca d'Italia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Successivamente, l'organo amministrativo provvede agli adempimenti di cui all'art. 6, comma 2, del citato D.M. Inoltre, gli esponenti aziendali, nell'ambito del rapporto fiduciario esistente con l'ente di appartenenza, informano l'organo amministrativo sui provvedimenti di rinvio a giudizio nei loro confronti per una delle fattispecie di reato considerate dal D.M. L'organo amministrativo ne dà riservata informativa alla Banca d'Italia.

SEZIONE VI
PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Domanda di autorizzazione

Il rilascio dell'autorizzazione è condizione per l'iscrizione dell'IMEL nel registro delle imprese.

I promotori, prima della stipula dell'atto costitutivo, possono preliminarmente prendere contatti con la Banca d'Italia per richiedere i chiarimenti e le informazioni necessarie per dar corso al progetto di costituzione di un nuovo IMEL e illustrare le caratteristiche dell'iniziativa, soprattutto con riferimento ai profili inerenti la gestione dei rischi insiti nell'attività.

Nell'atto costitutivo i soci nominano i membri degli organi con funzioni amministrative e di controllo dell'IMEL (1).

Dopo la stipula dell'atto costitutivo e prima di dare corso al procedimento di iscrizione nel registro delle imprese, gli amministratori inoltrano la domanda di autorizzazione alla Filiale della Banca d'Italia nel cui ambito avrà sede legale l'IMEL (di seguito "Filiale competente") (2).

Alla domanda sono allegati, in duplice copia:

a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale (3);

b) il programma di attività, contenente le informazioni indicate nella Sezione III del presente Capitolo e ogni altro elemento ritenuto utile al fine di illustrare compiutamente le caratteristiche operative che l'IMEL intende assumere;

c) l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale dell'IMEL, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali e con le firme degli interessati; per le partecipazioni indirette andrà specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;

---

1 Al fine di semplificare l'iter procedurale, potrà essere valutata l'opportunità che nell'atto costitutivo venga conferita all'organo con funzioni amministrative o al presidente del medesimo la delega per apportare le modifiche all'atto stesso eventualmente richieste dalla Banca d'Italia per il rilascio dell'autorizzazione.

2 Per le società che abbiano direzione generale insediata in una provincia diversa da quella della sede legale, la Filiale competente è quella sita nella provincia di insediamento della direzione generale.

3 Nell'atto costitutivo deve essere indicata l'ubicazione della direzione generale dell'IMEL, ove distinta dalla sede legale.

d) la documentazione richiesta ai sensi della Sezione IV del presente Capitolo per la verifica dei requisiti di onorabilità e della qualità dei soggetti che acquisiscono, anche indirettamente, partecipazioni superiori al 5 per cento o di controllo nel capitale dell'IMEL;

e) la mappa del gruppo di appartenenza;

f) l'attestazione del versamento del capitale nella misura minima stabilita dalle presenti disposizioni, rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato;

g) il verbale da cui risulti la nomina del direttore generale, ove esistente;

h) il verbale della riunione nel corso della quale l'organo con funzioni amministrative ha verificato il possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti chiamati a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo;

i) informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale dell'IMEL.

La documentazione indicata alle lett. d), f), h), deve avere data non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione.

2. Rilascio dell'autorizzazione

Verificata la sussistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione dell'IMEL, la Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata della richiesta documentazione.

Se la documentazione prodotta risulta incompleta o insufficiente il termine è interrotto; in tale ipotesi, riprende a decorrere un nuovo termine di 90 giorni dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Trascorsi 6 mesi dall'interruzione del termine senza che la documentazione integrativa richiesta sia stata prodotta, la domanda di autorizzazione si intende decaduta.

Nei casi in cui la Banca d'Italia richieda, ai fini dell'esame dell'istanza, ulteriori informazioni, il termine per il rilascio del provvedimento di autorizzazione è sospeso.

Della sospensione e della riapertura dei termini viene data comunicazione agli interessati.

Secondo quanto previsto dall'art. 10 della direttiva 2000/12/CE, il provvedimento della Banca d'Italia è comunque adottato entro dodici mesi dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione.

3. Iscrizione all'albo degli IMEL e altri adempimenti

L'IMEL inoltra alla Filiale competente il certificato che attesta la data di iscrizione della società nel registro delle imprese. La Banca d'Italia iscrive quindi l'IMEL all'albo di cui all'art. 114-bis, comma 2, del TUB.

Successivamente all'iscrizione all'albo, l'IMEL comunica alla Banca d'Italia l'avvio della propria operatività.

4. Decadenza dell'autorizzazione

Qualora l'IMEL non abbia iniziato a operare entro il termine di un anno dal rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia dichiara la decadenza dell'autorizzazione medesima.

In presenza di giustificati motivi, su motivata richiesta dell'IMEL interessato, può essere consentito un limitato periodo di proroga, di norma non superiore a 6 mesi.

SEZIONE VII
AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ PER LE SOCIETÀ GIÀ ESISTENTI

1. Procedura di autorizzazione

Le società già esistenti che intendono svolgere l'attività di IMEL, modificando il proprio oggetto sociale, presentano domanda di autorizzazione alla Banca d'Italia. Per le modalità di presentazione della domanda trovano applicazione le disposizioni previste nella Sezione VI del presente Capitolo. La domanda di autorizzazione all'attività è inoltrata dopo l'approvazione della delibera di modifica dell'atto costitutivo e prima che di tale atto venga richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle stesse condizioni stabilite per le società di nuova costituzione. Per ciò che concerne l'iscrizione all'albo e gli altri adempimenti nonché la disciplina della decadenza dell'autorizzazione, si rinvia alle disposizioni di cui alla Sezione VI, parr. 3 e 4, del presente Capitolo.

2. Programma di attività

Nel programma di attività, oltre a quanto previsto alla Sezione III del presente Capitolo, la società deve indicare:

- le attività svolte in precedenza. In particolare, devono essere forniti i dati necessari a valutare la rispondenza della situazione della società alle regole prudenziali di vigilanza degli IMEL. Devono essere allegati i bilanci degli ultimi tre esercizi;
- le iniziative che l'IMEL intende adottare - e i relativi tempi di attuazione - per convertire le risorse disponibili nei processi di produzione che caratterizzano l'IMEL.

La Banca d'Italia accerta che le attività svolte in precedenza siano compatibili con la disciplina delle attività esercitabili dagli IMEL di cui al Capitolo V e con le riserve previste dalla legge. In caso contrario, la Banca d'Italia può condizionare il rilascio dell'autorizzazione alla dismissione di determinati settori di attività.

3. Esistenza del patrimonio e funzionalità aziendale

Nell'ambito del procedimento di autorizzazione, la Banca d'Italia può richiedere una verifica in ordine alla funzionalità complessiva della struttura aziendale nonché all'esistenza e all'ammontare del patrimonio della società istante. A tal fine, la Banca d'Italia può disporre l'accesso di propri ispettori oppure richiedere una perizia a soggetti terzi.

Nel caso in cui la Banca d'Italia richieda una perizia, dalla relativa relazione devono risultare:

- l'esistenza e l'ammontare del patrimonio;
- il rispetto delle regole prudenziali di vigilanza;
- la valutazione dell'assetto organizzativo-contabile della società e della capacità di corrispondere alle esigenze informative di vigilanza.

Le informazioni contabili utilizzate nella perizia devono essere il più possibile aggiornate e, in ogni caso, riferirsi a una data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di consegna della relazione.

La Banca d'Italia, con riferimento al tipo di attività svolto dalla società, si riserva di indicare ulteriori aspetti che devono formare oggetto della perizia e di cui deve essere dato conto nella relazione.

Nei casi in cui la Banca d'Italia richieda una perizia o l'accesso di propri ispettori, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono interrotti; essi iniziano nuovamente a decorrere dalla data di consegna della perizia ovvero dalla conclusione delle verifiche degli ispettori della Banca d'Italia.

ALLEGATO A

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI EMISSIONE DI MONETA ELETTRONICA E DI GESTIONE DEL RELATIVO CIRCUITO DI PAGAMENTO

A) CARATTERISTICHE DELLA MONETA ELETTRONICA

Andranno fornite le seguenti informazioni:

- le caratteristiche tecniche e di funzionamento dello strumento di pagamento (esempio: carte fisiche ovvero dispositivi virtuali; nominativi o anonimi; ricaricabili o meno; eventuale possibilità di effettuare trasferimenti di moneta elettronica da un dispositivo ad un altro);
- le modalità con cui avvengono l'avvaloramento iniziale e, ove previsti, gli avvaloramenti successivi;
- le modalità di rimborso della moneta elettronica e gli altri elementi del rapporto contrattuale con il detentore di moneta elettronica (es. valore monetario iniziale, importo massimo delle singole ricariche, condizioni e modalità di utilizzo);
- i meccanismi di registrazione delle operazioni di avvaloramento, utilizzo, ricarica, rimborso e, ove previsti, dei trasferimenti da un dispositivo ad un altro;
- le modalità con cui ha luogo la produzione, personalizzazione, conservazione, distribuzione e distruzione dei dispositivi che incorporano la moneta elettronica.

B) CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO DI PAGAMENTO DI CUI SI AVVALE L'IMEL

Andranno riportate le seguenti informazioni:

- le modalità di funzionamento del circuito, specificando, in particolare, il ruolo e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti, la descrizione dei flussi monetari e/o contabili previsti, le modalità di regolamento delle transazioni;
- i meccanismi di tutela dell'integrità del circuito, con particolare riguardo ai sistemi di controllo, alle misure atte ad assicurare la continuità e adeguati livelli del servizio, nonché l'indicazione dei soggetti responsabili per l'amministrazione della sicurezza del circuito;
- le misure di sicurezza tecnica adottate, in particolare le modalità di identificazione/autenticazione degli utenti, le modalità di gestione di eventuali sistemi di crittografia, le misure dirette a preservare l'integrità e la riservatezza dei dati e ad assicurare la protezione dei dispositivi fisici;
- le misure dirette alla rilevazione di comportamenti anomali, di tentativi di manipolazione o di utilizzi fraudolenti, sia da parte degli utenti sia da parte dei soggetti convenzionati.

ALLEGATO *B*

DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DEL 18 MARZO 1998, N. 144 RECANTE NORME PER LA INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE SOCIALE DELLE BANCHE E FISSAZIONE DELLA SOGLIA RILEVANTE

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

VISTO in particolare l'articolo 25, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i partecipanti al capitale delle banche devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, adottato sentita la Banca d'Italia;

VISTO inoltre l'articolo 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo, in base al quale il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1;

SENTITA la Banca d'Italia;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 23 febbraio 1998;

VISTA la nota del 12 marzo 1998, con la quale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Articolo 1

(Onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche)

1. Chiunque partecipa in una banca in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora:

a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori ad un anno.

2. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la banca ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.

3. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.

4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.

5. In sede di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti indicati nel comma 1 non preclude alla Banca d'Italia di valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che partecipano al capitale della banca anche in misura non superiore al cinque per cento.

6. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità.

Articolo 2

(Norma transitoria)

1. Per i soggetti che partecipano al capitale di una banca alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva, se verificatasi antecedentemente alla data stessa, limitatamente alla partecipazione già detenuta.

ALLEGATO *C*

DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DEL 18 MARZO 1998, N. 161, RECANTE NORME PER L'INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI DELLE BANCHE E DELLE CAUSE DI SOSPENSIONE.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

VISTO in particolare l'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, adottato sentita la Banca d'Italia;

VISTO inoltre l'articolo 26, comma 3, del medesimo decreto legislativo, in base al quale il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata;

SENTITA la Banca d'Italia;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 23 febbraio 1998;

VISTA la nota del 12 marzo 1998, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

(Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di banche s.p.a. e di banche popolari)

1. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza

fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;

c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

4. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.

Art. 2

(Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di banche di credito cooperativo)

1. Il presidente del consiglio di amministrazione delle banche di credito cooperativo deve aver svolto per un periodo non inferiore a un anno:

a) le attività o le funzioni di cui al precedente articolo 1, comma 1;

b) attività di insegnamento in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

c) attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore della cooperazione o in enti a carattere mutualistico.

2. Per la carica di direttore generale o per quella che comporti l'esercizio di funzione equivalente è richiesta un'adeguata esperienza di lavoro in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa per un periodo non inferiore a un biennio.

3. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.

Art. 3

(Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di controllo di banche)

1. I soggetti competenti al controllo dei conti delle banche, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

Art. 4

Situazioni impeditive [1]

... omissis ....

Art. 5

(Requisiti di onorabilità)

1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

[1] Con ordinanza del TAR del Lazio 10/11 maggio 2000, è stata disposta la sospensiva dell'articolo relativo alle "situazioni impeditive" all'assunzione delle cariche di amministratore, sindaco e direttore generale, con rinvio alla sentenza 7 aprile 2000 che ha annullato le disposizioni analoghe contenute nei DD.MM. n. 468/98 (riguardante SIM, SICAV e SGR) e 471/98 (riguardante le società di gestione dei mercati regolamentati e di gestione accentrata di strumenti finanziari).

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.

Art. 6

(Sospensione dalle cariche)

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c);

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 5, comma 2, con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato

nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

Art. 7

(Norma transitoria)

1. Le banche cooperative si adeguano alle disposizioni dell'articolo 3 entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6, non previsti dalla normativa previgente, non rileva per il mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa.

3. Il presente regolamento, salvi gli articoli 2 e 3, si applica anche alle banche indicate nell'articolo 151 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

ALLEGATO *D*

DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI (1)

	AMMINISTRATORI E DIRETTORE GENERALE (2)	**SINDACI (3)**
REQUISITI DI ONORABILITÀ	• certificato generale del casellario giudiziale; • certificati dei carichi pendenti; • certificato della prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni, ovvero certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla camera di commercio; • ovvero, in luogo della predetta documentazione, dichiarazione sostitutiva dell'interessato resa secondo quanto previsto nel Provvedimento della Banca d'Italia del 19 agosto 2002 (cfr. allegato E al presente Capitolo).	• certificato generale del casellario giudiziale; • certificati dei carichi pendenti; • certificato della prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni, ovvero certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla camera di commercio; • ovvero, in luogo della predetta documentazione, dichiarazione sostitutiva dell'interessato resa secondo quanto previsto nel Provvedimento della Banca d'Italia del 19 agosto 2002 (cfr. allegato E al presente Capitolo).
REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ	• "curriculum vitae" sottoscritto dall'interessato; • dichiarazione dell'impresa, società o ente di provenienza; • statuti/bilanci dell'impresa o società di provenienza; • certificazioni di enti universitari/attestazioni di attività di insegnamento; • ovvero, in luogo della predetta documentazione, dichiarazione sostitutiva dell'interessato resa secondo quanto previsto nel Provvedimento della Banca d'Italia del 19 agosto 2002 (cfr. allegato E al presente Capitolo).	• certificato attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili; • ovvero, in luogo della predetta documentazione, dichiarazione sostitutiva dell'interessato resa secondo quanto previsto nel Provvedimento della Banca d'Italia del 19 agosto 2002 (cfr. allegato E al presente Capitolo).

(1) La documentazione indicata nel riquadro non va inviata alla Banca d'Italia; essa è conservata agli atti dell'IMEL.

(2) Ovvero colui che ricopre una carica che comporti l'esercizio di una funzione equivalente.

(3) Sindaci effettivi e sindaci supplenti.

ALLEGATO *E*

PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DEL 29 AGOSTO 2002 IN MATERIA DI COMPROVA DEI REQUISITI DI ESPONENTI AZIENDALI E DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE. AUTOCERTIFICAZIONE.

1. Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ha riordinato la materia delle certificazioni, già oggetto di precedenti interventi legislativi (cc.dd. leggi "Bassanini").

Il decreto ammette l'utilizzo, anche nei rapporti tra privati che vi consentano, delle cc.dd. "autocertificazioni" (dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio), la cui accettazione resta peraltro obbligatoria per le pubbliche amministrazioni.

In particolare, il decreto prevede che un ampio novero di stati, qualità personali e fatti espressamente indicati possano essere comprovati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46), con la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (art. 48, comma 1). Tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati possono comunque essere comprovati dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47), con sottoscrizione autenticata secondo le modalità di cui al medesimo decreto (artt. 21 e 38).

In ordine ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate a soggetti privati, è previsto che l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire – su richiesta del soggetto privato stesso, corredata dal consenso del dichiarante – conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi (art. 71, comma 4).

Norme penali sanzionano le ipotesi di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76).

Le disposizioni del D.P.R. si applicano ai soggetti italiani e dell'Unione Europea. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato italiano, possono avvalersi delle menzionate dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il paese di provenienza; in mancanza di convenzione, la produzione di dichiarazioni sostitutive resta ammessa per tali soggetti limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero (art. 3).

2. Le disposizioni sopra richiamate assumono rilievo con riguardo alle esigenze dell'accertamento dei requisiti degli esponenti aziendali (cfr. sub *A*) e dei partecipanti al capitale (cfr. sub *B*) delle banche e delle società finanziarie capogruppo di gruppo bancario, anche con riferimento ai cc.dd. "certificati antimafia" (cfr. sub *C*).

A) In particolare, per quanto riguarda i requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, si ritiene che essi possano essere accertati dai consigli di amministrazione degli intermediari anche sulla base delle dichiarazioni sostitutive previste dal citato D.P.R. n. 445/2000.

Gli intermediari che intendono avvalersi di tale facoltà, peraltro, avranno cura di porsi nelle condizioni di poter effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni ricevute. A tal fine dovranno essere definiti appositi accordi con le amministrazioni competenti e dovrà essere ottenuto il consenso del dichiarante ai sensi dell'art. 71, comma 4, del decreto in questione; in alternativa, andrà acquisito l'impegno dello stesso dichiarante a produrre direttamente la documentazione eventualmente richiesta dall'intermediario a comprova della dichiarazione resa. Il consiglio di amministrazione, cui compete l'accertamento dei requisiti, non potrà pertanto accettare le dichiarazioni sostitutive che non sia in grado di verificare secondo le predette modalità.

Inoltre, considerata la rilevanza che i requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali rivestono ai fini della sana e prudente gestione degli intermediari, è necessario che i consigli di amministrazione si attengano nei controlli a comportamenti non formali bensì volti ad assicurare il rispetto sostanziale della normativa vigente. A tal fine, dovranno essere effettuate congrue verifiche delle autocertificazioni ricevute, specie per quanto riguarda la posizione di esponenti nominati per la prima volta ovvero di quelli riconfermati per i quali la verifica sia avvenuta in data non recente, nonché in tutti i casi in cui emergano elementi di incertezza sul contenuto delle dichiarazioni rese dagli interessati.

A titolo di collaborazione, si allega un esempio di dichiarazione sostitutiva che – per quanto di competenza – si ritiene conforme alla vigente normativa in materia di requisiti degli esponenti di banche e società finanziarie capogruppo di gruppo bancario (all. E/1).

B) Con riguardo ai requisiti delle persone fisiche partecipanti al capitale – avuto presente l'art. 48, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 – si allegano i relativi modelli di dichiarazione sostitutiva, che potranno essere presentati alla Banca d'Italia (avvalendosi delle modalità di autentica della sottoscrizione indicate in calce ai modelli stessi) unitamente alla restante documentazione prevista dalle istruzioni di vigilanza.

È stato predisposto, in particolare, un modello relativo all'acquisto di partecipazioni al capitale di banche o società finanziarie capogruppo di gruppi bancari (all. E/2); un apposito modello è stato previsto con riferimento al procedimento di autorizzazione all'attività bancaria (all. E/3), al fine di semplificare – mediante la presentazione di una sola dichiarazione – l'acquisizione di tutti gli elementi di valutazione previsti dall'art. 1, commi 1 e 5, del Regolamento del Ministro del tesoro n. 144 del 18 marzo 1998. Sotto quest'ultimo profilo, si precisa che le informazioni contenute nel modello in parola, riguardanti in generale ogni precedente penale e indagine a carico dell'interessato, devono intendersi, per il futuro, quale documentazione minimale da acquisire ai sensi delle istruzioni di vigilanza per le banche (Tit. I, cap. 1, all. A.1, lett. a), primo trattino).

Nel caso di persone giuridiche partecipanti al capitale di una banca o società finanziaria capogruppo di gruppo bancario, i consigli di amministrazione delle società partecipanti, tenuti all'accertamento dei requisiti di onorabilità dei relativi esponenti, adotteranno linee di comportamento corrispondenti a quelle descritte sub *A*).

C) Con specifico riferimento ai cc.dd. "certificati antimafia", richiesti sia per esponenti aziendali che per partecipanti al capitale, si fa presente che, in conformità alla normativa sopravvenuta e ai recenti orientamenti giurisprudenziali, l'autocertificazione – finora ammessa solo nel caso in cui non fosse possibile produrre la relativa certificazione – potrà essere prodotta in ogni caso.

3. Si precisa, infine, che i soggetti interessati hanno comunque la possibilità di utilizzare una modulistica difforme da quella allegata, purché idonea a documentare il possesso dei prescritti requisiti in base alla vigente normativa.

Restano ferme le procedure per la verifica dei requisiti e le comunicazioni alla Banca d'Italia previste dalle istruzioni di vigilanza per le banche (Tit. I, cap. 1 e Tit. II, cap. 2, sez. II, par. 2).

Nell'ambito delle suddette disposizioni, i richiami alla precedente normativa in materia di documentazione amministrativa (tra cui la legge n. 15 del 1968; le leggi "Bassanini" n. 127 del 1997 e n. 191 del 1998; il D.P.R. n. 403 del 1998) devono intendersi riferiti alle nuove norme del testo unico sulla documentazione amministrativa.

* * *

Le banche, le società finanziarie capogruppo di gruppo bancario, nonché le società che hanno presentato istanza di autorizzazione all'attività bancaria avranno cura, alla prima occasione utile, di integrare la documentazione relativa all'accertamento dei requisiti eventualmente già acquisita in difformità da quanto disposto con le presenti disposizioni. Va da sé che gli intermediari che provvederanno a definire i necessari accordi con le amministrazioni competenti potranno astenersi dal richiedere ai soggetti interessati l'impegno a produrre la documentazione originale, ferma restando la necessità del consenso alla verifica dei dati previsto all'art. 71, comma 4, del D.P.R. in commento.

\------------------

All. E/1 – Requisiti degli esponenti di banche o società finanziarie capogruppo di gruppo bancario.

All. E/2 – Requisiti dei partecipanti al capitale di una banca o società finanziaria capogruppo di gruppo bancario, da documentare in sede di richiesta di autorizzazione all'acquisto di partecipazioni.

All. E/3 – Requisiti dei partecipanti al capitale di una banca, da documentare in sede di richiesta di autorizzazione all'attività bancaria.

ALLEGATO *E/1*

Spett.le____________________________________

____

____

(indicare la banca o finanziaria)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt__ ________________________________ (1) nat__ a __________ provincia di ________________ (______) il _____/_____/_____, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di ________________________________ (2) di codesta ____ (3), visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161,

DICHIARA:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un anno/biennio/triennio/quinquennio (4) attraverso l'esercizio di:

  a) attività di ____ (5)
  presso ____ (6)
  dal ______________ al ______________;

  b) attività di ____ (5)
  presso ____ (6)
  dal ______________ al ______________;

  c) attività di ____ (5)
  presso ____ (6)
  dal ______________ al ______________;

  d) attività di ____ (5)
  presso ____ (6)
  dal ______________ al ______________;

- di essere iscritt_ nel registro dei revisori contabili (7);

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stat_ sottopost_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stat_ condannat_ con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri (8):

____

____

____ ;

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva:

  a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

  b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

  c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

  d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni

  ovvero

  di essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva a ____________________
  ____
  ____
  ____;

  di non essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

  a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

  b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

  c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

  d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni

  ovvero

  di essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti a ____
  ____
  ____
  ____;

- di non essere assoggettat_ in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni

ovvero

di essere assoggettat_ alle seguenti misure ________________________________
____
____
____;

- di non essere assoggettat_ a misure cautelari di tipo personale

ovvero

di essere assoggettat_ alle seguenti misure: ______________________________
____
____
____;

(D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato da___ sottoscritt_.

Il/la sottoscritt_ si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo e data ______________________

Il dichiarante

____

(sottoscrizione da autenticare a cura di un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato dal sindaco – art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000)

INFORMATIVA (ex art. 10 della l. 675/96) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni della legge n. 675/96. I dati, che saranno trattati presso ____, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S. V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 della citata legge – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento (____ ________________________________) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento (__________________________________). Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

NOTE PER LA COMPILAZIONE

1) Indicare nome e cognome.

2) Indicare la carica sociale.

3) Indicare la banca o società finanziaria capogruppo di gruppo bancario.

4) Cancellare la voce che non interessa.

5) Indicare:

   - l'attività di amministrazione o di controllo ovvero i compiti direttivi svolti presso imprese e/o;
   - le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca o finanziaria capogruppo e/o;
   - l'attività di insegnamento universitario, la qualifica (ricercatore, professore associato etc.) e la materia (giuridica o economica) di insegnamento e/o;
   - l'attività di insegnamento in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo (per le BCC) e/o;
   - le funzioni amministrative o dirigenziali svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie e/o;
   - le attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore della cooperazione o in enti a carattere mutualistico (per le BCC).

6) Indicare:

   - la/e impresa/e o il diverso soggetto/la diversa struttura presso cui si è svolta l'attività e il ramo di attività, eventualmente attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionale all'attività della banca o finanziaria capogruppo e/o;
   - l'istituto presso cui si è svolta l'attività di insegnamento e/o;
   - l'ente pubblico o la pubblica amministrazione avente attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo presso il quale si sono svolte funzioni amministrative o dirigenziali ovvero gli altri enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori nei quali si sono svolte funzioni comportanti la gestione di risorse economico-finanziarie.

7) Per i soggetti competenti al controllo dei conti; in caso contrario, cancellare la voce. Per le società quotate, si rammenta il decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162.

8) Indicare lo Stato estero in cui è stata emessa la sentenza o altro tipo di provvedimento sanzionatorio, l'autorità che ha adottato il provvedimento, la data e gli altri estremi identificativi dell'atto.

ALLEGATO *E/2*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt__ ____ (1) nat__ a _______________ provincia di ________________ (_______) il _____/_____/_____, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'avvio del procedimento di autorizzazione all'acquisto di partecipazioni nella ____ (2), visto il Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 144,

DICHIARA:

- di non essere stat_ sottopost_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
- di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

– di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri:

____
____
____
____
____.

Luogo e data ____________________

Il dichiarante

____

ATTESTAZIONE (3) – Io sottoscritt_ _____________________________,
in qualità di dipendente addetto all'unità __________________________ della Filiale di ___________________ della Banca d'Italia, attesto ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.00, n. 445, che il dichiarante _____________________,
la cui identità mi risulta da ____,
ha sottoscritto in mia presenza, nella sede della Banca d'Italia di ________________,

la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui sopra.

Luogo e data ____________________ L'INCARICATO

---

(1) Indicare nome e cognome.

(2) Indicare la banca o società finanziaria capogruppo di gruppo bancario.

(3) L'attestazione non è necessaria per le dichiarazioni presentate o inviate per fax o via telematica unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ovvero per le dichiarazioni inviate per via telematica e sottoscritte mediante firma digitale o quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi (art. 38 D.P.R. 445/00).

ALLEGATO *E/3*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt__ ____(1) nat__ a ______________ provincia di _______________ (_______) il ____/____/_____, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'avvio del procedimento di autorizzazione all'attività bancaria della società ____, visto il Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 144,

DICHIARA:

– di non essere stat_ sottopost_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

– di non aver riportato condanne penali, neppure con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali, anche con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti: ____
____
____
____
____ ;

– di non essere a conoscenza di essere sottopost_ a procedimenti penali/indagini;

ovvero

di essere sottopost_ ai seguenti procedimenti penali/indagini: _________________
____
____
____
____ ;

– di non aver riportato condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità e di non essere sottopost_ a procedimenti penali in Stati esteri;

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori o di essere sottopost_ ai seguenti procedimenti penali in Stati esteri: ________________
____
____
____
____ .

Luogo e data ______________________

Il dichiarante

____

ATTESTAZIONE (2) – Io sottoscritt_ ______________________________________,
in qualità di dipendente addetto all'unità ________________________ della Filiale di ____________________ della Banca d'Italia, attesto ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.00, n. 445, che il dichiarante ___________________________, la cui identità mi risulta da ____, ha sottoscritto in mia presenza, nella sede della Banca d'Italia di ____________________, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui sopra.

Luogo e data ________________________ L'INCARICATO

(1) Indicare nome e cognome.

(2) L'attestazione non è necessaria per le dichiarazioni presentate o inviate per fax o via telematica unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ovvero per le dichiarazioni inviate per via telematica e sottoscritte mediante firma digitale o quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi (art. 38 D.P.R. 445/00).

CAPITOLO III
FUSIONE, SCISSIONE E CESSIONE DI RAPPORTI GIURIDICI

SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Responsabili dei procedimenti amministrativi

I responsabili dei procedimenti amministrativi previsti al presente Capitolo sono il Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e il Capo del Servizio Vigilanza sull'Intermediazione finanziaria.

SEZIONE II
FUSIONE

1. Procedura autorizzativa

La richiesta di autorizzazione alla fusione è inoltrata alla Banca d'Italia dall'IMEL interessato o, in caso di incorporazione, dall'IMEL incorporante prima del deposito del progetto di fusione per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile.

La richiesta è corredata di una relazione che contiene l'illustrazione degli obiettivi che si intendono conseguire con l'operazione e dei relativi vantaggi e costi. In particolare, con riferimento all'IMEL risultante dalla fusione, la relazione fornisce adeguati elementi informativi sulla situazione tecnica, sulla struttura organizzativa, sulle procedure informatico-contabili e sul personale.

La Banca d'Italia può richiedere ulteriori elementi informativi.

Nella relazione vanno inoltre indicate le eventuali modifiche statutarie che l'operazione comporta.

Quando alla fusione partecipano IMEL per i quali sussistono aspetti problematici con riferimento alla situazione tecnica o alla struttura organizzativa, la relazione deve specificare come l'operazione consenta il superamento delle anomalie gestionali.

Qualora alla fusione partecipino soggetti non vigilati dalla Banca d'Italia, vanno trasmessi anche gli ultimi due bilanci approvati di questi soggetti.

Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia è subordinato alla verifica dei profili tecnici e organizzativi dell'IMEL che risulta dalla fusione. In particolare, vengono considerati:

- la capacità di rispettare le regole prudenziali;
- il livello dei costi fissi e per il personale;
- l'adeguatezza della struttura organizzativa alle nuove dimensioni, con riguardo al sistema dei controlli interni e all'integrazione dei flussi informativi.

2. Succursali di IMEL extracomunitari

La fusione fra succursali di IMEL extracomunitari già insediate in Italia che fa seguito alla fusione tra le rispettive case madri richiede un'autorizzazione della Banca d'Italia. Si applica, in questo caso, la disciplina prevista nel Capitolo IX, Sezione IV delle presenti Istruzioni.

Nel caso in cui, per effetto di una fusione che abbia interessato la casa madre, la succursale di un IMEL extracomunitario già insediato in Italia cambi la propria denominazione assumendo quella di un soggetto non autorizzato a operare in Italia, si applica la disciplina concernente lo stabilimento della prima succursale di IMEL extracomunitari, prevista nel Capitolo IX, Sezione IV, delle presenti Istruzioni.

SEZIONE III
SCISSIONE

La richiesta di autorizzazione è inoltrata alla Banca d'Italia dall'IMEL interessato prima del deposito del progetto di scissione per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2506-bis del codice civile.

La richiesta è corredata di una relazione contenente la descrizione degli elementi patrimoniali che vengono trasferiti e l'illustrazione degli obiettivi economico-organizzativi che si intendono perseguire attraverso la scissione.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica dei profili tecnici e organizzativi degli IMEL risultanti dalla scissione. Si applica la procedura autorizzativa prevista dalla Sezione II, par. 2, del presente Capitolo per le fusioni.

Nel caso in cui, per effetto della scissione, si costituiscano nuovi IMEL, si applica la disciplina relativa all'autorizzazione prevista nel Capitolo II delle presenti Istruzioni.

SEZIONE IV
TERMINI E PROCEDURA RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

La Banca d'Italia si pronuncia entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione corredata delle informazioni richieste. Il termine è interrotto nei casi di richiesta di ulteriori elementi informativi; dalla data di ricezione dei medesimi ricomincia a decorrere il termine di 60 giorni.

Nei casi di fusioni o di scissioni per i quali la Banca d'Italia richiede elementi informativi a un'autorità di vigilanza di un paese estero, il termine di 60 giorni è sospeso. Della sospensione e della riapertura dei termini viene data comunicazione agli interessati.

Ottenuta l'autorizzazione, si può dar luogo alla procedura stabilita dal codice civile e dal TUB.

L'IMEL tiene costantemente informata la Banca d'Italia sugli sviluppi della procedura; l'IMEL è tenuto a inviare alla Banca d'Italia le delibere assembleari e l'atto finale, comunicando il suo deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese.

La Banca d'Italia apporta le conseguenti modificazioni all'albo previsto dall'articolo 114-bis del TUB.

SEZIONE V
CESSIONE DI RAPPORTI GIURIDICI

1. Premessa

L'art. 58 del TUB, relativo alle cessioni di rapporti giuridici a banche si applica anche agli IMEL, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 114-quater, comma 1, del TUB medesimo.

Al fine di agevolare la realizzazione delle operazioni di cessione, la norma introduce deroghe al diritto comune; in particolare, viene consentito agli IMEL di rendersi cessionari a qualsiasi titolo di una pluralità di rapporti giuridici senza che sia necessario effettuare la notifica alle singole controparti dei rapporti acquisiti ([1]).

La norma prevede, inoltre, che la Banca d'Italia emana istruzioni in materia. In applicazione di tale previsione, tenuto conto che le operazioni di cessione possono comportare effetti rilevanti sulla struttura tecnico-organizzativa dell'IMEL, assumono rilevanza tutte le operazioni in cui partecipano IMEL in qualità sia di cedenti sia di cessionari.

Le disposizioni contenute nella presente Sezione disciplinano pertanto le ipotesi in cui – per importo o per tipologia delle attività cedute – l'operazione di cessione assume rilevanza per l'IMEL cedente o cessionario e gli obblighi di comunicazione preventiva alla Banca d'Italia.

2. Comunicazioni preventive

L'IMEL che intende acquisire o cedere rapporti giuridici è tenuto a comunicare tale circostanza alla Banca d'Italia, qualora il prezzo convenuto per la cessione superi il 10 per cento del patrimonio di vigilanza.

3. Procedura

L'intenzione di porre in essere un'operazione di cessione di rapporti giuridici deve essere comunicata alla Banca d'Italia tempestivamente e comunque almeno 30 giorni prima della realizzazione dell'operazione stessa.

---

[1] Il citato art. 58 del TUB dispone che l'IMEL è tenuto a dare notizia della cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in modo da consentire ai soggetti interessati di acquisire informazioni sulla propria situazione. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.

Nella citata comunicazione l'IMEL indica i motivi dell'operazione, gli obiettivi che intende perseguire nonché gli effetti dell'operazione sulla propria situazione tecnica e organizzativa.

La procedura di comunicazione non prevede il rilascio di una specifica autorizzazione. Restano nondimeno applicabili, qualora ne ricorrano i presupposti, i provvedimenti specifici che la Banca d'Italia può adottare nei confronti di singoli intermediari a fini di stabilità.

Sono esonerate dall'obbligo della comunicazione preventiva le cessioni di rapporti giuridici nell'ambito di operazioni di fusione o scissione nonché di ristrutturazioni di gruppi bancari.

4. Pubblicità

L'IMEL cessionario che intenda avvalersi dei vantaggi stabiliti dall'art. 58, commi 3 e 4 del TUB – oltre alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana prevista dal citato art. 58, comma 2 – dà notizia della cessione al singolo detentore di moneta elettronica emessa sotto forma di strumento nominativo, alla prima utile occasione (ad es. invio di informazioni periodiche alla clientela).

CAPITOLO IV
PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELL'IMEL

SEZIONE I
DISCIPLINA AUTORIZZATIVA

1. Responsabili dei procedimenti amministrativi

I responsabili del procedimento amministrativo previsto al presente Capitolo sono il Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e il Capo del Servizio Vigilanza sull'Intermediazione finanziaria.

2. Partecipazioni rilevanti

Sono tenuti a richiedere la preventiva autorizzazione alla Banca d'Italia i soggetti che intendono acquisire direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo, partecipazioni al capitale di un IMEL che, tenuto conto di quelle già possedute, danno luogo:

- a una partecipazione superiore al 5 per cento ovvero al superamento delle soglie del 10 per cento, 15 per cento, 20 per cento, 33 per cento e 50 per cento del capitale sociale;
- al controllo, indipendentemente dall'entità della partecipazione.

Una volta perfezionata l'operazione, inoltre, il partecipante al capitale è tenuto al rispetto degli obblighi informativi previsti nella Sezione II del presente Capitolo.

Gli obblighi autorizzativi non riguardano le operazioni di sottoscrizione o acquisizione di obbligazioni convertibili o di altri titoli che diano diritto all'acquisto di azioni (warrants) dell'IMEL. È invece soggetta ad autorizzazione la sottoscrizione di azioni connessa con la conversione delle obbligazioni o con l'esercizio dei diritti all'acquisto di azioni, qualora la partecipazione che si intende acquisire superi le soglie autorizzative.

Per il calcolo delle percentuali rilevanti ai fini degli obblighi autorizzativi e di comunicazione si adottano le seguenti modalità:

- al numeratore si considerano le azioni da acquisire, unitamente a quelle già possedute, aventi diritto di voto o per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto (ad es., nel caso di usufrutto, pegno, ecc.);

- al denominatore si considerano tutte le azioni rappresentanti il capitale, comprese le azioni privilegiate, ma non quelle di risparmio.

Per le operazioni che comportano la separazione tra proprietà delle azioni ed esercizio del diritto di voto sono tenuti a richiedere l'autorizzazione o ad effettuare le comunicazioni previste al presente Capitolo sia il soggetto titolare delle azioni sia quello cui spetta il diritto di voto sulle azioni medesime (usufruttuario, creditore pignoratizio).

Allorché la partecipazione è acquisita indirettamente, la richiesta di autorizzazione e le successive comunicazioni di cui alla Sezione II del presente Capitolo vanno effettuate dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che detiene direttamente le azioni dell'IMEL. Sono ricomprese le società fiduciarie che intendono acquisire partecipazioni per conto terzi.

Nella comunicazione di cui alla Sezione II del presente Capitolo vanno indicati i soggetti interposti tra il dichiarante al vertice della catena partecipativa e il soggetto che partecipa direttamente al capitale dell'IMEL.

In assenza dell'autorizzazione o in caso di omissione delle comunicazioni di cui alla Sezione II del presente Capitolo, il diritto di voto inerente alle azioni non può essere esercitato.

3. Soggetti esenti

I soggetti che controllano – anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona - banche o società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, non sono tenuti a richiedere l'autorizzazione nei casi in cui la banca controllata o la società finanziaria capogruppo intende acquisire o aumentare la partecipazione in un IMEL.

In tal caso, la domanda di autorizzazione è presentata esclusivamente dalla banca o dalla capogruppo che intende acquisire o incrementare la partecipazione.

4. Richiesta dell'autorizzazione

La domanda di autorizzazione, oltre ad indicare sinteticamente le finalità dell'operazione di acquisizione, deve contenere i seguenti elementi informativi:

- le generalità dei soggetti richiedenti;
- l'indicazione dell'IMEL di cui si intende acquisire o incrementare la partecipazione e della relativa quota di capitale, specificando il numero e le categorie di azioni eventualmente già possedute e di quelle che si intendono acquisire;

- le informazioni e la documentazione indicati nei par. 7 e 8 della presente Sezione.

La Banca d'Italia si pronuncia entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione corredata della documentazione richiesta, salvo quanto previsto nel par. 5 della presente Sezione. Copia del provvedimento di autorizzazione è trasmessa ai soggetti interessati nonché all'IMEL.

Il termine è interrotto nel caso in cui la documentazione prodotta risulta incompleta o insufficiente. Il termine è sospeso qualora si rendano necessari ulteriori elementi informativi ovvero nell'ipotesi in cui la Banca d'Italia richieda informazioni e/o documentazione ad autorità pubbliche nazionali ed estere. Della sospensione e della riapertura dei termini viene data comunicazione agli interessati.

Qualora il superamento di una delle soglie autorizzative si determini a seguito dell'esito di operazioni di aumento di capitale ovvero a seguito di operazioni che riguardano l'assetto proprietario di soggetti esteri, l'autorizzazione può essere richiesta anche al termine dell'operazione. In tal caso, il diritto di voto inerente alle azioni che eccedono le predette soglie non può essere esercitato sino a quando il soggetto non abbia ottenuto la prescritta autorizzazione.

Anche nel caso in cui l'acquisizione della partecipazione derivi da atti di liberalità o avvenga per successione, l'esercizio del diritto di voto resta sospeso fino al rilascio dell'autorizzazione della Banca d'Italia.

5. Operazioni che comportano impegni irrevocabili all'acquisto di partecipazioni rilevanti

I soggetti che intendono porre in essere operazioni che comportano un impegno irrevocabile all'acquisto di partecipazioni rilevanti in un IMEL (ad es. la partecipazione ad asta, la promozione di OPA o di OPS, il superamento della soglia che comporta l'obbligo di OPA), non possono assumere detto impegno se non hanno preventivamente ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia, che si pronuncia entro 30 giorni.

Si applicano le disposizioni in materia di interruzione e sospensione del termine per il rilascio dell'autorizzazione previste al par. 3 della presente Sezione.

6. Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

La Banca d'Italia, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica che:

- il partecipante al capitale dell'IMEL sia in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 144 riportato nell'allegato B del Capitolo II;

- ricorrano condizioni atte a garantire una sana e prudente gestione dell'IMEL.

7. Comprova dei requisiti di onorabilità

Nell'allegato A del presente Capitolo è indicata la documentazione minima necessaria per la comprova dei requisiti di onorabilità dei soggetti partecipanti al capitale. Si rinvia all'allegato E del Capitolo II per la disciplina in materia di autocertificazioni.

Nel caso in cui il partecipante sia una persona fisica, la verifica dei requisiti di onorabilità è effettuata direttamente dalla Banca d'Italia.

In caso di partecipazione indiretta, i requisiti di onorabilità devono essere comprovati dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che partecipa direttamente al capitale dell'IMEL, sempre che questi ultimi possiedano partecipazioni superiori alle soglie autorizzative.

Qualora il partecipante tenuto a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità sia una società o un ente, i requisiti devono essere posseduti da tutti i membri dell'organo con funzioni di amministrazione e dal direttore generale ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. In tali casi, la verifica dei requisiti viene effettuata dall'organo amministrativo della società o dall'ente partecipante; l'IMEL invia alla Banca d'Italia il verbale della relativa delibera.

La verifica dei requisiti va effettuata in ogni caso di cambiamento nella composizione dell'organo amministrativo, del direttore generale ovvero dei soggetti che ricoprono cariche equivalenti in società o enti partecipanti; in caso di rinnovo dell'organo amministrativo, per tutti i membri; in caso di subentro, solo per i soggetti subentranti.

L'esame delle posizioni va condotto per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione. La delibera dà atto analiticamente della documentazione presa a base delle valutazioni effettuate. È rimessa alla responsabilità dell'organo con funzioni di amministrazione della società o dell'ente partecipante la valutazione della completezza probatoria della documentazione.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà, nei casi in cui lo ritenga opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità.

Non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione in:

- enti o società sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia;
- banche, imprese di investimento, IMEL, SGR e SICAV comunitari;

- banche, imprese di investimento, IMEL, SGR e SICAV extracomunitari non insediati in Italia, nei casi in cui gli esponenti aziendali di tali intermediari siano soggetti ad analoghi requisiti in base alla regolamentazione del Paese d'origine; tale circostanza va comprovata mediante attestazione dell'Autorità di vigilanza locale;
- enti o società assoggettati ad analoghi requisiti di onorabilità;
- enti pubblici, anche economici;
- fondazioni bancarie;
- soggetti che controllano altri IMEL o altri intermediari vigilati dalla Banca d'Italia.

La verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità relativa ai soggetti di nazionalità estera (persone fisiche ed esponenti aziendali degli enti partecipanti) è effettuata - secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4 del D.M 144/98 - sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale. Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, si applicano le disposizioni sopra indicate in ordine alla competenza dell'organo con funzioni di amministrazione e alle modalità per la verifica dei requisiti.

In mancanza dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale dell'IMEL non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite del 5 per cento. In caso di partecipazione di controllo il divieto si estende all'intera partecipazione.

8. Comprova della sana e prudente gestione

I controlli sugli assetti proprietari ai fini della sana e prudente gestione dell'IMEL mirano a tutelare l'intermediario da possibili condotte dannose dei partecipanti al capitale. In tale ottica rilevano, in particolare, la correttezza nelle relazioni di affari e l'affidabilità della situazione finanziaria dei soggetti che presentano richiesta di autorizzazione. Possono, inoltre, assumere rilievo gli eventuali legami di qualsiasi natura — anche familiari o associativi — tra il richiedente e altri soggetti in grado di compromettere le condizioni sopra indicate.

La Banca d'Italia valuta inoltre che l'assetto del gruppo non risulti di ostacolo allo svolgimento dei controlli di vigilanza. Qualora al gruppo appartengano società insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte in quei paesi siano tali da consentire l'esercizio di un'efficace azione di vigilanza.

Al fine di valutare gli aspetti sopra indicati, i richiedenti devono comunicare gli elementi informativi riportati nell'allegato B al presente Capitolo.

La Banca d'Italia può richiedere ai partecipanti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione dell'IMEL.

9. Sospensione e revoca dell'autorizzazione

La Banca d'Italia può in ogni momento sospendere o revocare con provvedimento motivato l'autorizzazione all'assunzione della partecipazione qualora vengano meno i presupposti e le condizioni in base ai quali l'autorizzazione medesima è stata rilasciata.

La sospensione dell'autorizzazione può essere disposta dalla Banca d'Italia quando sia accertata l'insussistenza di uno o più dei requisiti o delle condizioni necessarie per l'autorizzazione, il cui ripristino sia assicurato in tempi brevi dal soggetto interessato.

Tra i motivi di revoca rientrano, a titolo esemplificativo, i comportamenti ripetuti volti a eludere la presente normativa, la violazione degli impegni eventualmente assunti dal partecipante nei confronti della Banca d'Italia ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la trasmissione alla Banca d'Italia di informazioni o dati non corrispondenti al vero.

I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati ai soggetti partecipanti e all'IMEL partecipato.

SEZIONE II
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. Comunicazioni riguardanti i partecipanti

1.1 Partecipazioni rilevanti

I soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale dell'IMEL sono tenuti a comunicare, entro il termine indicato al par. 1.2 della presente Sezione, alla Banca d'Italia — e al soggetto partecipato — l'ammontare della propria partecipazione nei seguenti casi:

a) perfezionamento delle operazioni soggette ad autorizzazione ovvero eventuale decisione di non concludere l'operazione autorizzata;

b) aumento della partecipazione che comporta il superamento del 25 per cento, 40 per cento, 45 per cento e 55 per cento del capitale sociale e delle successive soglie eccedenti quest'ultimo limite nella misura di multipli del 5 per cento (60 per cento, 65 per cento... 95 per cento) o raggiungimento del 100 per cento;

c) riduzione dell'ammontare della partecipazione al di sotto di ciascuna delle soglie fissate per gli obblighi di autorizzazione o di comunicazione.

Per ciò che concerne le azioni di cui si deve tenere conto nel computo delle percentuali rilevanti e le relative modalità di calcolo, si applicano le disposizioni di cui alla Sez. I, par. 2, del presente Capitolo.

1.2 Termini

La comunicazione va effettuata entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni indicate nel par. 1.1 della presente Sezione; nel caso di IMEL di nuova costituzione la comunicazione va effettuata entro 10 giorni dalla data dell'iscrizione all'albo degli IMEL ([1]).

1.3 Modalità di invio della comunicazione

La comunicazione va inviata in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia nel cui ambito territoriale ha sede legale l'IMEL partecipato ([2]),

---

[1] In tutti i casi di variazione del capitale l'eventuale obbligo di comunicazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale si è conclusa.

[2] Nel caso in cui la sede legale non coesista con la direzione generale, la comunicazione va presentata alla Filiale della Banca d'Italia ove è insediata quest'ultima.

unitamente ad una nota di trasmissione nella quale i soggetti partecipanti forniscono le seguenti informazioni:

- dati identificativi del dichiarante;
- dati identificativi dell'IMEL partecipato;
- numero di azioni possedute direttamente dal dichiarante e percentuale rispetto al totale del capitale sociale;
- numero di azioni possedute indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona e percentuale rispetto al totale del capitale sociale;
- dati identificativi delle società interposte nella catena partecipativa con indicazione dell'ammontare della partecipazione che il soggetto al vertice della catena partecipativa ha nel capitale della società interposta nonché il tipo di rapporto di controllo tra il soggetto al vertice della catena partecipativa e il soggetto interposto;
- nel caso di azioni possedute da società fiduciarie per conto di altri soggetti, le fiduciarie riportano i dati identificativi delle persone per conto delle quali possiedono azioni di un IMEL nonché il numero delle azioni possedute.

Il dichiarante può indicare ogni ulteriore dato e informazione relativo all'operazione. Copia della comunicazione è trasmessa anche all'IMEL.

2. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto

2.1 Presupposti

Deve formare oggetto di comunicazione alla Banca d'Italia ogni accordo che regoli o da cui possa derivare l'esercizio concertato del voto nell'assemblea dell'IMEL o in una società che lo controlla.

La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di comunicazione, può richiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

L'obbligo di comunicazione riguarda qualsiasi tipo di accordo, indipendentemente dalla forma, dalla durata e dai vincoli da esso previsti.

Qualora dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione dell'IMEL, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei soci partecipanti all'accordo stesso. A tal fine, la Banca d'Italia valuta in concreto i riflessi dell'accordo sulle politiche gestionali dell'IMEL. Particolare attenzione viene riservata ai patti che - prevedendo la creazione di una organizzazione stabile cui venga attribuita la competenza ad esprimersi, in via continuativa, sulle scelte gestionali della società - possano alterare la funzionalità dei processi decisionali dell'IMEL.

La sospensione del voto può riguardare anche singoli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea della società.

2.2 Termini di invio dell'accordo di voto

L'accordo di voto è inviato in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio dai partecipanti all'accordo stesso (o dal soggetto a ciò delegato dagli altri aderenti al patto) ovvero dai legali rappresentanti dell'IMEL, entro cinque giorni dalla stipula. Qualora l'accordo non sia concluso in forma scritta, la comunicazione va effettuata entro cinque giorni dall'accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza.

Ogni variazione nei contenuti dell'accordo o nei soggetti aderenti deve essere comunicata alla Banca d'Italia.

SEZIONE III
ADEMPIMENTI DELL'IMEL

1. Informativa sulla compagine sociale

L'IMEL comunica annualmente alla Banca d'Italia l'elenco dei soci che possiedono un numero di azioni con diritto di voto superiore al 2 per cento del capitale, riferito alla data di approvazione del bilancio.

La comunicazione, da effettuare entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, deve riportare per ciascun socio:

- il numero delle azioni con diritto di voto possedute;
- la percentuale delle azioni con diritto di voto rispetto al totale delle azioni con diritto di voto;
- il codice fiscale.

ALLEGATO *A*

DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE IL REQUISITO DI ONORABILITÀ
[1]

a) per le persone fisiche:

1. certificato della Prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni, ovvero certificato del Registro delle imprese recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla Camera di commercio. Ove gli interessati non possano produrre i certificati in questione, l'insussistenza delle misure di prevenzione deve risultare da dichiarazione dell'interessato resa secondo quanto previsto nel Provvedimento della Banca d'Italia del 19 agosto 2002 (cfr. Allegato E del capitolo II);
2. dichiarazione sostitutiva dell'interessato resa secondo quanto previsto nel Provvedimento della Banca d'Italia del 19 agosto 2002 (cfr. Allegato E del capitolo II), attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) e c), del Regolamento 144/98;

b) per le persone giuridiche:

- verbale dell'organo amministrativo da cui risulti effettuata la verifica del requisito in capo agli amministratori e al direttore, ovvero ai soggetti che ricoprono cariche equivalenti nella società o ente partecipante.

1 Per i soggetti esteri si fa riferimento alla documentazione in uso nello Stato di appartenenza analoga a quella richiesta ai soggetti italiani.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTAZIONE DA INOLTRARE ALLA BANCA D'ITALIA PER LA COMPROVA DELLA SANA E PRUDENTE GESTIONE

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito i documenti probatori acquisibili:

a) per le persone fisiche:

- le attestazioni relative all'esercizio di attività professionali (ad es. iscrizione ad albi o ordini professionali); "curriculum vitae" e le certificazioni degli enti o società di provenienza;
- le attestazioni rilasciate da Autorità di vigilanza degli enti o delle società di provenienza;

b) per le società e gli enti nazionali:

- il bilancio dell'ultimo esercizio e, ove esistente, il bilancio consolidato del gruppo di appartenenza;
- le relazioni degli organi con funzioni di amministrazione e controllo relative all'ultimo esercizio;
- l'eventuale certificazione della società di revisione;
- le attestazioni professionali (ad es. iscrizione ad albi o ordini professionali) e i "curriculum vitae" per i membri degli organi con funzioni di amministrazione e controllo e per il direttore generale;

c) per le società estere:

- la documentazione analoga a quella indicata sub b);
- le lettere di "good standing" o le altre attestazioni da parte delle Autorità di vigilanza del Paese d'origine.

CAPITOLO V
ATTIVITÀ ESERCITABILI

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 114-bis del TUB gli IMEL possono esercitare esclusivamente l'attività di emissione di moneta elettronica, mediante trasformazione immediata dei fondi ricevuti, nonché – nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia – attività connesse e strumentali e servizi di pagamento. Ad essi è comunque preclusa la concessione di crediti in qualunque forma.

2. Attività connesse e strumentali

L'IMEL può esercitare attività che consentono di promuovere e sviluppare l'attività principale esercitata (attività connesse) e attività che hanno carattere ausiliario rispetto allo svolgimento dell'attività principale (attività strumentali).

A titolo indicativo, rientrano tra le attività di cui sopra:

- memorizzazione di dati su dispositivi elettronici per conto di terzi;
- progettazione e realizzazione di procedure, dispositivi e supporti relativi all'attività di emissione e gestione di moneta elettronica;
- gestione di sistemi informativi, di elaborazione dati, di sicurezza, di telecomunicazione;
- prestazione, per conto di terzi emittenti di moneta elettronica, di servizi connessi con l'emissione di moneta elettronica;
- distribuzione di moneta elettronica e di altri strumenti di pagamento emessi da terzi.

3. Servizi di pagamento

Gli IMEL possono prestare servizi di incasso e trasferimento fondi nonché servizi di gestione di mezzi di pagamento emessi da terzi. A titolo esemplificativo, rientrano nell'attività di gestione di mezzi di pagamento emessi da terzi le seguenti funzioni:

- gestione delle procedure di emissione e di revoca degli strumenti di pagamento;
- convenzionamento degli esercenti;
- manutenzione degli archivi;
- noleggio e manutenzione dei software e delle apparecchiature necessarie per l'utilizzo dello strumento di pagamento.

4. Separazione amministrativo-contabile

Nella prestazione delle attività e dei servizi di cui ai paragrafi 2 e 3, l'IMEL adotta misure volte a garantire la separazione amministrativo-contabile dall'attività di emissione di moneta elettronica.

CAPITOLO VI
PATRIMONIO DI VIGILANZA

1. Patrimonio di vigilanza

Il patrimonio di vigilanza è calcolato come somma algebrica delle seguenti componenti:

- patrimonio di base;
- patrimonio supplementare. Tale aggregato è ammesso nel calcolo del patrimonio di vigilanza entro un ammontare massimo pari al patrimonio di base.

Il patrimonio di base e quello supplementare sono composti da elementi positivi e negativi la cui computabilità viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi. Gli elementi positivi che concorrono alla quantificazione del patrimonio devono poter essere utilizzati senza restrizioni o indugi per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali nel momento in cui tali rischi o perdite si manifestano. L'importo di tali elementi è depurato degli eventuali oneri di natura fiscale.

2. Patrimonio di base

Il patrimonio di base è calcolato sommando le componenti riportate da *a)* a *c)* e detraendo quelle indicate da *d)* ad *f)*.

a) capitale versato (+)

b) riserve diverse da quelle di rivalutazione (+)

c) fondo per rischi finanziari generali (+)

d) azioni proprie in portafoglio (-)

e) attività immateriali (-)

f) perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso (-).

3. Patrimonio supplementare

Il patrimonio supplementare è calcolato sommando le componenti riportate da *g)* a *l)* e sottraendo la componente indicata sub *m)*.

g) riserve di rivalutazione (+)

h) strumenti ibridi di patrimonializzazione (cfr. allegato A al presente Capitolo) *(+)*

i) passività subordinate (+)
Le passività subordinate sono computate nel patrimonio supplementare entro un limite massimo pari al 50 per cento del patrimonio di base (cfr. allegato A al presente Capitolo)

l) fondo rischi su crediti (+)

m) minusvalenze nette su titoli (-)
Le plusvalenze e le minusvalenze implicite nel portafoglio immobilizzato - calcolate anche tenendo conto degli eventuali contratti di copertura di titoli immobilizzati - si compensano.
Qualora il saldo complessivo risultante dalla compensazione presenti segno positivo, non andrà apportata alcuna modifica al patrimonio di vigilanza.
Qualora il saldo complessivo risulti negativo, esso va compensato con le eventuali plusvalenze presenti nel portafoglio non immobilizzato ([1]).
Il 50 per cento dell'eventuale ulteriore residuo negativo (minusvalenza netta) deve essere dedotto dal computo del patrimonio di vigilanza.

4. Modalità di calcolo del patrimonio di vigilanza

Il patrimonio di vigilanza viene calcolato con riferimento ai mesi di giugno e dicembre ([2]).

Il patrimonio di vigilanza riferito al mese di dicembre è calcolato secondo criteri analoghi a quelli del bilancio anche se questo non sia stato ancora approvato. A tal fine l'organo amministrativo procede alla valutazione delle attività aziendali, risultanti dalla situazione al 31 dicembre, alla determinazione dei fondi e alla quantificazione delle riserve secondo la previsione di attribuzione dell'utile relativo all'esercizio chiuso alla suddetta data.

Eventuali variazioni che dovessero essere successivamente apportate in sede di approvazione del bilancio e di attribuzione dell'utile sono co-

---

1 Tali plusvalenze vanno considerate solo se l'IMEL attribuisce ai titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato il minor valore tra il costo e il valore di mercato.

2 Si rammenta che ai fini del rispetto delle norme prudenziali sull'adeguatezza patrimoniale, tale aggregato dovrà tenere conto, nell'intervallo di tempo tra le due rilevazioni prescritte, di eventuali variazioni determinate da eventi eccezionali nonché dalle variazioni dipendenti da:
- variazioni del capitale sociale;
- acquisti e vendite di azioni di propria emissione;
- perdite di rilevante entità;
- emissioni e ammortamenti di strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passività subordinate;
- processi di ristrutturazione aziendale (fusioni, incorporazioni, conferimenti, scissioni, ecc.).

municate alla Banca d'Italia con la massima tempestività secondo le modalità a tal fine previste.

Le predette disposizioni si applicano anche agli IMEL che, ai fini della redazione del bilancio, chiudono i conti in data diversa dal 31 dicembre. Pertanto, nel calcolo del patrimonio di vigilanza relativo al mese di dicembre questi enti devono procedere alle valutazioni e alle movimentazioni dei fondi e delle riserve avendo riguardo alla situazione riferita a tale data.

Relativamente al calcolo del patrimonio di vigilanza riferito al mese di giugno di ciascun anno, l'organo amministrativo procede, ai soli fini del calcolo patrimoniale, e in base a criteri analoghi a quelli di bilancio, alle pertinenti valutazioni delle attività aziendali risultanti dalla situazione in essere al 30 giugno, alla determinazione dei fondi e all'attribuzione alle riserve dell'utile semestrale.

L'ammontare degli utili annuali e semestrali che, secondo le modalità sopraindicate, entra nel calcolo del patrimonio di vigilanza è preventivamente verificato anche dai revisori esterni, se il bilancio dell'ente è soggetto a certificazione, ovvero dall'organo di controllo.

ALLEGATO *A*

STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE E PASSIVITÀ SUBORDINATE

1. Premessa

Previo benestare della Banca d'Italia, tra le componenti del patrimonio supplementare possono essere ricompresi – per l'ammontare massimo delle somme effettivamente ricevute dall'IMEL e ancora a sua disposizione – i seguenti elementi:

a) gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, quali le passività irredimibili e altri strumenti rimborsabili su richiesta dell'emittente con il preventivo consenso della Banca d'Italia;

b) le passività subordinate.

In entrambi i casi le passività possono essere emesse dall'IMEL anche sotto forma di obbligazioni, convertibili e non, e di altri titoli similari.

2. Strumenti ibridi di patrimonializzazione

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione rientrano nel calcolo del patrimonio di vigilanza quando il contratto prevede che:

a) in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l'autorizzazione all'attività di emissione di moneta elettronica, le somme rivenienti dalle suddette passività e dagli interessi maturati possano essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all'ente emittente di continuare l'attività;

b) in caso di andamenti negativi della gestione, possa essere sospeso il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o limitare il più possibile l'insorgere di perdite;

c) in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non irredimibili devono avere una durata pari o superiore a 10 anni. Nel contratto deve essere esplicitata la clausola che subordina il rimborso del prestito al preventivo consenso della Banca d'Italia.

Sui titoli rappresentativi degli strumenti ibridi di patrimonializzazione è richiamato il contenuto della clausola indicata al precedente punto *a)* nonché l'eventuale condizione che il rimborso è subordinato al preventivo consenso della Banca d'Italia, rilasciato tenendo conto della capacità dell'IMEL di rispettare le regole di vigilanza prudenziale.

3. Passività subordinate

Le passività subordinate emesse dagli IMEL concorrono alla formazione del patrimonio di vigilanza a condizione che i contratti che ne regolano l'emissione prevedano espressamente che:

a) in caso di liquidazione dell'ente emittente il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati;

b) la durata del rapporto sia pari o superiore a 5 anni e, qualora la scadenza sia indeterminata, sia previsto per il rimborso un preavviso di almeno 5 anni;

c) il rimborso anticipato delle passività avvenga solo su iniziativa dell'emittente e preveda il nulla osta della Banca d'Italia.

I contratti non devono presentare clausole in forza delle quali, in casi diversi da quelli indicati ai punti *a)* e *c)*, il debito diventa rimborsabile prima della scadenza.

I contratti possono prevedere clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione (c.d. *step-up*) a condizione che le stesse siano esercitabili non prima del 5° anno di vita del prestito e che l'ammontare dello *step-up* sia inferiore a 100 punti base. Per i prestiti che presentino livelli di *step-up* prossimi a tale limite massimo, la Banca d'Italia si riserva di ammetterne la computabilità nel patrimonio supplementare limitatamente a una quota del prestito stesso.

L'ammontare dei prestiti subordinati ammesso nel patrimonio supplementare è ridotto di un quinto ogni anno durante i 5 anni precedenti la data di scadenza del rapporto, in mancanza di un piano di ammortamento che produca effetti analoghi.

L'ammortamento è calcolato sulla base dell'importo originario del prestito a prescindere da eventuali riacquisti o conversioni.

Le passività subordinate sono ricomprese nel calcolo del patrimonio soltanto per un importo pari alle somme ancora a disposizione dell'IMEL.

In caso di conversione o di riacquisto di quote del prestito subordinato, questo deve essere ridotto del maggior importo tra quota convertita o riacquistata e quote di ammortamento già maturate.

4. Richiesta di benestare alla Banca d'Italia

La richiesta di benestare per l'inserimento degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate nel calcolo del patrimonio di vigilanza va corredata di tutte le informazioni utili a consentire alla Banca d'Italia una valutazione dell'effettiva portata degli impegni assunti dall'IMEL.

La richiesta di ammissione del contratto e la relativa documentazione sono inoltrate in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente.

In particolare, a seconda del tipo di operazione e qualora la struttura contrattuale lo preveda, sono forniti completi di allegati:

- il contratto di emissione;
- la circolare di offerta (*"offering circular"*);
- l'accordo di "trust" (*"trust agreement"*);
- eventuali successivi accordi intervenuti a modifica dei predetti contratti.

Occorre, inoltre, esibire tutti i contratti e rendere noti gli accordi riguardanti operazioni comunque connesse con quella oggetto di esame.

Al fine di ridurre i tempi necessari per la verifica dei requisiti per l'ammissione dello strumento ibrido di patrimonializzazione o della passività subordinata, l'IMEL può sottoporre all'esame della Banca d'Italia anche progetti di contratto; il contratto definitivo sarà inviato una volta che l'IMEL abbia dato corso all'operazione.

La Banca d'Italia, anche in presenza del rispetto delle condizioni contrattuali indicate nei precedenti paragrafi 2 e 3, può escludere o limitare l'ammissibilità nel calcolo del patrimonio di vigilanza degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate sulla base di valutazioni fondate sul regolamento contrattuale o sulla inadeguata potenzialità dell'ente emittente e sulla eccessiva onerosità dell'operazione contrattualmente prevista.

Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di benestare, la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo.

5. Riacquisto da parte dell'IMEL emittente di quote di strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passività subordinate

L'IMEL può liberamente acquistare quote di strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passività subordinate dallo stesso emessi, per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore di ciascuna emissione (1).

Le quote di detti prestiti, anche se momentaneamente presenti nel portafoglio, non sono inseribili nel calcolo del patrimonio di vigilanza (2). Esse non possono essere in ogni caso computate tra gli investimenti a fronte della moneta elettronica in circolazione.

1 Il limite del 10 per cento è calcolato sulla base del valore originario del prestito.

2 Le passività subordinate riacquistate sono dedotte dal patrimonio di vigilanza al valore di riacquisto.

Il riacquisto superiore alla predetta misura o comunque finalizzato all'annullamento dei certificati è soggetto al preventivo consenso della Banca d'Italia: quest'ultimo caso è da considerarsi, infatti, alla stregua di un formale rimborso anticipato di una quota del debito ([3]).

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di acquisto, la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo.

---

[3] Per effetto della "*illegality clause*" il creditore o l'emittente ha la facoltà di richiedere il rimborso anticipato del credito/debito subordinato qualora una norma di legge o di regolamento vieti di possedere attività o passività in quella forma o, più in generale, impedisca di tener fede agli obblighi assunti in base al contratto di emissione. Benché a stretto rigore questa clausola rappresenti un'ipotesi di rimborso anticipato che esula dalla volontà dell'emittente, essa si considera ammissibile ove risulti chiaramente che il rimborso dipende da un "*factum principis*" al quale il debitore (creditore) debba necessariamente uniformarsi. In questo caso non è necessario richiedere il preventivo consenso della Banca d'Italia per anticipare il rimborso del contratto.

CAPITOLO VII
DISCIPLINA PRUDENZIALE

SEZIONE I
AMMONTARE MINIMO DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

1. Disciplina

L'ammontare del patrimonio di vigilanza deve essere in qualsiasi momento almeno pari al 2 per cento del maggiore tra:

a) l'importo corrente delle passività totali a fronte della moneta elettronica in circolazione;

b) la media degli importi, rilevati giornalmente, delle passività totali a fronte della moneta elettronica in circolazione nei sei mesi precedenti. L'IMEL che non abbia completato i primi sei mesi dall'inizio dell'operatività dovrà far riferimento all'importo di moneta elettronica in circolazione previsto, per il primo semestre di attività, nel programma presentato a corredo dell'istanza di autorizzazione.

In ogni caso l'importo del patrimonio di vigilanza non deve mai essere inferiore al livello del capitale iniziale minimo richiesto per la costituzione dell'IMEL.

SEZIONE II
INVESTIMENTI A FRONTE DELLA MONETA ELETTRONICA IN CIRCOLAZIONE

1. Attività detenibili

L'IMEL investe le somme ricevute a fronte della moneta elettronica in circolazione esclusivamente nelle seguenti attività di pronta liquidabilità:

a) cassa e valori assimilati;

b) attività che rappresentano crediti nei confronti di governi centrali e di banche centrali di Paesi della zona A o recanti l'esplicita garanzia degli stessi;

c) attività che rappresentano crediti nei confronti dell'Unione Europea o recanti l'esplicita garanzia della stessa;

d) depositi a vista presso banche appartenenti a Paesi della zona A;

e) altri titoli di debito qualificati, con vita residua non superiore a 12 mesi, emessi da imprese che non hanno partecipazioni qualificate nell'IMEL o che non siano imprese del gruppo dell'IMEL.

2. Regola di pareggiamento

Il valore delle attività indicate al par. 1 detenute dall'IMEL deve essere in ogni momento almeno pari a quello delle passività totali a fronte della moneta elettronica in circolazione. A tal fine le attività sono valutate al minore fra il costo e il valore di mercato ([1]).

Qualora il valore degli investimenti come sopra determinato sia inferiore a quello della moneta elettronica in circolazione, l'IMEL ne dà immediata comunicazione alla Banca d'Italia indicando le misure che intende adottare per ripristinare una situazione di equilibrio tra investimenti e passività totali a fronte della moneta elettronica in circolazione.

La Banca d'Italia può - tenuto conto della situazione patrimoniale e di liquidità dell'IMEL - riconoscere in via temporanea all'IMEL la possibilità di ritenere utili ai fini del rapporto in questione gli investimenti in attività diverse da quelle indicate al paragrafo 1 e comunque per un im-

1 Il valore di mercato di ciascun investimento è calcolato tenendo conto di eventuali contratti di copertura dai rischi di mercato aventi come sottostante l'investimento medesimo.

porto massimo pari al minore tra il 5% delle passività totali a fronte della moneta elettronica in circolazione e il patrimonio di vigilanza dell'IMEL.

3. Composizione degli investimenti

Gli investimenti di cui al paragrafo 1 lett. d) ed e) non possono essere superiori a venti volte l'importo del patrimonio di vigilanza dell'IMEL.

L'importo dei depositi di cui al paragrafo 1 lett. d) presso un'unica banca non può eccedere il 25 per cento delle passività totali a fronte della moneta elettronica in circolazione.

4. Strumenti derivati

Nel calcolo delle attività detenute a fronte della moneta elettronica in circolazione va computato anche il valore corrente degli strumenti derivati su tassi di interesse e su cambi detenuti dall'IMEL con finalità di copertura.

SEZIONE III
ASSUNZIONE DI RISCHI

1. Limiti all'assunzione di rischi di mercato

Nell'attività di emissione di moneta elettronica e nei relativi investimenti, l'IMEL deve adoperarsi per contenere i rischi di mercato in cui può incorrere.

A tal fine l'IMEL può porre in essere contratti derivati per coprirsi dai rischi di mercato derivanti dagli investimenti effettuati e dall'emissione di moneta elettronica.

I contratti derivati, stipulati dall'IMEL al fine di coprire il rischio di posizione, devono essere standardizzati, sufficientemente liquidi e negoziati su mercati regolamentati che prevedono il versamento di margini giornalieri.

L'IMEL non è tenuto a porre in essere operazioni di copertura del rischio di cambio qualora la posizione netta aperta in cambi sia pari o inferiore al 2 per cento del patrimonio di vigilanza.

In caso contrario (posizione netta aperta in cambi superiore al 2 per cento del patrimonio di vigilanza), l'IMEL si attiene alle seguenti disposizioni:

- IPOTESI A) - patrimonio di vigilanza pari o inferiore al tre per cento delle passività per la moneta elettronica in circolazione:

  l'IMEL deve porre in essere operazioni di copertura del rischio di cambio;

- IPOTESI B) - patrimonio di vigilanza superiore al tre per cento delle passività per la moneta elettronica in circolazione:

  l'IMEL calcola l'8 per cento della posizione netta aperta in cambi ed effettua operazioni di copertura per la parte non coperta dal patrimonio di vigilanza eccedente il 3 per cento delle passività per la moneta elettronica in circolazione.

I contratti derivati posti in essere per la copertura del rischio di cambio possono essere negoziati anche al di fuori dei mercati regolamentati (c.d. derivati *over the counter* - OTC) a condizione che la controparte sia di elevato standing, di un Paese della zona A e sottoposta alla vigilanza di un'autorità pubblica. La durata originaria di tali contratti derivati non deve essere superiore a 14 giorni.

Ai fini del calcolo del rischio di cambio cfr. Allegato E.

2. Disciplina della concentrazione dei rischi

L'IMEL è tenuto a contenere:

a) l'ammontare complessivo dei grandi rischi entro il limite di otto volte il patrimonio di vigilanza (*limite globale*);

b) ciascuna posizione di rischio verso le singole controparti o gruppi di controparti connesse entro il limite del 25 per cento del patrimonio di vigilanza (*limite individuale*).

E' esentato dal rispetto del limite globale ed è tenuto a rispettare un limite individuale pari al 40 per cento del patrimonio di vigilanza, l'IMEL appartenente a gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del TUB.

Ai fini del rispetto dei limiti indicati nel presente paragrafo, le attività di rischio sono di norma assunte al valore nominale (ponderazione 100 per cento). Per tener conto della minore rischiosità connessa alla natura e al paese di residenza della controparte debitrice e alle eventuali garanzie, l'IMEL può applicare i fattori di ponderazione indicati nell'allegato D.

La presente disciplina non si applica ai rapporti con società appartenenti al medesimo gruppo bancario di cui fa parte l'IMEL, fermo restando quanto disposto al par. 3 della Sezione II del presente Capitolo.

SEZIONE IV
INVESTIMENTI IN IMMOBILI E PARTECIPAZIONI

1. Immobili acquisibili

L'IMEL può acquisire immobili di proprietà ad uso strumentale; sono tali gli immobili utilizzati per l'esercizio dell'attività tipica di tale intermediario.

2. Partecipazioni detenibili

L'IMEL può assumere partecipazioni in altri IMEL e in imprese aventi sede legale in Italia o all'estero che svolgono in via esclusiva o prevalente attività connesse e strumentali all'attività di emissione di moneta elettronica nonché in imprese che prestano esclusivamente i servizi di pagamento indicati al Capitolo V delle presenti Istruzioni.

3. Limiti

L'IMEL può effettuare investimenti in immobili e partecipazioni per un ammontare non superiore al 50 per cento del patrimonio di vigilanza.

4. Procedure

4.1 Immobili

L'IMEL comunica preventivamente alla Banca d'Italia l'intendimento di acquisire immobili, illustrando le finalità dell'operazione, l'impatto della medesima sul rispetto del limite indicato al par. 3 della presente Sezione e sulla situazione economica dell'IMEL stesso.

La Banca d'Italia può vietare - entro 60 giorni - l'operazione di acquisto ove la medesima, per le sue caratteristiche, non sia conforme con la presente disciplina ovvero determini squilibri sulla situazione tecnica aziendale.

4.2 Partecipazioni di controllo o superiori al 25% del patrimonio di vigilanza

L'acquisizione di partecipazioni di controllo ovvero superiori al 25 per cento del patrimonio di vigilanza dell'IMEL è sottoposta alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.

La richiesta di autorizzazione è presentata, in duplice copia, alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio.

La richiesta è corredata dello statuto e degli ultimi due bilanci approvati della società in cui l'IMEL intende assumere la partecipazione nonché di ogni notizia utile a inquadrare l'operazione nell'ambito della complessiva strategia aziendale.

La richiesta, inoltre, fornisce informazioni concernenti l'impatto dell'operazione sulla situazione finanziaria attuale e prospettica dell'IMEL nonché sul rispetto delle disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale.

La Banca d'Italia si pronuncia sulle autorizzazioni concernenti l'acquisizione di partecipazioni da parte dell'IMEL nel termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda. Entro il medesimo termine la Banca d'Italia nega l'assunzione della partecipazione quando non siano assicurate condizioni di sana e prudente gestione dell'IMEL.

Il termine di 60 giorni è:

- sospeso in caso di mancanza o incompletezza della necessaria documentazione;
- interrotto in caso di richiesta di chiarimenti da parte della Banca d'Italia.

Della sospensione e dell'interruzione la Banca d'Italia da immediata comunicazione all'IMEL, indicandone i motivi.

4.3 Partecipazioni non superiori al 25% del patrimonio di vigilanza

L'IMEL comunica alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio, successivamente al perfezionamento dell'acquisto, l'assunzione di partecipazioni di importo non superiore al 25 per cento del patrimonio di vigilanza, illustrando le finalità dell'operazione e dell'impatto della medesima ai fini dell'applicazione di limiti previsti al par. 3 della presente Sezione.

ALLEGATO *A*

PAESI DELLA "ZONA A"

[1]

Arabia Saudita, Australia, Austria, Belgio, Repubblica Ceca (Boemia), Canada, Corea del Sud, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Slovacca, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

---

[1] Sotto la condizione che non abbiano ristrutturato il proprio debito estero negli ultimi 5 anni.

ALLEGATO *B*

PAESI APPARTENENTI ALLA UE O AL GRUPPO DEI DIECI

Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera.

ALLEGATO *C*

SOCIETÀ DI *RATING* RICONOSCIUTE

Per gli emittenti italiani e per le emissioni di soggetti esteri quotati in Italia

- Italrating DCR s.p.a.

Per gli emittenti italiani ed esteri e per le emissioni di soggetti esteri quotati in Italia

- MOODY'S Investors Service
- Standard & Poor's
- Fitch–IBCA Investors Service
- Duff & Phelps Credit Rating Co.
- Thomson Bank Watch, Inc.

Per gli emittenti di paesi della zona A e per le emissioni di soggetti italiani ed esteri quotati in paesi della zona A ([1])

Società di *rating* riconosciute dalle locali autorità di vigilanza: ad esempio, società riconosciute in Giappone per gli emittenti giapponesi e per le emissioni quotate in Giappone.

1 Per i paesi non appartenenti all'Unione Europea o al Gruppo dei Dieci, sempreché vigano regole prudenziali giudicate dalla Banca d'Italia equivalenti a quelle della Direttiva 93/6/CEE all'emendamento all'Accordo di Basilea del gennaio 1996.

ALLEGATO *D*

FATTORI DI PONDERAZIONE: CLASSI DI ATTIVITÀ DI RISCHIO

A) Attività di rischio a ponderazione 0:

A.1) le attività di rischio nei confronti di governi centrali o banche centrali della zona A e delle istituzioni dell'Unione Europea, e quelle assistite da esplicita garanzia di questi ultimi soggetti;

A.2) le attività di rischio assistite da garanzia reale su valori emessi da governi o banche centrali della zona A o da istituzioni dell'Unione Europea;

A.3) le attività di rischio di durata residua non superiore a un anno nei confronti o garantite da banche della zona A;

B) Attività di rischio da considerare al 20% del loro valore nominale:

B.1) le attività di rischio di durata residua superiore a un anno ma non superiore a tre anni nei confronti di o garantiti da banche della zona A;

B.2) le attività di rischio di durata residua non superiore a un anno nei confronti di o assistite da garanzia di banche della zona B;

B.3) le attività di rischio nei confronti di o assistite da garanzia di enti pubblici degli Stati dell'Unione Europea;

B.4) le attività di rischio nei confronti di o assistite da garanzie di banche multilaterali di sviluppo o assistite da garanzie reali su valori emessi da tali banche.

C) Attività di rischio da considerare al 50% del loro valore nominale:

C.1) le attività di rischio rappresentate da titoli emessi da banche della zona A, con vita residua superiore a tre anni, o da soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale a condizione che tali titoli siano negoziabili in mercati ufficiali e soggetti a quotazione giornaliera ovvero la loro emissione sia stata autorizzata dalle competenti Autorità.

ALLEGATO *E*

RISCHIO DI CAMBIO

1. Calcolo del rischio di cambio

Ai fini del calcolo del rischio di cambio rileva la somma delle posizioni creditorie e debitorie nette in ciascuna valuta, esclusa quella nazionale (“*posizione netta aperta in cambi*”).

2. Posizione netta aperta in cambi

La “posizione netta aperta in cambi” è determinata:

1) calcolando la posizione netta in ciascuna valuta. A tal fine le posizioni creditorie e debitorie lorde sono costituite dalla somma di tutte le attività e di tutte le passività espresse in ciascuna valuta, ivi comprese le operazioni “fuori bilancio”.

   La posizione netta (creditoria o debitoria) in ciascuna valuta è determinata dalla differenza tra la posizione lorda creditoria e debitoria.

2) convertendo in euro le posizioni nette sulla base del tasso di cambio a pronti corrente;

3) sommando, separatamente, tutte le posizioni nette creditorie e tutte le posizioni nette debitorie relative a ciascuna valuta.

Il maggiore tra il totale delle posizioni nette creditorie e il totale delle posizioni nette debitorie di cui al punto 3) costituisce la “posizione netta aperta in cambi”.

Nel calcolo della posizione netta aperta in cambi le valute per le quali la somma di tutte le attività e passività, comprese le operazioni «fuori bilancio», non supera il 2 per cento del complesso delle attività e delle passività in valuta dell’IMEL, comprese le operazioni «fuori bilancio», sono convertite in valuta nazionale e aggregate fra loro come se si trattasse di un’unica valuta (“valute residuali”).

CAPITOLO VIII
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI

SEZIONE I
PRINCIPI GENERALI

1. Premessa

Il TUB ha affidato alla Banca d'Italia, in conformità con le deliberazioni del CICR, il compito di dettare disposizioni aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni degli IMEL.

Le presenti Istruzioni, nell'applicare i principi indicati dal CICR, prevedono norme di carattere generale che devono essere rispettate dall'IMEL. In ogni caso, i princìpi indicati costituiscono requisiti organizzativi minimi che non esauriscono gli interventi adottabili dai competenti organi aziendali.

Nella concreta traduzione dei princìpi indicati nel presente Capitolo, l'organo con funzioni di amministrazione tiene conto della dimensione, complessità e specificità operativa dell'IMEL.

2. Compiti degli organi con funzioni di amministrazione, di alta direzione e di controllo

Una gestione aziendale sana e prudente dipende anche da un assetto organizzativo adeguato alla dimensione e alla vocazione operativa dell'IMEL. La struttura aziendale deve pertanto rispondere a criteri di coerenza con le linee strategiche gestionali indicate dall'organo amministrativo.

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso l'IMEL assumono un ruolo fondamentale per la definizione di un adeguato sistema organizzativo e il conseguimento di un efficiente sistema dei controlli interni.

La ripartizione di competenze tra gli organi aziendali deve garantire in ogni caso una costante dialettica interna tra gli organi medesimi, evitando sovrapposizioni di competenze che possano incidere sulla funzionalità aziendale. L'operato degli organi aziendali deve essere sempre documentato, al fine di consentire un controllo sugli atti gestionali e sulle decisioni assunte.

L'organo con funzioni di amministrazione:

- assume la responsabilità delle scelte strategiche aziendali;
- approva le politiche di gestione del rischio (ad esempio, rischio di mercato, di liquidità), nonché le relative procedure e modalità di rilevazione;
- approva la struttura organizzativa assicurandosi che:
  a) i compiti e le responsabilità, formalizzati in un apposito regolamento interno, siano allocati in modo chiaro e appropriato e che siano separate le funzioni operative da quelle di controllo;
  b) sia garantita la separatezza amministrativo-contabile tra l'attività di emissione di moneta elettronica e le altre attività consentite;
- determina l'assetto delle deleghe dei poteri decisionali e di rappresentanza coerente con le linee strategiche e l'orientamento al rischio stabiliti e ne verifica l'esercizio;
- assicura la predisposizione di un sistema informativo completo e in grado di rilevare tempestivamente l'effettiva situazione aziendale;
- adotta misure per la verifica periodica dell'efficienza e dell'efficacia del sistema dei controlli interni, anche in relazione all'evoluzione dell'attività svolta;
- adotta tempestivamente le misure necessarie nel caso in cui emergano carenze o anomalie dall'insieme delle verifiche svolte sul sistema dei controlli.

L'alta direzione:

- garantisce un'efficace gestione dell'operatività aziendale e dei rischi cui l'IMEL si espone, definendo procedure di controllo adeguate;
- individua e valuta i fattori di rischio;
- verifica la funzionalità, l'efficacia e l'efficienza del sistema dei controlli interni, provvedendo al suo adeguamento alla luce dell'evoluzione dell'operatività;
- definisce i compiti delle strutture dedicate alle funzioni di controllo, assicurandosi che le medesime siano dirette da personale qualificato in relazione alle attività da svolgere;
- definisce i canali per la comunicazione a tutto il personale delle procedure relative ai propri compiti e responsabilità nonché i flussi informativi necessari a garantire all'organo con funzioni di amministrazione piena conoscenza dei fatti aziendali;
- attua le direttive dell'organo con funzioni di amministrazione per la realizzazione e la verifica della funzionalità dei sistemi informativi aziendali.

L'organo di controllo, nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi e collaborando con essi:

- contribuisce ad assicurare la regolarità e la legittimità della gestione nonché a preservare l'autonomia dell'impresa;
- nell'effettuare il controllo sull'amministrazione e sulla direzione deve, in particolare, soffermarsi sulle eventuali anomalie che siano sintomatiche di disfunzioni degli organi medesimi;
- valuta il grado di adeguatezza e il regolare funzionamento delle principali aree organizzative, l'efficienza del sistema dei controlli interni e in particolare del controllo dei rischi, del funzionamento dell'auditing del sistema informativo contabile.

L'organo di controllo può avvalersi per lo svolgimento delle proprie funzioni di tutte le unità delle strutture organizzative che assolvono funzioni di controllo e, in particolare, della funzione di revisione interna. L'attività di controllo può determinare la formulazione di osservazioni e proposte di modifica volte alla rimozione di eventuali anomalie riscontrate. Di tali osservazioni e proposte, nonché della successiva attività di verifica dell'organo di controllo sull'attuazione di eventuali provvedimenti, deve essere conservata adeguata evidenza.

L'organo di controllo mantiene il coordinamento con le funzioni di controllo interno e, ove esistente, con la società di revisione, al fine di incrementare il grado di conoscenza sull'andamento della gestione aziendale, avvalendosi anche delle risultanze degli accertamenti effettuati da tali unità operative.

L'interazione tra l'attività dell'organo di controllo e l'attività di vigilanza contribuisce al rafforzamento del complessivo sistema di supervisione sull'intermediario. A tal fine, la Banca d'Italia può richiedere informazioni sui controlli svolti e sul funzionamento dei sistemi di controllo aziendali.

L'organo di controllo informa inoltre tempestivamente la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme che disciplinano l'attività dell'IMEL.

SEZIONE II
SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Premessa

Il sistema dei controlli interni deve coprire tutte le tipologie di rischio (di mercato, di liquidità, cattivo funzionamento dei sistemi informativi, legali, di frode e infedeltà dei dipendenti, di reputazione, ecc.) che vanno individuate e - ove possibile - quantificate.

Le politiche di assunzione di rischio devono essere approvate dall'organo con funzioni amministrative, che deve essere periodicamente informato dei risultati effettivamente conseguiti.

Nell'ambito delle politiche di assunzione e gestione del rischio, devono essere individuati adeguati limiti operativi, monitorati su base continua e sottoposti a periodiche revisioni.

Devono inoltre essere attentamente valutate le implicazioni derivanti dai mutamenti dell'operatività aziendale (ingresso in nuovi mercati o in nuovi settori operativi, offerta di nuovi prodotti, utilizzo di canali distributivi innovativi), con preventiva individuazione dei rischi e definizione di procedure di controllo adeguate, approvate dall'organo con funzioni di amministrazione.

Nella predisposizione dei presidi organizzativi volti a prevenire il coinvolgimento anche inconsapevole in operazioni di riciclaggio, l'IMEL si attiene alle "Istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette" emanate dalla Banca d'Italia. Le istruzioni contengono regole organizzative e procedurali utili ad accrescere la conoscenza della clientela, assicurare l'integrità e l'autonomia gestionale, prevenire episodi di infedeltà dei dipendenti e dei collaboratori e individuare prontamente l'operatività anomala.

Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento dell'efficacia ed efficienza dei processi aziendali, della salvaguardia del valore delle attività e della protezione dalle perdite, dell'affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali, della conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza, le disposizioni interne dell'IMEL.

2. Tipologie di controllo

Si descrivono di seguito alcune tipologie di controllo, indipendentemente dalle strutture organizzative in cui sono collocate:

1) controlli di linea, diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni connesse con l'emissione di moneta elettronica. Essi sono effettuati dalle stesse strutture produttive (es. controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), incorporati nelle procedure (anche automatizzate) ovvero eseguiti nell'ambito dell'attività di *back office*;

2) controlli di secondo livello, volti a verificare i rischi finanziari e non finanziari cui è esposto l'IMEL nello svolgimento della propria attività;

3) revisione interna (internal audit). In tale ambito rientra la valutazione periodica della completezza, della funzionalità e dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni. Con cadenza prefissata andranno valutate la completezza, la funzionalità e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni, inclusi quelli sul sistema informativo (*EDPaudit*), in relazione alla natura e all'intensità dei rischi e delle complessive esigenze aziendali. L'attività è condotta da funzioni diverse e indipendenti da quelle produttive, anche attraverso verifiche *in loco*. Gli organi aziendali e l'alta direzione devono essere regolarmente informati sull'attività svolta.

3. Compiti degli organi aziendali e revisione interna

Ferma restando la competenza dell'organo con funzioni amministrative in materia di sorveglianza del sistema dei controlli interni, specifici compiti di verifica possono essere attribuiti a uno o più membri dello stesso, privi di deleghe operative.

Ove la complessità organizzativa, dimensionale e operativa dell'IMEL lo richieda, è istituita un'apposita funzione di revisione interna, dotata di specifiche competenze. In tal caso, l'organo con funzioni di amministrazione è chiamato a approvare il regolamento della funzione e a verificare che alle strutture di controllo siano assegnate risorse adeguate e assicurata la necessaria autonomia rispetto alle strutture operative. Alternativamente, l'IMEL ricorre all'esternalizzazione dell'attività di revisione interna; in tal caso restano fermi tutti i principi in materia di *outsourcing* di funzioni aziendali definiti nel successivo paragrafo 5.

L'organo con funzioni di amministrazione approva il piano di *auditing* che deve essere proporzionato alla complessità aziendale e operativa e alla natura e all'intensità dei rischi aziendali. Esso è chiamato a promuovere una cultura aziendale che valorizzi la funzione di controllo e renda tutti i livelli del personale consapevoli e pienamente coinvolti nel ruolo ad essi attribuito nel sistema dei controlli.

4. Sistemi informativi

L'affidabilità dei sistemi informativi, rappresenta un pre-requisito essenziale per il buon funzionamento dell'IMEL e consente all'organo

con funzioni di amministrazione di assumere decisioni consapevoli e coerenti con gli obiettivi aziendali.

I sistemi informativo-contabili devono essere adeguati al contesto operativo e ai rischi ai quali l'IMEL è esposto.

Essi devono avere un elevato grado di attendibilità, registrare correttamente e con la massima tempestività i fatti di gestione, consentire di ricostruire la posizione dell'IMEL a qualsiasi data, con specifico riferimento agli investimenti a fronte della moneta elettronica in circolazione e all'ammontare di quest'ultima, sia a livello complessivo sia con riferimento a ogni singolo strumento di pagamento emesso.

La circostanza che l'IMEL utilizzi diverse procedure settoriali (contabilità, segnalazioni, antiriciclaggio, ecc.) non deve inficiare la qualità e integrità dei dati né comportare la creazione di archivi non coerenti.

L'utilizzo della tecnologia dell'informazione può comportare rischi operativi aggiuntivi. La perdita di dati o di programmi dovuta alla carenza dei sistemi di sicurezza, o l'assenza di strumenti alternativi in caso di interruzione prolungata del sistema elettronico, possono provocare gravi danni all'IMEL e alla sua clientela.

Conseguentemente, i sistemi informativi devono garantire elevati livelli di sicurezza. A tal fine, devono essere individuati e documentati adeguati presidi volti a garantire: la sicurezza fisica e logica dell'*hardware* e del *software*, comprendenti procedure di *back up* dei dati e di *disaster recovery;* l'individuazione dei soggetti autorizzati ad accedere ai sistemi e relative abilitazioni; la possibilità di risalire agli autori degli inserimenti o delle modifiche dei dati, di ricostruire la serie storica dei dati modificati.

Inoltre, su un piano più generale, è necessario che la disponibilità di risorse informatiche e umane sia adeguata all'operatività aziendale.

5. Esternalizzazione di funzioni aziendali (*outsourcing*)

L'IMEL può delegare a soggetti terzi lo svolgimento della funzione di *internal audit* o di altre funzioni aziendali. La delega non esime gli organi aziendali dalle responsabilità loro assegnate da leggi, regolamenti, disposizioni dell'Autorità di Vigilanza. La delega non deve pregiudicare la possibilità per l'Autorità di Vigilanza di disporre senza ritardo della documentazione tenuta dai delegati.

L'incarico deve essere formalizzato in un contratto scritto, che definisce, tra l'altro, l'oggetto e i limiti della delega conferita e individua le linee guida dell'attività.

L'organo con funzioni di amministrazione:

a) definisce gli obiettivi assegnati all'esternalizzazione, sia in rapporto alla complessiva strategia aziendale sia in relazione agli standard qualitativi e quantitativi attesi dal processo;

b) individua i criteri e le procedure per orientare la fase di valutazione e selezione dei potenziali fornitori (tenendo conto - con riferimento a talune funzioni, quali ad es. l'*internal audit* - dei problemi relativi a potenziali conflitti d'interesse) e quella successiva di relazione con l'*outsourcer* prescelto;

c) valuta le modalità organizzative e le risorse dedicate all'attività da parte del soggetto che offre il servizio;

d) individua gli strumenti e le procedure (anche contrattuali) per intervenire tempestivamente nel caso di inadeguatezza dei servizi forniti.

L'IMEL che intende esternalizzare, in tutto o in parte, lo svolgimento della funzione di *internal audit* o di altre funzioni aziendali ne da comunicazione alla Banca d'Italia almeno 60 giorni prima del perfezionamento del contratto, illustrando le motivazioni che hanno determinato la scelta, le modalità con le quali il delegato opererà, e quelle che il delegante seguirà per verificare l'operato del delegato.

6. Distribuzione di moneta elettronica

La selezione dei soggetti cui viene affidata la distribuzione della moneta elettronica riveste particolare importanza in quanto, se da un lato consente di allargare la capillarità e incrementare la tempestività dell'offerta, dall'altro comporta una serie di rischi aggiuntivi.

L'incarico deve essere formalizzato in un contratto scritto che ne definisca, fra l'altro, l'oggetto e i limiti, e individui le linee guida dell'attività. Devono inoltre essere assicurati i presidi indicati nel precedente paragrafo 5 ai punti *a), b), c)* e *d).*

L'IMEL può avvalersi, nel rispetto della specifica disciplina prevista per le singole categorie di soggetti, di agenti in attività finanziarie, promotori finanziari, banche, altri IMEL, SIM, intermediari finanziari, imprese ed enti di assicurazione e rispettivi agenti assicurativi nonché di altri soggetti convenzionati con l'IMEL stesso.

Dovrà altresì essere definito un flusso informativo tale da garantire all'intermediario la possibilità di monitorare costantemente l'attività del soggetto di cui si avvale e i rischi connessi con l'attività delegata.

Nel caso in cui lo strumento rappresentativo della moneta elettronica sia rilasciato direttamente dal soggetto distributore a fronte dell'introito dei fondi equivalenti al valore dello strumento di pagamento, devono essere definiti esattamente i termini per il riconoscimento di tale importo all'IMEL, anche al fine di determinare il momento di emissione della moneta elettronica. A tale scopo, dovranno essere privilegiate modalità e predisposti presidi volti a ridurre al minimo il rischio connesso con comportamenti irregolari del soggetto che procede alla distribuzione della moneta elettronica.

SEZIONE III
RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. Comunicazioni alla Banca d'Italia

L'IMEL invia alla Banca d'Italia entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sulla struttura organizzativa redatta secondo lo schema indicato nell'allegato A al presente Capitolo.

La relazione non è dovuta qualora non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate con l'ultima trasmessa.

ALLEGATO *A*

SCHEMA DELLA RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PARTE I

Organi sociali

1. Descrivere sinteticamente i compiti assegnati agli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e all'alta direzione.
2. Indicare la periodicità abituale delle riunioni dell'organo con funzioni di amministrazione e di quello con funzioni di controllo.
3. Descrivere i processi che conducono all'ingresso in nuovi mercati o alle decisioni di ingresso in nuovi settori o all'introduzione di nuovi prodotti.
4. Indicare la tempistica e il contenuto dei "*report*" predisposti per le verifiche di competenza dell'organo con funzioni di amministrazione e dell'alta direzione.

PARTE II

Struttura organizzativa e sistema dei controlli interni

1. Descrivere (anche mediante grafico) l'organigramma/funzionigramma aziendale (includendo anche l'eventuale rete periferica e indicando i nominativi dei preposti alle varie unità nonché il tipo di rapporto esistente con detti preposti o altri collaboratori della società).
2. Descrivere le deleghe attribuite ai vari livelli dell'organizzazione aziendale, i relativi limiti operativi, le modalità di controllo del delegante sull'azione del delegato.
3. Indicare le funzioni che l'IMEL ha esternalizzato e le procedure adottate per il controllo di tali funzioni.
4. Per le unità che hanno compiti di controllo, descrivere le risorse umane e tecnologiche a disposizione, il contenuto e la periodicità delle attività di controllo (controlli interni, gestione dei rischi, revisione interna), specificando i ruoli e le responsabilità connesse con lo svolgimento dei processi di controllo.

PARTE III

Emissione, distribuzione e modalità di utilizzo della moneta elettronica

1. Descrivere il processo attraverso cui si realizza l'emissione di moneta elettronica, indicando analiticamente i supporti elettronici che vengono adottati, i soggetti coinvolti nel processo di emissione, le modalità con cui vengono riconosciuti all'IMEL i fondi oggetto di conversione in moneta elettronica.
2. Descrivere il processo di estinzione della moneta elettronica, indicando analiticamente per ciascun supporto elettronico adottato le modalità di utilizzo, le modalità e i tempi con cui l'IMEL viene a conoscenza di ciascuna operazione di utilizzo di moneta elettronica, le modalità e i tempi con cui l'IMEL riconosce all'avente diritto l'importo della moneta elettronica utilizzata.

PARTE IV

Gestione dei rischi

1. Rischi connessi con l'attività di emissione e di distribuzione della moneta elettronica e con gli investimenti effettuati dall'IMEL

1. Indicare le tipologie di rischio connesse con l'attività di emissione e di distribuzione della moneta elettronica (es. rischio strategico, rischio tecnologico, rischio legale, rischio reputazionale, rischio di *outsourcing*, ecc.), descrivendo i presidi organizzativi approntati per la loro gestione e i meccanismi di controllo. In particolare, andranno illustrati i presidi e le cautele previsti nel caso in cui la distribuzione della moneta elettronica avvenga per il tramite di soggetti non finanziari.
2. Descrivere i rischi di tipo finanziario connessi con gli investimenti a fronte della moneta elettronica in circolazione e specificare le procedure di controllo utilizzate, tenendo conto delle differenti tipologie di investimenti consentiti; indicare specificamente i limiti operativi imposti, i criteri per la loro determinazione e le procedure previste in caso di supero dei medesimi.

2. Rischi connessi con le altre attività svolte dall'IMEL

1. Indicare i rischi connessi con le altre attività svolte dall'IMEL, specificando le procedure di gestione e controllo.

PARTE V

Sistemi informativi

1. Descrivere sinteticamente le procedure informatiche utilizzate nei vari comparti (contabilità, segnalazioni, ecc.), il processo di alimentazione, ponendo in evidenza le operazioni automatizzate e quelle effettuate manualmente, il grado di integrazione tra le procedure.
2. Descrivere i controlli (compresi quelli generati automaticamente dalle procedure) effettuati sulla qualità dei dati.
3. Descrivere i presidi logici e fisici approntati per garantire la sicurezza del sistema informatico e la riservatezza dei dati (individuazione dei soggetti abilitati, gestione di *userid* e *password*, sistemi di *back-up* e di *recovery*, ecc.).
4. Individuare il responsabile EDP e le funzioni ad esso attribuite.

°

° °

Tenuto conto che l'attività di emissione della moneta elettronica deve essere tenuta separata sotto il profilo amministrativo-contabile dalle altre attività eventualmente svolte dall'IMEL, le parti II, IV par. 2 e V della relazione vanno redatte in modo da porre in evidenza tale aspetto.

CAPITOLO IX
OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA

SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Responsabile del procedimento amministrativo

I responsabili dei procedimenti amministrativi previsti al presente Capitolo sono il Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e il Capo del Servizio Vigilanza sull'Intermediazione finanziaria.

2. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni:

a) si applicano agli IMEL italiani che intendono effettuare l'attività di emissione di moneta elettronica in Paesi comunitari attraverso lo stabilimento di succursali o in regime di libera prestazione di servizi nonché agli IMEL italiani che intendono operare in Paesi extracomunitari;

b) disciplinano lo stabilimento in Italia di succursali di IMEL comunitari e la libera prestazione di servizi sul territorio italiano da parte dei medesimi soggetti nonché l'operatività in Italia di IMEL extracomunitari.

SEZIONE II
ATTIVITÀ TRANSFRONTALIERA DI IMEL ITALIANI

1. Succursali in paesi comunitari

1.1 Primo insediamento

L'IMEL italiano che intende insediare una succursale in un Paese appartenente all'UE inoltra una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia, contenente le informazioni indicate nell'Allegato A.

La Banca d'Italia notifica le informazioni acquisite all'Autorità competente del Paese ospitante entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione preventiva. Se la documentazione presentata risulta incompleta o insufficiente il termine è interrotto. In tal caso, un nuovo termine di 90 giorni riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

La Banca d'Italia dà comunicazione all'IMEL interessato dell'avvenuta notifica all'Autorità competente del Paese ospitante.

L'IMEL può stabilire la succursale e renderla operativa dopo aver ricevuto apposita comunicazione dell'Autorità competente del Paese ospitante o, in ogni caso, trascorsi 60 giorni dalla trasmissione, da parte della Banca d'Italia, della notifica all'Autorità estera.

L'IMEL comunica alla Banca d'Italia l'inizio dell'operatività della succursale.

1.2 Modifiche delle informazioni comunicate

L'IMEL comunica alla Banca d'Italia e all'Autorità competente del Paese ospitante le eventuali modifiche che intende apportare all'operatività della succursale per quanto attiene all'attività esercitata, alla struttura organizzativa, ai dirigenti responsabili, al recapito.

L'IMEL già insediato in un Paese appartenente all'UE comunica alle medesime Autorità l'intenzione di procedere all'apertura di ulteriori succursali.

La comunicazione va inviata almeno 30 giorni prima di procedere alle modifiche ovvero all'apertura di ulteriori succursali.

La Banca d'Italia effettua la relativa notifica all'Autorità del Paese ospitante entro 30 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione e ne informa l'IMEL interessato.

1.3 Interventi della Banca d'Italia

La Banca d'Italia può vietare lo stabilimento di una succursale in un Paese comunitario per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'IMEL. Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficoltà che l'IMEL può incontrare nel garantire l'efficacia dei controlli interni su una succursale all'estero.

La Banca d'Italia emana il provvedimento di divieto entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'IMEL.

Nel provvedimento sono chiariti gli aspetti tecnici che lo motivano e illustrati i problemi che l'IMEL deve risolvere per poter procedere allo stabilimento di succursali.

2. Libera prestazione di servizi in Paesi comunitari

L'IMEL italiano può emettere moneta elettronica in Paesi appartenenti all'UE in regime di libera prestazione di servizi.

L'IMEL che intende operare in regime di libera prestazione di servizi invia una comunicazione alla Banca d'Italia almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Nella comunicazione l'IMEL precisa:

- il Paese in cui intende esercitare l'attività;
- le modalità con le quali intende operare.

La Banca d'Italia provvede a notificare la comunicazione all'Autorità di vigilanza competente del Paese ospitante entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa.

Dell'avvenuta notifica all'Autorità competente del Paese ospitante la Banca d'Italia provvede a dare comunicazione all'IMEL interessato.

L'IMEL comunica alla Banca d'Italia e alla competente Autorità del Paese ospitante ogni modifica alle informazioni di cui al presente paragrafo, almeno 30 giorni prima di procedere al cambiamento.

3. Operatività in Paesi extracomunitari

L'attività di emissione di moneta elettronica da parte di IMEL italiani in Paesi extracomunitari è subordinata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia. In ordine alle informazioni da fornire a corredo dell'istanza si rinvia a quanto previsto per l'emissione di moneta elettronica in Paesi comunitari.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione. La Banca d'Italia può chiede-

re informazioni aggiuntive; tale richiesta sospende il termine, che riprende a decorrere dalla ricezione di tali informazioni.

La Banca d'Italia può richiedere un parere sull'iniziativa dell'Autorità competente del paese estero. In tal caso il termine di 90 giorni è interrotto. La Banca d'Italia comunica all'IMEL interessato l'interruzione dei termini.

Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia è subordinato alle seguenti condizioni:

a) esistenza, nel Paese di insediamento, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;

b) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia e le competenti Autorità dello Stato estero volte, tra l'altro, ad agevolare l'accesso alle informazioni da parte della Banca d'Italia anche attraverso l'espletamento di controlli "in loco";

c) possibilità di agevole accesso, da parte della casa madre, alle informazioni della succursale.

Per quanto concerne il diniego dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia si rinvia a quanto previsto al par. 1.3 della presente Sezione.

La Banca d'Italia comunica all'IMEL interessato gli aspetti tecnici che motivano il mancato rilascio dell'autorizzazione e illustra i problemi che l'IMEL deve risolvere per poter procedere all'avvio dell'operatività nel Paese extracomunitario.

L'IMEL comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'effettivo inizio dell'operatività all'estero.

SEZIONE III
OPERATIVITÀ DI IMEL COMUNITARI IN ITALIA

1. Stabilimento di succursali di IMEL comunitari

L'inizio dell'operatività della succursale è subordinato al ricevimento da parte della Banca d'Italia della comunicazione preventiva dell'Autorità competente del Paese d'origine dell'IMEL.

La succursale può stabilirsi e operare in Italia dopo aver ricevuto apposita comunicazione dalla Banca d'Italia ovvero trascorsi 60 giorni dal momento in cui la Banca d'Italia ha ricevuto la comunicazione dall'Autorità del Paese d'origine.

L'IMEL comunitario segnala la data di inizio dell'attività della succursale — una volta espletati gli adempimenti previsti da leggi e disposizioni amministrative vigenti in Italia per la costituzione di società — ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 114-bis, comma 2 del TUB ([1]).

2. Modifiche alle informazioni comunicate

L'IMEL comunica alla Banca d'Italia ogni modifica delle informazioni trasmesse in occasione dell'insediamento della succursale, almeno 30 giorni prima di procedere al cambiamento.

Nel caso in cui la modifica riguardi l'insediamento di una nuova succursale, essa va segnalata, entro il medesimo termine di 30 giorni, alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente. Deve essere altresì comunicato l'inizio effettivo dell'attività della nuova succursale.

L'IMEL comunitario presente sul territorio con più di una succursale comunica alla Banca d'Italia quale di esse vada considerata la succursale principale deputata ad intrattenere i rapporti con la Banca d'Italia stessa.

3. Controlli

La Banca d'Italia valuta in collaborazione con le Autorità competenti dello Stato membro di origine, la situazione di liquidità delle succursali in Italia di un IMEL comunitario, anche ai fini degli interventi da effettuare direttamente o per il tramite delle suddette Autorità.

---

[1] La comunicazione va inviata alla Banca d'Italia - Amministrazione Centrale - Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria.

Per quanto attiene ai rischi di mercato, la Banca d'Italia presta la propria collaborazione alle Autorità competenti del Paese d'origine affinché la succursale, ovvero l'IMEL comunitario, prenda le opportune iniziative per il governo dei rischi di mercato derivanti dagli investimenti effettuati a fronte della moneta elettronica emessa.

Se le Autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia procede direttamente ad accertamenti ispettivi presso le succursali dell'IMEL comunitario ovvero concorda altre modalità di verifica.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà di richiedere alla succursale dell'IMEL comunitario la trasmissione di dati e documenti per finalità statistiche e in funzione della collaborazione da prestare alle Autorità del Paese d'origine ai sensi di quanto sopra precisato.

Le succursali di IMEL comunitari sono soggette alle seguenti disposizioni:

- disposizioni in materia di prevenzione dell'utilizzo della moneta elettronica per finalità di riciclaggio di denaro di provenienza illecita;
- disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali applicate alla clientela;
- disposizioni in materia di distribuzione di moneta elettronica;
- disposizioni che la Banca d'Italia emana ai sensi dell'art. 146 del TUB (vigilanza sui sistemi di pagamento), volte a favorire lo sviluppo della moneta elettronica, ad assicurarne l'affidabilità e a promuovere il regolare funzionamento del relativo circuito.

4. Iscrizione all'albo

L'IMEL interessato invia alla Filiale della Banca d'Italia situata nella provincia ove avrà sede la succursale il certificato che attesta l'avvenuto adempimento delle formalità previste dalla legge.

La Banca d'Italia, ricevuta la documentazione, iscrive la succursale all'albo di cui all'art. 114-bis, comma 2, del TUB.

Successivamente all'iscrizione all'albo, l'IMEL comunica alla Banca d'Italia l'avvio dell'operatività.

5. Prestazione di servizi senza stabilimento in Italia

Un IMEL comunitario che intende emettere in Italia moneta elettronica senza procedere all'apertura di succursali e quindi in regime di libera prestazione di servizi, può iniziare l'attività dal momento in cui la Banca d'Italia ha ricevuto una comunicazione preventiva da parte dell'Autorità competente del Paese d'origine.

L'IMEL comunitario operante in Italia in regime di prestazione di servizi senza stabilimento è soggetto alle seguenti disposizioni:

- disposizioni in materia di prevenzione dell'utilizzo della moneta elettronica per finalità di riciclaggio di denaro di provenienza illecita;
- disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali applicate alla clientela;
- disposizioni in materia di distribuzione di moneta elettronica;
- disposizioni che la Banca d'Italia emana ai sensi dell'art. 146 del TUB (vigilanza sui sistemi di pagamento), volte a favorire lo sviluppo della moneta elettronica, ad assicurarne l'affidabilità e a promuovere il regolare funzionamento del relativo circuito.

6. Prestazione di attività non ammesse al mutuo riconoscimento

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Direttiva 2000/46/CE, le disposizioni sul mutuo riconoscimento non si applicano alle attività svolte dall'IMEL diverse dall'emissione di moneta elettronica. L'esercizio in Italia di tali attività da parte dell'IMEL comunitario è subordinato all'autorizzazione della Banca d'Italia.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alle seguenti condizioni:

a) effettivo svolgimento nello Stato membro di origine, in base alle disposizioni ivi vigenti, delle attività che l'IMEL intende svolgere nel territorio della Repubblica;

b) presentazione di un programma di attività nel quale sono, in particolare, indicate le attività che l'IMEL intende svolgere nonché quelle che saranno prestate attraverso una succursale.

La domanda di autorizzazione è presentata alla Filiale della Banca d'Italia nella cui zona di competenza si insedierà la succursale dell'IMEL. Nel caso in cui l'IMEL intende operare in Italia senza procedere all'apertura di succursali, la domanda è presentata alla Banca d'Italia (Amministrazione Centrale, Servizio Vigilanza sull'Intermediazione finanziaria).

Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

- programma di attività;
- attestazione dell'autorità di vigilanza del Paese membro di origine:
  - sulla solidità patrimoniale dell'IMEL;
  - sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo;

- sull'esistenza di misure volte ad assicurare la separazione amministrativo-contabile delle attività non ammesse al mutuo riconoscimento dall'attività di emissione di moneta elettronica;
- sull'effettivo svolgimento delle stesse attività nello Stato membro di origine.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione entro 90 giorni dalla ricezione della domanda, corredata della richiesta documentazione. Se la documentazione prodotta risulta incompleta o insufficiente, il termine è interrotto. Nei casi in cui la Banca d'Italia richieda, ai fini dell'esame dell'istanza, ulteriori informazioni, il termine per il rilascio del provvedimento di autorizzazione è sospeso.

SEZIONE IV
OPERATIVITÀ DI IMEL EXTRACOMUNITARI IN ITALIA

1. Stabilimento della prima succursale in Italia di IMEL extracomunitari

Lo stabilimento della prima succursale di un IMEL extracomunitario è subordinato all'autorizzazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro degli Affari Esteri, sentita la Banca d'Italia. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione è comunque previsto il rispetto delle seguenti condizioni:

a) esistenza di un fondo di dotazione non inferiore a 1 milione di euro. Il fondo di dotazione è costituito in conformità a quanto stabilito nel Capitolo II, Sezione II;

b) presentazione di un programma concernente le attività della succursale, che devono risultare compatibili con le disposizioni applicate agli IMEL italiani. Il programma sull'attività della succursale è redatto in conformità a quanto stabilito nel Capitolo II, Sezione III. Il programma è accompagnato da una nota sintetica nella quale è descritta l'articolazione in filiali e filiazioni nonché l'operatività della casa madre o del gruppo di appartenenza

   Per esigenze di vigilanza prudenziale, l'ambito operativo della succursale può comunque essere limitato;

c) possesso di requisiti di professionalità e di onorabilità da parte dei responsabili della succursale. In ordine al requisito di onorabilità, i soggetti di nazionalità italiana devono dimostrare che non ricorrono le situazioni previste dal Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161 (cfr. Capitolo II, allegato C). Per i soggetti di nazionalità estera, la valutazione dell'insussistenza delle condizioni previste dal citato Decreto è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

   Per le modalità di verifica del possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità, si rinvia a quanto previsto nel Capitolo II, Sezione V. L'organo amministrativo della casa madre è responsabile della attendibilità della documentazione esaminata; la Banca d'Italia si riserva la facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione sulla quale sono basate le valutazioni effettuate.

L'istruttoria delle domande di autorizzazione è curata dalla Banca d'Italia. Per le valutazioni di competenza la Banca d'Italia tiene conto delle seguenti circostanze:

- esistenza nel Paese d'origine dell'IMEL di una regolamentazione adeguata sotto il profilo dei controlli di vigilanza;
- esistenza di accordi per lo scambio di informazioni ovvero assenza di ostacoli allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'IMEL che costituisce la succursale;
- consenso preventivo dell'autorità di vigilanza del Paese d'origine all'apertura della succursale in Italia e allo svolgimento delle attività prescelte dall'IMEL da essa vigilata;
- attestazione dell'autorità di vigilanza del Paese d'origine in ordine alla solidità patrimoniale, all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili dell'IMEL.

L'autorizzazione è rilasciata tenendo conto della condizione di reciprocità, nei limiti consentiti dagli accordi internazionali.

2. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione e iscrizione all'albo

L'IMEL invia la domanda di autorizzazione alla Filiale della Banca d'Italia nella cui zona di competenza intende insediare la prima succursale.

Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

a) programma di attività indicato al par. 1, lett. b) della presente Sezione;

b) copia dello statuto e dell'atto costitutivo della casa madre;

c) copia del verbale di verifica dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei nominativi che saranno posti alla direzione della succursale;

d) dichiarazione dell'autorità di vigilanza del Paese d'origine dalla quale risulti l'assenso all'apertura della succursale in Italia e allo svolgimento delle attività scelte dall'IMEL. Nel caso in cui l'IMEL intenda esercitare attività diverse dall'emissione di moneta elettronica deve essere, inoltre, attestato che tali attività sono effettivamente svolte anche dalla casa madre;

e) attestazione da parte dell'autorità di vigilanza del Paese d'origine sulla solidità patrimoniale, sull'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre o del gruppo di appartenenza;

f) attestazione del versamento del fondo di dotazione della succursale rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento medesimo è stato effettuato.

La Banca d'Italia si riserva di svolgere ispezioni presso tale banca al fine di verificare l'effettiva sussistenza del fondo versato.

La documentazione indicata ai punti c) e f) deve avere data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di presentazione della domanda di autorizzazione.

Gli IMEL extracomunitari di Paesi non appartenenti al Gruppo dei Dieci devono, inoltre, far conoscere alla Banca d'Italia la disciplina vigente nel Paese d'origine in materia di adeguatezza patrimoniale.

La Banca d'Italia trasmette il parere di competenza al Ministro dell'Economia e delle Finanze entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione.

Se la documentazione presentata risulta incompleta o insufficiente, il termine è interrotto; in tale ipotesi, riprende a decorrere un nuovo termine dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

La Banca d'Italia può, altresì, sospendere il termine qualora dall'esame delle informazioni emergano aspetti che rendano necessari ulteriori approfondimenti o nel caso in cui sia necessario richiedere all'autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'IMEL ulteriori notizie.

Dell'interruzione o della sospensione del termine viene data comunicazione all'IMEL interessato.

L'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. L'IMEL comunica alla Banca d'Italia l'inizio dell'operatività.

L'IMEL interessato invia alla Filiale della Banca d'Italia situata nella zona di competenza ove avrà sede la succursale il certificato che attesta l'avvenuto adempimento delle formalità previste dalla legge.

La Banca d'Italia, ricevuta la documentazione, iscrive la succursale all'albo di cui all'art. 114-bis del Testo Unico bancario.

Successivamente all'iscrizione all'albo, l'IMEL comunica alla Banca d'Italia l'avvio dell'operatività.

L'IMEL invia, altresì, una comunicazione volta a rendere nota l'eventuale adesione ad un sistema di garanzia dei titolari di moneta elettronica.

3. Decadenza delle autorizzazioni, chiusura di succursali

Decorso il termine di 12 mesi dall'emanazione del decreto di autorizzazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze senza che le iniziative di apertura di succursali abbiano trovato attuazione, le relative autorizzazioni si considerano decadute. Su motivata richiesta dell'IMEL interessato, può essere consentito un limitato periodo di proroga, di norma non superiore a 6 mesi.

L'IMEL può procedere autonomamente alla chiusura di succursali dandone comunicazione almeno 15 giorni prima alla Banca d'Italia.

SEZIONE V
SUCCURSALI DI IMEL EXTRACOMUNITARI GIÀ INSEDIATI IN ITALIA

L'IMEL extracomunitario già insediato in Italia può procedere all'apertura di ulteriori succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia. L'autorizzazione è rilasciata con la procedura semplificata del silenzio-assenso.

L'IMEL invia la domanda alla Filiale della Banca d'Italia nella cui zona di competenza è stabilita la prima succursale ovvero, in presenza di più succursali, alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio di competenza si è insediata la succursale identificata dall'IMEL stesso come principale.

L'IMEL può procedere allo stabilimento della succursale trascorsi 60 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte della Banca d'Italia, salvo che questa ne sospenda l'attuazione.

Nella domanda vanno indicati il recapito, la data prevista di apertura della succursale e il nominativo dei dirigenti responsabili.

La Banca d'Italia valuta le domande di autorizzazione tenendo conto del permanere delle condizioni richieste per lo stabilimento della prima succursale, previste alla Sezione IV del presente Capitolo e dell'adeguatezza della situazione tecnico-organizzativa di essa.

SEZIONE VI
PROVVEDIMENTI STRAORDINARI

1. Ordine di cessazione delle irregolarità

Ai sensi dell'art. 79 del TUB, richiamato dall'art. 114-quater del TUB medesimo, in caso di violazione delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, la Banca d'Italia può ordinare agli IMEL comunitari di porre termine a tali irregolarità.

L'ordine è rivolto all'IMEL comunitario e, nel caso di succursale, anche ai responsabili della succursale medesima. Il provvedimento è comunicato all'Autorità competente del Paese d'origine alla quale, se necessario, viene richiesta l'adozione delle misure opportune affinché l'IMEL ponga termine alle irregolarità.

2. Ulteriori provvedimenti della Banca d'Italia

Nelle ipotesi in cui i provvedimenti dell'Autorità competente del Paese d'origine manchino o risultino inadeguati, le irregolarità commesse siano tali da pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela dei soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d'Italia - dopo aver informato detta Autorità - adotta direttamente le misure necessarie a ottenere la cessazione delle violazioni da parte degli IMEL.

Le misure comprendono il divieto di intraprendere nuove operazioni e l'ordine di chiusura di sedi di attività o della succursale.

I provvedimenti, una volta adottati, sono comunicati all'IMEL comunitario e, nel caso di succursale, anche ai responsabili della medesima. Tale informativa è resa anche alla Commissione europea e all'Autorità del Paese d'origine.

I destinatari possono richiedere, con istanza motivata, un riesame della situazione ed eventualmente la revoca dei provvedimenti. La Banca d'Italia comunica le proprie determinazioni nel termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda.

Qualora l'Autorità competente del Paese d'origine abbia revocato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività concessa all'IMEL comunitario, la Banca d'Italia può promuovere la liquidazione coatta amministrativa della succursale operante sul territorio nazionale.

ALLEGATO *A*

INFORMAZIONI RICHIESTE DALLA BANCA D'ITALIA PER LO STABILIMENTO DA PARTE DI IMEL ITALIANI DI PRIME SUCCURSALI IN PAESI COMUNITARI

La comunicazione, da inviare per ciascun paese di insediamento, deve indicare:

- lo Stato dell'UE nel cui territorio l'IMEL intende stabilire una succursale;
- un programma di attività nel quale siano indicate le operazioni che l'IMEL intende effettuare nel Paese ospitante. In particolare, l'IMEL deve specificare se intende svolgere attività diverse dall'emissione di moneta elettronica;
- la struttura organizzativa che assumerà la succursale;
- il recapito della succursale nel Paese estero ospitante dove possono essere richiesti i documenti; i nominativi dei dirigenti responsabili della succursale.

CAPITOLO X
IMEL A OPERATIVITÀ LIMITATA

1. Premessa

Sono soggetti alle disposizioni di cui al presente Capitolo gli IMEL (di seguito "IMEL a operatività limitata") che soddisfano una delle seguenti condizioni:

1) l'importo complessivo della moneta elettronica in circolazione non superi, di norma, 5 milioni di euro e in nessun momento 6 milioni di euro.

   Il limite di 5 milioni di euro è calcolato quale media, riferita a un anno solare, dell'importo di moneta elettronica in circolazione alla fine di ciascuna giornata;

2) l'importo della moneta elettronica in circolazione non superi in nessun momento 10 milioni di euro e sia accettata in pagamento esclusivamente da soggetti controllati dall'IMEL, che svolgono funzioni operative o altre funzioni accessorie connesse con la moneta elettronica emessa o distribuita dall'istituto, da soggetti controllanti l'istituto emittente e da altri soggetti controllati dal medesimo controllante;

3) l'importo della moneta elettronica in circolazione non superi in nessun momento 10 milioni di euro e sia accettata in pagamento solo da un numero limitato di imprese, chiaramente individuate in base:

   - alla loro ubicazione in un'area locale circoscritta; a titolo esemplificativo rientrano in tale accezione le imprese situate nel medesimo edificio, in un centro commerciale, un aeroporto, una stazione ferroviaria, ecc.;

   - al loro stretto rapporto finanziario o commerciale con l'IMEL emittente. A titolo esemplificativo rientrano in tale accezione le imprese facenti parte di un sistema comune di commercializzazione o di distribuzione (*franchising*).

L'IMEL a operatività limitata non beneficia delle disposizioni per il mutuo riconoscimento; inoltre, il limite massimo di avvaloramento del dispositivo elettronico rilasciato al detentore per l'effettuazione dei pagamenti non deve essere superiore a 150 euro; tale limite risulta dagli accordi contrattuali con il detentore.

2. Disciplina

In deroga a quanto previsto in via generale per gli istituti di moneta elettronica, agli IMEL a operatività limitata non si applicano le disposizioni in materia di:

a) capitale minimo iniziale; per gli IMEL a operatività limitata il capitale iniziale minimo è stabilito in misura pari all'ammontare minimo previsto per la costituzione di società per azioni;

b) ammontare minimo del patrimonio di vigilanza di cui al Capitolo VII, Sezione I; resta ferma la regola in base alla quale il patrimonio di vigilanza non può essere, in nessun momento, inferiore al livello del capitale iniziale minimo richiesto per la costituzione dell'IMEL;

c) copertura dal rischio di cambio e concentrazione dei rischi prevista dal Capitolo VII, Sezione III, par. 2. In ogni caso, gli IMEL a operatività limitata adottano criteri di diversificazione degli investimenti in modo da assicurare una sana e prudente gestione dei fondi ricevuti a fronte della moneta elettronica emessa.

La Banca d'Italia inoltre:

1) nella valutazione delle soluzioni organizzative prospettate dagli IMEL a operatività limitata, tiene conto del minor livello di complessità dell'attività svolta da tali intermediari, fermo restando l'esigenza di preservare condizioni atte ad assicurare la sana e prudente gestione dell'intermediario e la fiducia del detentore della moneta elettronica dal medesimo emessa;

2) richiederà agli IMEL a operatività limitata segnalazioni statistiche e di vigilanza in forma semplificata.

CAPITOLO XI
VIGILANZA INFORMATIVA

1. Trasmissione dei verbali assembleari

L'IMEL è tenuto a trasmettere alla Banca d'Italia i verbali dell'assemblea dei soci riguardanti le modifiche statutarie e altri eventi di particolare rilevanza per l'attività aziendale. Viene in tal modo assicurata all'organo di Vigilanza un'adeguata informativa in ordine ai momenti salienti della vita aziendale e la conoscenza della dinamica della formazione della volontà sociale.

In tale ottica, i verbali, redatti in modo da descrivere correttamente e esaurientemente le varie fasi del processo decisionale dell'organo assembleare, sono trasmessi – entro 30 giorni dalla data della riunione – alla Banca d'Italia in duplice copia nella loro integrità (compresi quindi tutti gli eventuali allegati) e debitamente autenticati dal legale rappresentante.

In caso di variazioni statutarie o modifiche del capitale, l'IMEL informa tempestivamente la Banca d'Italia l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese della modifica statutaria ed inviano il nuovo testo dello statuto in duplice copia con relativo attestato di vigenza.

2. Bilancio dell'impresa

L'IMEL trasmette alla Banca d'Italia il bilancio d'esercizio, il relativo verbale assembleare di approvazione. La trasmissione del bilancio d'esercizio, comprese le relazioni degli organi amministrativo e di controllo e gli altri eventuali allegati (es. relazione di certificazione), va effettuata entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci.

La documentazione di cui sopra, ivi compreso il verbale assembleare di approvazione, viene trasmessa alla Banca d'Italia in due esemplari: uno alla Filiale territorialmente competente, l'altro all'Amministrazione Centrale (Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria).

CAPITOLO XII
VIGILANZA ISPETTIVA

SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La Banca d'Italia può effettuare accertamenti ispettivi presso gli IMEL autorizzati in Italia.

Le ispezioni sono volte ad accertare che l'attività degli enti vigilati risponda a criteri di sana e prudente gestione e sia espletata nell'osservanza delle disposizioni vigenti. In particolare, l'accertamento ispettivo è volto a valutare la complessiva situazione tecnica e organizzativa dell'ente, nonché a verificare l'attendibilità delle informazioni fornite all'Organo di Vigilanza.

Gli accertamenti possono essere generali ovvero rivolti a specifici settori dell'operatività dei soggetti ispezionati.

Possono inoltre essere condotte ispezioni volte a verificare il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali.

Gli IMEL ispezionati prestano la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti e, in particolare, forniscono con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengono necessario acquisire.

2. Ambito di applicazione

La vigilanza ispettiva è svolta presso:

- gli IMEL autorizzati in Italia;

- le succursali in Italia di istituti di moneta elettronica comunitari nel caso in cui le competenti autorità dello Stato comunitario d'origine lo richiedano ([1]).

3. Responsabili dei procedimenti amministrativi.

I responsabili del procedimento amministrativo di cui al presente Titolo sono il Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e il Capo dell'Ispettorato Vigilanza.

1 Ai sensi del richiamato art. 54, comma 3, del T.U.B., le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di IMEL dalle stesse autorizzati. Per quanto attiene alle succursali in Italia di IMEL extracomunitari, l'art. 54, comma 4, del T.U.B., cui pure si fa rinvio, prevede che "a condizione di reciprocità, la Banca d'Italia può concordare con le Autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di succursali di IMEL insediati nei rispettivi territori".

SEZIONE II
DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI

1. Svolgimento degli accertamenti.

Le ispezioni sono effettuate da dipendenti della Banca d'Italia muniti di lettera di incarico a firma del Governatore o di chi lo rappresenta.

Gli ispettori, al fine di acquisire la documentazione necessaria per gli accertamenti, hanno il potere di accedere all'intero patrimonio informativo dell'ente.

Gli accertamenti nei confronti di IMEL sono, di norma, svolti presso la loro direzione generale; ove necessario, possono essere estesi alle dipendenze insediate sia in Italia sia all'estero.

Con riferimento alle succursali di IMEL italiani stabilite nel territorio di uno Stato comunitario, la Banca d'Italia può richiedere alle Autorità dello Stato medesimo che esse effettuino accertamenti presso tali dipendenze ovvero concordare altre modalità per le verifiche.

Per quanto attiene alle succursali di IMEL insediate in Stati extracomunitari la Banca d'Italia, a condizione di reciprocità, può concordare con le Autorità competenti di detti Stati modalità per l'ispezione di tali succursali.

2. Consegna del rapporto ispettivo

A conclusione degli accertamenti viene redatto il "rapporto ispettivo" contenente la descrizione circostanziata (cc.dd. costatazioni) (2) dei fatti ed atti aziendali riscontrati, non in linea con i criteri di corretta gestione ovvero con la normativa regolante l'esercizio dell'attività.

Entro i 90 giorni successivi alla chiusura degli accertamenti, l'incaricato degli stessi provvede a consegnare il fascicolo delle "costatazioni" nel corso di un'apposita riunione dell'organo cui compete l'amministrazione, convocata di norma presso il soggetto ispezionato, alla quale partecipano i membri dell'organo con funzioni di controllo e il responsabile dell'esecutivo; partecipa, altresì, il direttore della competente Filiale della Banca d'Italia.

Il termine può essere interrotto qualora sopraggiunga la necessità di acquisire nuovi elementi informativi.

2 Qualora non siano state accertate carenze della specie, la chiusura del procedimento ispettivo viene comunicata all'IMEL con apposita lettera.

Nel caso di accertamenti nei confronti di IMEL che facciano parte di un gruppo bancario, l'intermediario ispezionato è tenuto, in attuazione dell'art. 61, comma 4, del TUB, a trasmettere tempestivamente alla capogruppo copia del fascicolo delle "costatazioni".

Nel termine di 30 giorni dalla consegna del fascicolo ispettivo l'intermediario interessato deve far conoscere alla Banca d'Italia le proprie considerazioni in ordine a quanto emerso dall'ispezione, nonché i provvedimenti già attuati e quelli posti allo studio per eliminare le anomalie e le manchevolezze accertate.

Entro il medesimo termine, sia l'intermediario sia i singoli esponenti aziendali interessati devono inviare le eventuali controdeduzioni in ordine alle singole irregolarità contestate.

CAPITOLO XIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA

1. Premessa

Per gli obblighi in materia di trasparenza cui sono assoggettati gli IMEL, si rinvia al provvedimento del Governatore del 25 luglio 2003 riportato nell'allegato al presente Capitolo.

ALLEGATO

PROVVEDIMENTO DEL GOVERNATORE DEL 25 LUGLIO 2003 IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

(*)

SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari persegue gli obiettivi, nel rispetto dell'autonomia negoziale, di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni e di promuovere e salvaguardare la concorrenza nel mercato finanziario.

Il rispetto delle regole e dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela attenua i rischi legali e reputazionali e concorre alla sana e prudente gestione dell'intermediario.

Le disposizioni in materia di trasparenza (Titolo VI, Capo I del T.U. bancario; delibera del CICR del 4 marzo 2003 e le presenti disposizioni, attuative di quest'ultima) si applicano – salva diversa previsione – a tutte le operazioni e a tutti i servizi aventi natura finanziaria offerti dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del T.U. bancario (incluso il credito al consumo ai sensi dell'art. 115, comma 3 del T.U. bancario) e dagli istituti di moneta elettronica (IMEL), anche al di fuori delle dipendenze ("fuori sede") e mediante "tecniche di comunicazione a distanza". Le presenti disposizioni sono adottate sentito l'UIC, per gli intermediari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 T.U. bancario.

Ai sensi dell'art. 23, comma 4, del T.U. della finanza, la disciplina non si applica alla prestazione dei servizi di investimento né al servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari previsto dall'art. 1, comma 6, lett. f), del medesimo T.U. della finanza (sottoposti alla disciplina della trasparenza emanata dalla Consob).

Le emissioni di titoli effettuate ai sensi della L. 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) sono escluse dalla

* Pubblicato in G.U. del 19 agosto 2003, n. 191, serie generale, supplemento ordinario.

presente disciplina. Ad esse si applicano le disposizioni previste dall'art. 2 (Programma dell'operazione) della stessa legge.

Le disposizioni prevedono:

- forme di pubblicità su tassi, prezzi e altre condizioni contrattuali praticate per le operazioni e i servizi e sui principali strumenti di tutela previsti in favore dei clienti (Sez. II);
- requisiti di forma e contenuto minimo dei contratti (Sez. III);
- forme di tutela nei casi di variazioni, sfavorevoli al cliente, delle condizioni contrattuali e comunicazioni periodiche idonee a fornire ai clienti un'informazione essenziale sull'andamento del rapporto contrattuale (Sez. IV).

Le informazioni previste ai sensi delle presenti disposizioni sono rese con modalità adeguate alla forma di comunicazione utilizzata, in modo chiaro ed esauriente, avuto anche riguardo alle caratteristiche dei prodotti e dei servizi.

La disciplina sulla trasparenza presuppone che le relazioni di affari siano improntate a criteri di buona fede e correttezza.

L'art. 128, comma 1, del T.U. bancario attribuisce alla Banca d'Italia poteri informativi e ispettivi per la verifica del rispetto delle disposizioni sulla trasparenza. In caso di inosservanza degli obblighi di pubblicità sono previste sanzioni amministrative pecuniarie (art. 144 T.U. bancario) e, nei casi di violazioni ripetute, la sospensione - fino a trenta giorni - dell'attività, anche di singole sedi secondarie (art. 128, comma 5, T.U. bancario).

Le iniziative di autoregolamentazione degli operatori (codici di condotta, sistemi di composizione stragiudiziale delle controversie, ecc.), anche intraprese a livello di categoria o concordate con le associazioni rappresentative dell'utenza, rappresentano un utile strumento di integrazione della disciplina. Tali iniziative, contribuendo a definire e a diffondere modelli di comportamento funzionali al miglioramento dei rapporti con i clienti, innalzano il grado di condivisione e di effettività della normativa in materia di trasparenza.

Quest'ultima, inoltre, si affianca alle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti previste da altri comparti dell'ordinamento, quali, ad esempio, le norme sulla distribuzione di prodotti di altri settori (mobiliare, assicurativo, ecc.), sulle clausole vessatorie contenute nel codice civile (artt. 1469-bis ss.), sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali (d.lgs. 15 gennaio 1992, n. 50), sul commercio elettronico (d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70).

Nello svolgimento delle proprie attività gli intermediari considerano l'insieme di queste discipline come un complesso regolamentare integrato e curano il rispetto della regolamentazione nella sua globalità. In particolare, qualora procedano alla distribuzione di servizi di altri soggetti, gli intermediari acquisiscono da questi ultimi gli strumenti per assolvere agli

obblighi previsti dalla disciplina sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti e adottano le misure necessarie per il rispetto di tale disciplina.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

- Titolo VI, del T.U. bancario, concernente la trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;
- deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, recante "la disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" (cfr. allegato A).

Si richiamano, inoltre:

- art. 144, comma 3, del T.U. bancario, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 116 del T.U. bancario o nelle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;
- art. 23, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U. della finanza), secondo cui le disposizioni del Titolo VI, Capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi di investimento né al servizio accessorio previsto dall'art. 1, comma 6, lett. f), del T.U. della finanza;
- D. lgs. 28 luglio 2000, n. 253, recante "Attuazione della direttiva 97/5/CE, sui bonifici transfrontalieri" e il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2001, n. 456 recante "criteri per la composizione degli organi decidenti e per lo svolgimento delle procedure di reclamo in materia di bonifici transfrontalieri";
- decreto del Ministro del Tesoro 8 luglio 1992, recante "Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo";
- deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000, recante "Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria".

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "elenco generale", l'elenco degli intermediari finanziari previsto dall'art. 106 del T.U. bancario, tenuto dall'Ufficio Italiano dei Cambi (UIC);
- "elenco speciale", l'elenco degli intermediari finanziari previsto dall'art. 107 del T.U. bancario, tenuto dalla Banca d'Italia;

- "IMEL", gli istituti di moneta elettronica previsti dall'art. 114-bis del T.U. bancario;
- "intermediari", gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale, nell'elenco speciale e gli IMEL;
- "cliente", qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con l'intermediario ([1]);
- "locale aperto al pubblico", il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo;
- "dipendenza", ciascun locale dell'intermediario aperto al pubblico;
- "offerta fuori sede", l'offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell'intermediario;
- "intermediario committente", l'intermediario per conto del quale è svolta un'offerta fuori sede;
- "tecniche di comunicazione a distanza", tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e dell'intermediario o di un suo incaricato;
- "prodotti complessi", schemi negoziali composti da due o più contratti tra loro collegati che realizzano un'unica operazione economica;
- "servizi accessori" i servizi, anche non strettamente connessi con il servizio principale (quali, ad esempio, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.), commercializzati congiuntamente a quest'ultimo, ancorché su base obbligatoria;
- "supporto durevole", qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
- "annuncio pubblicitario", messaggio, in qualsiasi modo diffuso, avente lo scopo di promuovere la vendita di prodotti e la prestazione di servizi;

---

1 Non rientrano nella definizione di cliente i seguenti soggetti: le banche; gli intermediari; gli IMEL; le imprese di assicurazione; le SIM, le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie; gli organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV); le società di gestione del risparmio (SGR); le società di gestione accentrata di strumenti finanziari; i fondi pensione; le Poste Italiane Spa; la Cassa Depositi e Prestiti; qualsiasi altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria.

- "bonifico transfrontaliero", le operazioni di bonifico come definite dall'art. 1, comma 1, lett. i), del d. lgs. 28 luglio 2000, n. 253 (2);
- "moneta elettronica", un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano agli intermediari (3) (4) (5).

2 I richiami all'operatività in bonifici transfrontalieri contenuti nelle presenti disposizioni sono fatti con riferimento alle definizioni di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 253/2000.

3 La disciplina si applica anche agli IMEL esteri che operano in Italia e agli intermediari esteri individuati nel decreto del Ministro del Tesoro del 28 luglio 1994 (Disciplina dell'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività finanziarie elencate all'art. 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 350).

4 Le disposizioni si applicano anche alle società finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario, ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18 del T.U. bancario ed operanti nel territorio dello Stato.

5 Ai soggetti iscritti nelle apposite sezioni dell'elenco generale di cui all'articolo 106 del T.U. bancario e ai mediatori creditizi le presenti disposizioni si applicano, in quanto compatibili, secondo le indicazioni fornite dall'UIC.

SEZIONE II
PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE

1. Premessa

Gli strumenti di pubblicità delle operazioni e dei servizi offerti e delle relative condizioni contrattuali sono:

- l'"avviso" contenente le "principali norme di trasparenza", atto a richiamare l'attenzione dei clienti sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a loro favore;
- il "foglio informativo", contenente informazioni analitiche sull'intermediario e su tassi, spese, oneri ed altre condizioni contrattuali nonché sui principali rischi tipici dell'operazione o del servizio;
- la copia completa dello schema di contratto che può essere richiesta dal cliente prima della conclusione del contratto;
- il documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, unito al testo del contratto.

Le disposizioni sugli strumenti di pubblicità si applicano alle operazioni e ai servizi indicati nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003 (6).

Gli obblighi di pubblicità relativi alle informazioni indicate nella presente sezione non possono essere assolti mediante rinvio agli usi.

Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.

2. Avviso

Gli intermediari espongono nei locali aperti al pubblico e mettono a disposizione dei clienti, mediante copia asportabile, un avviso denominato "principali norme di trasparenza", contenente l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela previsti ai sensi del Titolo VI del T.U. bancario.

L'avviso ha una veste grafica di facile identificazione e lettura ed è redatto in modo da facilitarne la consultazione e la comprensione da parte dei clienti. In ogni caso, affinché l'avviso risulti di facile e immediata

---

[6] Ai sensi dell'art. 3 della delibera del CICR del 4 marzo 2003, in relazione all'evoluzione dell'operatività degli intermediari e dei mercati, la Banca d'Italia può stabilire che altre operazioni e servizi siano riconducibili alle tipologie indicate nell'allegato alla delibera medesima.

lettura, vengono evitate informazioni che non riguardano gli strumenti di tutela del cliente.

Nell'avviso sono indicate, almeno, le seguenti informazioni:

- la disponibilità dei "fogli informativi" presso le dipendenze e per il tramite delle tecniche di comunicazione a distanza di cui si avvale l'intermediario e l'obbligo alla consegna del "foglio informativo" nei casi previsti;
- il diritto di ottenere copia del testo del contratto idonea per la stipula, che include un documento di sintesi, riepilogativo delle principali condizioni;
- il diritto di ricevere copia del contratto stipulato, che include il documento di sintesi;
- gli strumenti di tutela contrattuale relativi: all'obbligo di forma scritta del contratto; alla sostituzione automatica di clausole; al diritto di recesso in caso di variazioni sfavorevoli delle condizioni contrattuali; al diritto al rimborso della moneta elettronica non più utilizzata; ecc;
- il diritto di essere informati sulle variazioni sfavorevoli delle condizioni contrattuali e di ricevere le comunicazioni periodiche sull'andamento del rapporto;
- gli specifici diritti riconosciuti al consumatore dalla disciplina sul credito al consumo;
- le procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie eventualmente a disposizione del cliente e le modalità per accedervi.

E' opportuno che gli avvisi siano integrati con l'indicazione di altri strumenti di tutela approntati dall'ordinamento, quale, ad es., il diritto di recesso o di revoca della proposta nelle forme di legge, laddove questi siano previsti a favore del cliente da specifiche disposizioni.

3. Fogli informativi

Gli intermediari mettono a disposizione dei clienti "fogli informativi" contenenti una dettagliata informativa sull'intermediario, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche, sulle principali clausole contrattuali. E' assicurata piena coerenza tra le informazioni contenute nei fogli informativi e le clausole del contratto.

I fogli informativi sono datati e tempestivamente aggiornati. Nel caso di operazioni e servizi aventi analoga natura (es. finanziamenti a tasso fisso o variabile), gli intermediari redigono i relativi fogli informativi secondo modalità che favoriscono la comparazione delle condizioni contrattuali da parte del cliente.

Nel caso di prodotti complessi, gli intermediari predispongono un unico foglio informativo, relativo a tutte le componenti del prodotto offerto. Ove alcune delle componenti del prodotto non siano disciplinate dalle presenti disposizioni (ad esempio, perché aventi natura assicurativa), i fogli informativi fanno riferimento all'esistenza di tali componenti e rinviano agli eventuali strumenti di trasparenza per esse stabiliti dalle normative di settore. In ogni caso, il foglio informativo riporta tutti i costi che il cliente deve sostenere, a qualsiasi titolo, in relazione al prodotto complesso.

L'acquisto di prodotti complessi da parte di consumatori ([7]) è preceduto dalla consegna del foglio informativo al cliente ([8]). L'intermediario acquisisce attestazione dell'avvenuta consegna su una copia del foglio informativo stesso, che conserva agli atti.

I fogli informativi sono asportabili e messi a disposizione dei clienti nei locali aperti al pubblico, anche mediante l'utilizzo di apparecchiature tecnologiche, purché consentano facilità di accesso e la possibilità di stampa delle informazioni.

Copia dei fogli informativi è conservata dall'intermediario, anche avvalendosi di tecniche che consentano la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate, per cinque anni.

3.1 Struttura dei fogli informativi

Al fine di rendere più efficace l'informativa nei confronti dei clienti e agevolare la comparazione tra le offerte, i fogli informativi sono strutturati nelle seguenti sezioni:

- informazioni sull'intermediario. Sono forniti i dati identificativi dell'intermediario, tra i quali: denominazione e forma giuridica; sede legale e sede amministrativa; eventuale indirizzo telematico; codice ABI; numero di iscrizione nell'elenco generale , nell'elenco speciale o nell'albo degli IMEL; gruppo di appartenenza; numero di iscrizione al registro delle imprese ([9]); capitale sociale e riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato; per gli intermediari esteri, le eventuali autorità di vigilanza estere competenti;
- caratteristiche e rischi tipici dell'operazione o del servizio. Viene data una descrizione sintetica della struttura e della funzione economica

7 Per consumatore si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

8 L'obbligo di consegna del foglio informativo non si applica ai contratti di finanziamento associati, anche congiuntamente, a contratti: a) di fornitura o di acquisto di beni o servizi non aventi natura finanziaria; b) di assicurazione dei beni forniti o acquistati o posti a garanzia del finanziamento; c) di assicurazione o di garanzia intesi ad assicurare al finanziatore il rimborso totale o parziale del credito.

9 Trattandosi di intermediario estero, numero di iscrizione ad altro registro corrispondente.

dell'operazione o del servizio, anche alla luce dell'eventuale connessione con altri servizi e operazioni offerti dall'intermediario o dal altro soggetto. Questa sezione specifica l'esistenza di eventuali servizi accessori offerti unitamente a quello pubblicizzato, anche se aventi carattere opzionale.

Sono descritti altresì i principali rischi, di carattere generico o specifico, connessi con l'operazione o il servizio: es., rischi di tasso di interesse, di cambio; rischi connessi con meccanismi di indicizzazione o con eventuali componenti derivative;

- condizioni economiche del servizio o dell'operazione ([10]). Sono indicati il prezzo e ogni altro onere, commissione o spesa, (ivi incluse le spese postali, di scritturazione contabile, di istruttorie), comunque denominati, gravanti sui clienti ([11]), anche con riferimento a quelli da sostenere in occasione dello scioglimento del rapporto; penali;

  In particolare, per le operazioni di finanziamento, vengono indicati: tassi di interesse ([12]); periodicità e modalità di calcolo degli interessi ([13]); interessi di mora; per le condizioni connesse con l'andamento di parametri variabili (ad es., tasso d'interesse variabile), criteri di indicizzazione ([14]); ove previsti, TAEG o indicatore sintetico di costo (cfr. par. 9 della presente Sezione);

  Con specifico riferimento alle operazioni di bonifico vengono indicate le modalità di calcolo delle commissioni e spese a carico del cliente; l'eventuale data di valuta applicata dall'intermediario e il tasso di cambio;

- clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio. Le informazioni di questa sezione sono volte a richiamare l'attenzione del cliente su clausole non strettamente economiche contenute nel contratto. Sono riportate (anche in sintesi) le clausole recanti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente ([15]), tra cui

---

[10] Le condizioni sono indicate nella misura massima se a favore dell'intermediario e nella misura minima se a favore del cliente.

[11] Tali voci sono riportate anche se relative a servizi o prodotti accessori ai servizi o alle operazioni ai quali si riferisce il foglio informativo, se la loro fornitura è connessa, anche su base opzionale, a questi ultimi.

[12] Per le operazioni di leasing finanziario, è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi.

[13] Nelle operazioni di finanziamento il calcolo degli interessi è eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile.

[14] In presenza di criteri di indicizzazione è opportuno riportare esemplificazioni con recenti valori assunti dal parametro di riferimento.

[15] Resta ferma la disciplina in materia di clausole vessatorie stabilita dagli artt. 1469-bis e ss. del codice civile.

quelle riguardanti: il recesso; il rimborso della moneta elettronica; i termini di esecuzione delle operazioni (ad esempio, per i contratti di finanziamento, i tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate); i tempi di chiusura del rapporto; i termini per l'esercizio di facoltà o per l'adempimento di obblighi; il rinnovo tacito del contratto alla scadenza; l'accettazione di contratti accessori; gli esoneri di responsabilità a favore dell'intermediario; il foro competente, gli organi e le procedure per la composizione stragiudiziale delle controversie ; sono inoltre indicate tutte le clausole che possono costituire oggetto di variazione unilaterale, con la specificazione del diritto dell'intermediario di variarle.

Per le clausole più complesse, la sezione può riportare integralmente il testo delle clausole stesse.

In questa sezione è indicato se i contratti relativi all'operazione o al servizio pubblicizzati sono conformi a schemi standard raccomandati da istituzioni comunitarie, concordati dalle associazioni di categoria ovvero previsti da codici di condotta.

* * *

I fogli informativi riportano una legenda esplicativa delle principali nozioni in essi riportate (ad esempio, tasso di mora, valuta, parametri di indicizzazione impiegati, ecc.).

Ai sensi dell'art. 5, comma 3 della delibera del CICR del 4 marzo 2003, la Banca d'Italia può prescrivere che il dettaglio dei fogli informativi sia graduato in relazione alla diffusione e alla complessità delle operazioni e dei servizi. La Banca d'Italia si riserva di prescrivere, valutate le prassi di mercato, schemi uniformi di fogli informativi per singole tipologie di operazioni e di servizi.

4. Offerta fuori sede

Nel caso di offerta fuori sede, anche se realizzata attraverso soggetti terzi ([16]), i fogli informativi riportano, oltre alle informazioni sull'intermediario committente, i dati e la qualifica ([17]) del soggetto che entra in rapporto con il cliente ed eventuali costi ed oneri aggiuntivi derivanti da tale modalità di offerta.

---

16 Nel caso di distribuzione di prodotti e servizi finanziari degli intermediari iscritti nell'elenco speciale, cfr. Circolare n. 216, Parte I, Cap. IV, par. 6.

17 Per i soggetti iscritti in albi o elenchi, sono riportati anche gli estremi dell'iscrizione.

Il soggetto - che procede all'offerta è tenuto a consegnare al cliente, prima della conclusione del contratto, l'avviso contenente le "principali norme di trasparenza" e il foglio informativo [18]. L'intermediario acquisisce dal cliente un'attestazione dell'avvenuta consegna che conserva agli atti. Tale previsione non si applica nelle ipotesi in cui il soggetto incaricato dell'offerta sia una banca o un intermediario, fermo restando quanto stabilito nel paragrafo 3 [19].

L'intermediario committente fornisce ai soggetti che effettuano l'offerta fuori sede (anche se si tratta di una banca o di un intermediario) i dati e la documentazione necessari per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità, in conformità delle previsioni di cui alla presente Sezione.

L'intermediario committente verifica che il soggetto incaricato dell'offerta rispetti gli obblighi di trasparenza previsti dalla presente sezione. In particolare, qualora l'"avviso" e il "foglio informativo" siano redatti a cura del soggetto incaricato dell'offerta, l'intermediario committente ne accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la loro idoneità a conseguire pienamente le finalità della disciplina in materia di trasparenza.

L'intermediario che offre i prodotti e i servizi di un altro intermediario bancario, finanziario o di un altro soggetto tenuto a rispettare le disposizioni di trasparenza ai sensi dell'art. 13 della delibera del CICR del 4 marzo 2003, controlla – prima di procedere all'offerta - la completezza delle informazioni ricevute e l'idoneità delle medesime a conseguire pienamente le finalità della disciplina in materia di trasparenza.

5. Tecniche di comunicazione a distanza

Quando gli intermediari e gli altri soggetti incaricati dell'offerta di operazioni o servizi finanziari si avvalgano di tecniche di comunicazione a distanza, l'avviso e i fogli informativi sono messi a disposizione mediante tali tecniche su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il cliente.

La messa a disposizione avviene prima che il cliente sia vincolato dal contratto o dall'offerta.

Se il contratto viene concluso su richiesta del cliente utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere l'avviso e il foglio informativo, l'intermediario mette a disposizione del

[18] L'obbligo della consegna dell'"avviso" e del foglio informativo non si applica alla moneta elettronica realizzata attraverso carte "usa e getta".

[19] L'esenzione dall'obbligo della consegna al cliente del foglio informativo vale solo per i casi in cui l'offerta avvenga presso le dipendenze del soggetto incaricato.

cliente l'avviso e il foglio informativo subito dopo la conclusione del contratto [20].

Con specifico riferimento alla rete Internet o a sistemi analoghi, l'"avviso delle principali norme di trasparenza" e i "fogli informativi" sono accessibili direttamente dalla pagina di apertura del sito utilizzato (home-page) e, mediante collegamento ipertestuale, da ogni pagina del sito dedicata ai rapporti commerciali con i clienti.

I fogli informativi sono integrati con l'indicazione dei costi e degli oneri specifici connessi con il mezzo di comunicazione utilizzato nonché dei recapiti che permettono di contattare rapidamente l'intermediario e di comunicare efficacemente con lo stesso.

Gli intermediari comunicano alla Banca d'Italia l'indirizzo dei siti Internet eventualmente utilizzati, nei confronti dei clienti residenti in Italia, per la promozione o il collocamento di prodotti finanziari (con esclusione degli annunci pubblicitari) ovvero per l'operatività con i clienti stessi. Gli intermediari finanziari iscritti solo nell'elenco generale inoltrano tale comunicazione all'UIC.

6. Annunci pubblicitari

Gli annunci pubblicitari devono essere chiaramente riconoscibili come tali. In particolare, essi specificano:

- la propria natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale;
- che per le condizioni contrattuali è necessario fare riferimento ai "fogli informativi", indicando le modalità in cui questi ultimi sono messi a disposizione dei clienti.

Gli annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento nei quali l'intermediario dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, indicano – ove previsti – il TAEG o l'indicatore sintetico di costo, specificando il relativo periodo di validità [21].

7. Informazione precontrattuale [22]

Prima della conclusione del contratto, l'intermediario consegna al cliente che ne abbia fatto richiesta una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula [23].

---

20 Tale previsione non si applica all'ipotesi di operazioni e servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti già stipulati.

21 Il periodo di validità indica il periodo nel quale l'intermediario pratica le condizioni pubblicizzate.

22 Le disposizioni in materia di informativa precontrattuale e contrattuale non si applicano alle emissioni di moneta elettronica realizzate attraverso carte "usa e getta".

La consegna della copia non impegna le parti alla stipula del contratto.

Il diritto del cliente di ottenere copia del testo contrattuale non può essere sottoposto a termini o condizioni [24].

L'intermediario acquisisce un'apposita attestazione in calce allo schema contrattuale nella quale il cliente dichiara se intende avvalersi o meno di tale diritto. Ove le parti addivengano alla conclusione del contratto, l'attestazione è conservata dall'intermediario.

In caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia consegnata al cliente, l'intermediario prima della stipula del contratto ne dà informativa al cliente stesso e, su richiesta di quest'ultimo, consegna una copia completa del nuovo testo contrattuale idonea per la stipula.

In caso di offerta fuori sede attraverso soggetti terzi, questi ultimi sono sottoposti agli obblighi previsti dal presente paragrafo.

Quando si adoperano tecniche di comunicazione a distanza, il testo contrattuale comprensivo delle condizioni generali di contratto è fornito al cliente in forma cartacea o su altro supporto durevole.

8. Documento di sintesi

Al contratto è unito un documento di sintesi, volto a fornire al cliente una chiara evidenza delle più significative condizioni contrattuali ed economiche.

Il documento di sintesi costituisce il frontespizio del contratto ed è redatto secondo modalità, anche grafiche, di immediata percezione e comprensione.

Esso riproduce lo schema del foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio, con opportuni adattamenti, riportando le condizioni economiche e le clausole contrattuali praticate al cliente; possono essere omesse le informazioni riguardanti l'intermediario, quelle relative alle caratteristiche e ai rischi dell'operazione o del servizio.

9. Indicatore sintetico di costo

Il contratto e il documento di sintesi di cui al paragrafo 8 della presente sezione riportano un "indicatore sintetico di costo" (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG),

---

23 L'adempimento è necessario per i contratti stipulati in forma scritta. La copia da consegnare al cliente comprende il testo delle condizioni generali di contratto.

24 La consegna della copia del contratto idonea per la stipula può essere subordinata al pagamento da parte del cliente di un rimborso delle spese.

ai sensi dell'art. 122 del T.U. bancario e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno ad oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR 4 marzo 2003 ([25]):

- mutui;
- altri finanziamenti ([26])

Alle operazioni di credito al consumo si applicano le disposizioni sul TAEG previste ai sensi del Capo II del Titolo VI del T.U. bancario.

[25] Il novero delle operazioni e dei servizi soggetti all'obbligo di rendere noto l'ISC è suscettibile di variazione per tenere conto dell'evoluzione della prassi operativa.

[26] Nella categoria "altri finanziamenti" rientrano ad esempio i prestiti personali ed i prestiti finalizzati.

SEZIONE III
CONTRATTI

1. Premessa

La presente Sezione contiene disposizioni in materia di forma e contenuto minimo del contratto e di conclusione dei contratti mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Le disposizioni della presente Sezione si applicano a tutte le operazioni e a tutti i servizi finanziari offerti dagli intermediari in Italia (incluso il credito al consumo), anche se non ricompresi nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003 ([27]).

Restano rimesse ai rapporti fra intermediario e cliente e, in ultima analisi, alle valutazioni dell'autorità giudiziaria le questioni relative alla validità dei contratti o di singole clausole.

2. Forma dei contratti

I contratti sono redatti per iscritto e una copia, comprensiva delle condizioni generali del contratto, è consegnata al cliente. La consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente sulla copia del contratto conservata dall'intermediario.

Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

La forma scritta non è obbligatoria:

a) per operazioni e servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto ([28]);

b) per le operazioni e i servizi prestati in via occasionale — quali, ad esempio, ordini di pagamento a favore di terzi, acquisto e vendita di valuta estera — purché il valore complessivo della transazione non ecceda 5.000 euro e a condizione che l'intermediario:

1) mantenga evidenza dell'operazione compiuta;

---

27 Le presenti disposizioni non si applicano ai servizi di investimento, al servizio accessorio previsto dall'art. 1, comma 6, lett. f), del T.U. della finanza (consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari).

28 Restano comunque soggette all'obbligo della forma scritta le modifiche o integrazioni del contratto redatto per iscritto.

2) consegni o invii tempestivamente al cliente conferma scritta dell'operazione, indicando il prezzo praticato, le commissioni e le spese addebitate [29];

c) alle emissioni di moneta elettronica attraverso carte "usa e getta".

Successivamente all'esecuzione di un bonifico gli intermediari sono tenuti a fornire a ciascun cliente una chiara e completa informativa scritta sull'operazione [30], eventualmente anche per via elettronica, a meno che questi non vi rinunci espressamente.

Per i bonifici transfrontalieri, se l'ordinante ha specificato che le spese relative al bonifico sono in tutto o in parte a carico del beneficiario, quest'ultimo deve esserne informato dal proprio intermediario; inoltre, in caso di conversione di valute, l'intermediario che effettua la conversione informa il cliente del tasso di cambio utilizzato.

3. Contenuto dei contratti

I contratti indicano il tasso d'interesse [31] e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Sono indicate, oltre alle commissioni spettanti all'intermediario, le voci di spesa a carico del cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni di cui alla Sezione IV delle presenti disposizioni (Comunicazioni alla clientela). Il testo del contratto riporta almeno le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo.

Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelle pubblicizzate nei fogli informativi [32].

---

[29] Restano fermi gli obblighi di pubblicità e l'applicazione dell'art. 117, commi 6 e 7, del T.U. bancario.

[30] L'informativa contiene le seguenti informazioni minimali: a) un riferimento che consenta al cliente di identificare il bonifico; b) l'importo iniziale del bonifico; c) l'importo di tutte le spese e le commissioni a carico del cliente; d) l'eventuale data di valuta applicata.

[31] Per le operazioni di leasing finanziario, è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi.

[32] Nella suddetta ipotesi e nel caso in cui il contratto non indichi il tasso di interesse ovvero ogni altro prezzo e condizione praticati (inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora), si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

Nel caso in cui il contratto contenga clausole di indicizzazione, è indicato il valore del parametro al momento della conclusione del contratto.

La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente.

Nel caso in cui alcuni degli elementi che concorrono alla determinazione del costo complessivo dell'operazione dipendano dalla quotazione di titoli o dall'andamento di valute ad una data futura ovvero non siano comunque individuabili al momento della redazione del contratto scritto, nello stesso devono essere in ogni caso indicati gli elementi per la determinazione delle suddette componenti di costo.

Qualora il contratto sia stipulato in forma diversa da quella scritta, secondo quanto previsto dal paragrafo 2 della presente sezione, gli elementi di calcolo devono essere indicati, oltre che nei fogli informativi, anche nella comunicazione di conferma dell'operazione, ove prevista.

Con particolare riferimento ai tassi di interesse, i contratti indicano la periodicità di capitalizzazione e, nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale, il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Per i contratti di finanziamento, nell'indicazione del tasso rapportato su base annua non si tiene conto degli eventuali interessi di mora applicati sulle rate di rimborso non pagate alla scadenza. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.

Ai contratti di credito al consumo si applicano le disposizioni previste dall'art. 124 del T.U. bancario.

4. Utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza

La stipula di contratti mediante tecniche di comunicazione a distanza è ammessa nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal paragrafo 2 della presente Sezione.

Nel caso di utilizzo di strumenti informatici o telematici, il requisito della forma scritta è soddisfatto quando sono rispettate le condizioni previste dal D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445.

In ogni momento del rapporto il cliente ha diritto di ricevere copia cartacea del contratto.

Nella conclusione dei contratti mediante strumenti informatici o telematici, gli intermediari osservano, oltre alla disciplina prevista dalle presenti disposizioni, anche le disposizioni legislative o regolamentari specificamente previste per l'utilizzo di tali tecniche (quali, ad esempio, quelle attuative della direttiva 2002/65/CE, in materia di vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori, o quelle in materia di "commercio elettronico" contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70).

SEZIONE IV
COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA

1. Premessa

La disciplina in materia di comunicazione delle variazioni contrattuali sfavorevoli alla clientela non interferisce con quella riguardante l'efficacia e la validità delle singole clausole contrattuali, la cui valutazione è rimessa all'autorità giudiziaria.

Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano a tutte le operazioni e a tutti i servizi finanziari offerti dagli intermediari (incluso il credito al consumo) anche se non ricompresi nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003 ([33]).

2. Comunicazione delle variazioni contrattuali sfavorevoli alla clientela

L'intermediario comunica per iscritto presso il domicilio indicato dal cliente le variazioni unilaterali apportate alle clausole del contratto, qualora sfavorevoli al cliente medesimo ([34]).

L'intermediario utilizza un documento di sintesi, che aggiorna quello unito al contratto ai sensi della Sezione II, paragrafo 8 delle presenti disposizioni, nel quale, anche mediante opportuni accorgimenti grafici (ad esempio, diverso colore o formato del carattere), sono chiaramente poste in evidenza le variazioni intervenute nelle singole condizioni economiche e/o contrattuali. Il documento è datato e progressivamente numerato. Esso contiene l'avvertenza che la comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 118 del T.U. bancario e l'indicazione del termine per l'esercizio del diritto di recesso.

Le variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato ([35]), come previsto dalla delibera del CICR del 4 marzo 2003, possono essere comunicate in forma impersonale, mediante l'inserzione di appositi avvisi

---

[33] Le presenti disposizioni non si applicano ai servizi di investimento, al servizio accessorio previsto dall'art. 1, comma 6, lett. f), del T.U. della finanza (consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari).

[34] Le variazioni in senso sfavorevole sono valutate con separato riferimento a ciascuna condizione o clausola, senza considerare eventuali vantaggi compensativi derivanti dalla contestuale modifica di altre condizioni o clausole. Le variazioni che riguardano parametri di indicizzazione sono sempre comunicate al cliente. Non sono soggette all'obbligo le variazioni di tasso conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime.

[35] Per variazioni generalizzate si intendono quelle relative a una categoria omogenea di operazioni e servizi, accessibili da parte di tutti i clienti.

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle variazioni, queste ultime sono rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione. Le variazioni sono comunque comunicate individualmente al cliente alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche (ad esempio, rendiconto) o di quelle riguardanti operazioni specifiche (ad esempio, comunicazioni relative all'effettuazione di bonifici).

Le variazioni unilaterali sfavorevoli al cliente – apportate al singolo rapporto ovvero generalizzate – non possono avere effetto anteriore a quello della loro comunicazione al cliente ovvero per quelle generalizzate dalla loro pubblicazione.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dalla pubblicazione, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Per i rapporti in cui non sia possibile l'individuazione del cliente (ad esempio, moneta elettronica anonima), gli intermediari adempiono all'obbligo di comunicazione mediante affissione di un avviso nei locali aperti al pubblico.

Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente paragrafo sono inefficaci.

3. Comunicazioni periodiche alla clientela.

Nei contratti di durata gli intermediari forniscono per iscritto ai clienti, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta l'anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento.

La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del documento di sintesi delle condizioni contrattuali.

Il rendiconto indica tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto.

Il documento di sintesi, datato e progressivamente numerato, aggiorna quello unito al contratto (Sezione II, paragrafo 8, delle presenti disposizioni) e riporta tutte le condizioni in vigore, anche nel caso in cui esse non siano variate rispetto alla comunicazione precedente ovvero siano state modificate in senso favorevole al cliente e, pertanto, non abbiano formato oggetto di apposita comunicazione di cui al precedente paragrafo 2 ([36]).

---

[36] Nei contratti di finanziamento in cui le condizioni contrattuali non siano modificabili, il documento di sintesi può limitarsi all'indicazione delle condizioni strettamente economiche.

4. Richiesta di documentazione su singole operazioni

Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Gli intermediari indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese.

5. Tecniche di comunicazione a distanza

Nelle ipotesi in cui l'intermediario si avvalga nell'operatività con i clienti di strumenti telematici, le parti possono pattuire che le comunicazioni siano fornite esclusivamente attraverso un particolare mezzo di comunicazione (ad esempio, invio mediante posta elettronica o possibilità di accesso alle comunicazioni sul sito Internet dell'intermediario), purché la relativa clausola sia espressamente accettata da parte del cliente. In detta ipotesi, i termini per l'esercizio del diritto di recesso o per la contestazione del rendiconto decorrono dalla ricezione della comunicazione ([37]), a condizione che nella comunicazione siano contenuti l'avvertimento che la stessa è effettuata ai sensi degli articoli 118 e 119 del T.U. bancario e l'indicazione del termine per l'esercizio dei relativi diritti.

Qualora l'intermediario utilizzi la rete Internet o sistemi analoghi, gli avvisi concernenti le variazioni generalizzate, fermi restando gli adempimenti previsti al paragrafo 2, sono pubblicati sui relativi siti, con adeguata evidenza, in modo che le comunicazioni alla clientela siano facilmente accessibili, mediante collegamento ipertestuale, da ogni pagina del sito dedicato ai rapporti commerciali con i clienti.

In ogni momento del rapporto il cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.

I costi connessi all'utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza, all'invio di copia cartacea della documentazione ovvero al cambiamento della tecnica utilizzata formano oggetto di specifica informativa al cliente.

In ogni ipotesi di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell'ambito delle comunicazioni ai clienti previste dalla presente Sezione, le informazioni sono fornite al cliente su supporto durevole.

---

[37] Per ricezione si intende la possibilità per il cliente di accedere al contenuto della comunicazione.

SEZIONE V
CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 128 del T.U. bancario, la Banca d'Italia, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso gli intermediari ([38]).

Nel caso di inosservanza degli obblighi di pubblicità, sono applicate sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 144 del T.U. bancario.

[38] I controlli nei confronti degli intermediari iscritti nel solo elenco generale di cui all'art. 106 del T.U. bancario sono effettuati dall'UIC.

ALLEGATO A

DELIBERAZIONE DEL CICR 4 MARZO 2003.
Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (*).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

VISTI i titoli I e VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (testo unico bancario);

VISTO l'articolo 115, comma 1, del testo unico bancario, secondo cui le disposizioni di cui al capo I del titolo VI si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari;

VISTE le disposizioni che dichiarano applicabile ad altre operazioni la normativa di trasparenza dettata ai sensi del titolo VI del testo unico bancario e, in particolare, gli articoli 123 e 124 del medesimo testo unico bancario, l'articolo 16, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente l'attività di mediazione creditizia, il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, concernente i servizi di bancoposta;

VISTO l'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (testo unico dell'intermediazione finanziaria), secondo cui le disposizioni del titolo VI del testo unico bancario non si applicano ai servizi di investimento né al servizio accessorio previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera f), del medesimo decreto;

VISTO l'articolo 116, comma 3, del testo unico bancario, che attribuisce al CICR il potere di dettare disposizioni in materia di pubblicità delle operazioni e dei servizi;

VISTO l'articolo 117, comma 2, del testo unico bancario, che attribuisce al CICR il potere di dettare disposizioni in materia di forma dei contratti;

VISTO l'articolo 118, comma 1, del testo unico bancario, che attribuisce al CICR il potere di stabilire modi e termini delle comunicazioni al cliente delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali;

VISTO l'articolo 119, comma 1, del testo unico bancario, che attribuisce al CICR il potere di indicare il contenuto e le modalità delle comunicazioni periodiche alla clientela;

VISTO l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, recante attuazione della direttiva 97/5/CE sui bonifici transfrontalieri;

VISTO l'art. 55 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria

---

* Pubblicata in G. U. del 27 marzo 2003, n. 72 – serie generale.

2001), recante attuazione delle direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE, in materia di istituti di moneta elettronica;

CONSIDERATA l'esigenza di emanare disposizioni volte ad assicurare che alla clientela sia fornita una informazione chiara ed esauriente sulle condizioni e sulle caratteristiche delle operazioni e dei servizi offerti;

CONSIDERATO che la comparabilità tra le diverse offerte favorisce l'efficienza e la competitività del sistema finanziario;

RITENUTO che l'evoluzione dell'operatività degli intermediari e della tecnologia impongono un costante adeguamento della disciplina di trasparenza, anche mediante disposizioni della Banca d'Italia;

SULLA PROPOSTA della Banca d'Italia, formulata sentito l'UIC ai sensi dell'articolo 127 del testo unico bancario;

DELIBERA:

SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini della presente delibera si definiscono:

a) "testo unico bancario", il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

b) "intermediari", le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del testo unico bancario;

c) "tecniche di comunicazione a distanza", le tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e dell'intermediario o di un suo incaricato;

d) "offerta fuori sede", l'offerta svolta in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'intermediario.

Articolo 2
(Criteri generali)

1. Le informazioni previste dalla presente delibera sono rese alla clientela, con modalità adeguate alla forma di comunicazione utilizzata, in modo chiaro ed esauriente, avuto anche riguardo alle caratteristiche dei rapporti e dei destinatari.

SEZIONE II
PUBBLICITA' E CONTRATTI

Articolo 3
(Operazioni e servizi)

1. Le disposizioni in materia di pubblicità, previste dagli articoli da 4 a 9, si applicano alle operazioni e ai servizi indicati nell'allegato alla presente delibera. In relazione all'evoluzione dell'operatività degli intermediari e dei mercati, la Banca d'Italia può stabilire che altre operazioni e servizi siano riconducibili alle tipologie indicate nell'allegato medesimo.

Articolo 4
(Avviso)

1. In conformità delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, gli intermediari espongono nei locali aperti al pubblico e mettono a disposizione della clientela un avviso denominato "principali norme di trasparenza", contenente l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela previsti ai sensi del titolo VI del testo unico bancario.

Articolo 5
(Fogli informativi)

1. Gli intermediari mettono a disposizione della clientela "fogli informativi" contenenti informazioni sull'intermediario, su tassi, spese, oneri e altre condizioni contrattuali nonché sui principali rischi tipici dell'operazione o del servizio.

2. I fogli informativi sono datati e tempestivamente aggiornati; copia dei fogli è conservata dall'intermediario per cinque anni.

3. La Banca d'Italia può prescrivere che il dettaglio dei fogli informativi sia graduato in relazione alla diffusione e alla complessità delle operazioni e dei servizi.

4. La Banca d'Italia può individuare operazioni e servizi per i quali, in ragione della particolare complessità, l'intermediario è tenuto a consegnare al cliente il foglio informativo prima della conclusione del contratto.

Articolo 6
(Offerta fuori sede e tecniche di comunicazione a distanza)

1. Nel caso di offerta fuori sede, il soggetto che procede all'offerta consegna al cliente l'avviso e i fogli informativi di cui agli articoli 4 e 5 prima della conclusione del contratto.

2. Qualora l'intermediario si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, l'avviso e i fogli informativi sono messi a disposizione della clientela anche mediante tali tecniche.

Articolo 7
(Annunci pubblicitari)

1. Gli annunci pubblicitari, comunque effettuati, con cui l'intermediario rende nota la disponibilità di operazioni e servizi, specificano la propria natura di messaggio pubblicitario e indicano che i fogli informativi sono a disposizione della clientela.

Articolo 8
(Informazione precontrattuale)

1. Prima della conclusione del contratto il cliente ha diritto di ottenerne una copia completa per una ponderata valutazione del contenuto. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto.

Articolo 9
(Informazione contrattuale)

1. Al contratto è unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima.

Articolo 10
(Forma dei contratti)

1. La Banca d'Italia può individuare forme diverse da quella scritta per le operazioni e i servizi effettuati sulla base di contratti redatti per iscritto, nonché per le operazioni e i servizi, oggetto di pubblicità ai sensi della presente delibera, che hanno carattere occasionale ovvero comportano oneri di importo contenuto per il cliente.

SEZIONE III
COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA

Articolo 11
(Comunicazioni delle variazioni contrattuali sfavorevoli alla clientela)

1. Nei contratti di durata, le variazioni sfavorevoli al cliente, riguardanti tassi di interesse, prezzi e altre condizioni delle operazioni e dei servizi, sono comunicate al cliente con la chiara evidenziazione delle variazioni intervenute.

2. Le variazioni sfavorevoli generalizzate possono essere comunicate alla clientela in modo impersonale, mediante apposite inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, anche ai fini dell'esercizio del diritto di recesso previsto dall'articolo 118, comma 3, del testo unico bancario.

3. Le variazioni di cui al comma 2 sono in ogni caso comunicate individualmente al cliente alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche o di quelle riguardanti operazioni specifiche.

4. Le modifiche di tasso conseguenti a variazioni di parametri contrattualmente previsti e indipendenti dalla volontà delle parti non sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo.

5. La Banca d'Italia emana disposizioni relative al contenuto e alle modalità delle comunicazioni.

Articolo 12
(Comunicazioni periodiche)

1. Nei contratti di durata, gli intermediari forniscono periodicamente alla clientela comunicazioni analitiche sullo svolgimento del rapporto. In ogni comunicazione sono indicati il tasso di interesse e le altre condizioni in vigore.

2. La Banca d'Italia emana disposizioni relative al contenuto e alle modalità delle comunicazioni.

SEZIONE IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13
(Disposizioni di attuazione)

1. La Banca d'Italia emana disposizioni di attuazione della presente delibera.

Per gli intermediari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, le disposizioni sono emanate sentito l'UIC.

2. Le disposizioni della presente delibera e quelle di attuazione emanate dalla Banca d'Italia si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti iscritti nelle apposite sezioni dell'elenco generale di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, ai soggetti che esercitano il credito al consumo di cui all'articolo 121, comma 2, lett. c), del testo unico bancario, ai mediatori creditizi di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, a Poste Italiane S.p.A., per le sole attività di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 e agli istituti di moneta elettronica, di cui agli articoli 114-bis e seguenti del testo unico bancario, introdotti dall'art. 55 della legge 1° marzo 2002, n. 39. Le valutazioni di compatibilità delle disposizioni sono rimesse alle rispettive autorità di controllo.

Articolo 14
(Disposizioni transitorie)

1. E' abrogato, ai sensi dell'articolo 161, comma 5, del testo unico bancario, il decreto del Ministro del tesoro 24 aprile 1992, recante "Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari".

2. La presente delibera e le disposizioni di attuazione, che la Banca d'Italia emanerà entro centoventi giorni dalla pubblicazione della delibera medesima, entreranno in vigore il 1° ottobre 2003.

3. Ai rapporti in essere alla data di cui al comma 2 si applicano i criteri generali e le previsioni in materia di comunicazioni alla clientela contenuti nella presente delibera e nelle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.

4. La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO

OPERAZIONI E SERVIZI

— depositi

— obbligazioni

— certificati di deposito e buoni fruttiferi

— altri titoli di debito

— mutui

— aperture di credito

— anticipazioni bancarie

— crediti di firma

— sconti di portafoglio

— leasing finanziario

— factoring

— altri finanziamenti

— garanzie ricevute

— conti correnti di corrispondenza

— incassi e pagamenti

— emissione e gestione di mezzi di pagamento

— emissione di moneta elettronica

— versamento e prelievo di contante presso sportelli automatici

— acquisto e vendita di valuta estera

— intermediazione in cambi

— custodia e amministrazione di strumenti finanziari

— locazione di cassette di sicurezza

CAPITOLO XIV
SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Premessa

Per le procedure relative all'applicazione delle sanzioni amministrative agli IMEL, si rinvia al provvedimento della Banca d'Italia del 3 settembre 2003 riportato nell'allegato al presente Capitolo.

ALLEGATO

PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DEL 3 SETTEMBRE 2003 IN MATERIA DI PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE (*)

Il Testo unico bancario e il Testo unico della finanza individuano le sanzioni amministrative applicabili nei casi di violazione delle norme contenute nei medesimi Testi unici ovvero nelle relative disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza e disciplinano le procedure che conducono all'adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi (art. 145 del Testo unico bancario e art. 195 del Testo unico della finanza).

La procedura disciplinata dall'art. 145 del Testo unico bancario rappresenta il modello di riferimento nella disciplina sanzionatoria dell'ordinamento finanziario. A tale procedura, infatti, si ispira quella relativa alle violazioni di norme in tema di attività di intermediazione mobiliare, contenuta nell'art. 195 del Testo unico della finanza.

Quest'ultima procedura sanzionatoria, in considerazione della ripartizione delle funzioni di vigilanza nel settore dell'intermediazione mobiliare tra la Banca d'Italia e la Consob, presenta taluni tratti distintivi rispetto a quella disciplinata dal Testo unico bancario.

In particolare, la procedura ex art. 195 del Testo unico della finanza è avviata su proposta della Banca d'Italia o della Consob, sulla base di accertamenti relativi ad aspetti rientranti nella rispettiva sfera di competenza.

In relazione all'evoluzione del quadro normativo, all'esperienza maturata in sede di applicazione della disciplina e agli indirizzi giurisprudenziali in materia, si rende necessario prevedere una disciplina compiuta e aggiornata delle diverse fasi in cui si articola l'iter per l'applicazione di sanzioni amministrative.

Le disposizioni riportate in allegato trovano applicazione nei confronti dei soggetti che operano presso i seguenti intermediari non bancari:

I) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del Testo unico bancario e istituti di moneta elettronica (IMEL);

II) società di intermediazione mobiliare (SIM), società di gestione del risparmio (SGR) e società di investimento a capitale variabile (SICAV).

---

* Pubblicato in G.U. del 22 settembre 2003, n. 220 - serie generale.

La procedura relativa agli intermediari sub I) è disciplinata dall'art. 145 del Testo unico bancario, mentre quella relativa agli intermediari sub II) è disciplinata dall'art. 195 del Testo unico della finanza.

Le fasi salienti delle predette procedure sono le seguenti [1]:

a) contestazione delle irregolarità da parte della Banca d'Italia;

b) presentazione delle controdeduzioni da parte dei soggetti interessati;

c) valutazione delle controdeduzioni da parte della Banca d'Italia ed eventuale proposta di irrogazione delle sanzioni al Ministro dell'Economia e delle Finanze;

d) emanazione del decreto sanzionatorio da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

e) comunicazione del decreto sanzionatorio ai soggetti interessati e all'intermediario responsabile in solido da parte della Banca d'Italia.

Infine, si segnala che le disposizioni riportate in allegato relative alla procedura ex art. 195 del Testo unico della finanza si riferiscono solo a fatti il cui accertamento rientra nella competenza della Banca d'Italia.

1 Nel caso di procedura sanzionatoria ex art. 195 del Testo unico della finanza, la proposta di irrogazione delle sanzioni (cfr. lett. c) è formulata al Ministero dell'Economia e delle Finanze e gli adempimenti richiamati nelle lettere d) ed e) sono di competenza del Ministero medesimo.

ALLEGATO

SANZIONI E PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA

SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del d.lgs. n. 385/93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito "T.U.B."):

- art. 133, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di abuso di denominazione;
- artt. 139 e 140, che prevedono, tra l'altro, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di partecipazione al capitale di intermediari finanziari e di IMEL;
- art. 143, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di emissione di valori mobiliari;
- art. 144, che indica le norme del medesimo T.U. la cui violazione, estesa anche alle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie, determina l'applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie, i soggetti destinatari nonché gli importi minimi e massimi delle sanzioni medesime;
- art. 145, che disciplina la procedura sanzionatoria amministrativa.

La materia è altresì disciplinata dai seguenti articoli del d.lgs. 58/98 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito "T.U.F."):

- art. 188, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie in caso di abuso di denominazione;
- art. 189, che stabilisce sanzioni amministrative pecuniarie per l'omissione delle comunicazioni previste dagli artt. 15, commi 1 e 3, 17, 80, comma 7, del medesimo T.U.F.;
- art. 190, che indica le norme del T.U.F. la cui violazione - estesa anche alle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob - determina l'applicabilità delle sanzioni

amministrative pecuniarie, i soggetti destinatari nonché gli importi minimi e massimi delle sanzioni medesime;

- art. 195, che disciplina la procedura sanzionatoria amministrativa nel caso di violazioni di cui all'art. 190.

Si richiamano, inoltre:

- le disposizioni della l. 24 novembre 1981, n. 689, modificate dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che trovano applicazione per gli aspetti della procedura sanzionatoria non espressamente disciplinati dall'art. 145 del T.U.B. e dall'art. 195 del T.U.F.;
- l'art. 45 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, che indica le norme del medesimo decreto legislativo la cui violazione determina l'applicabilità di sanzioni amministrative pecuniarie, i soggetti destinatari nonché gli importi minimi e massimi delle sanzioni e che prevede l'applicabilità dell'art. 145 del T.U.B.;
- l'art. 9, comma 2, del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 253, che richiama la procedura prevista dall'art. 195 del T.U.F. ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di violazione delle disposizioni inerenti le procedure di reclamo per la soluzione delle controversie in materia di bonifici transfrontalieri;
- l'art. 8, comma 3, del d.l. 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla l. 23 novembre 2001, n. 409, che richiama la procedura prevista dall'art. 145 del T.U.B. ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di violazione degli obblighi di ritiro dalla circolazione e di trasmissione delle banconote e delle monete in euro sospette di falsità;
- l'art. 11, comma 2, della l. 12 giugno 1973, n. 349, che prevede l'applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 144, comma 1, del T.U.B. per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, della legge medesima, concernenti i termini e le modalità di consegna dei titoli ai pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto;
- il d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, concernente la disciplina della riscossione mediante ruolo.

2. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni sono dirette ai soggetti che operano presso gli intermediari di seguito indicati:

- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del T.U.B. (2);
- società di intermediazione mobiliare (SIM);
- società di gestione del risparmio (SGR);
- società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- istituti di moneta elettronica (IMEL).

Sono sottoposti alla procedura sanzionatoria:

- coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o di controllo;
- i dipendenti ai quali è affidata, nell'ambito della struttura aziendale, la responsabilità di specifiche funzioni presso aree o settori operativi;
- i responsabili della revisione contabile, per la mancata comunicazione alla Banca d'Italia di atti o fatti rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire grave violazione delle norme disciplinanti l'attività di intermediazione mobiliare ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.

La medesima procedura trova applicazione nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 133, comma 3, del T.U.B. (induzione in altri del falso convincimento di essere sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 T.U.B.); 139, commi 1 e 3, del T.U.B. (partecipazione al capitale di banche e di società finanziarie capogruppo); 140, comma 1, del T.U.B. (comunicazioni relative alla partecipazione al capitale di banche, di società appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari); 143, del T.U.B. (emissione di valori mobiliari); 189, del T.U.F. (partecipazioni al capitale).

3. Responsabili dei procedimenti amministrativi

I responsabili del procedimento amministrativo di cui alle presenti disposizioni sono - relativamente alle fasi di competenza della Banca d'Italia (Sez. II - parr. 1.1 - 1.3) – il Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e il Capo del Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali.

2 I riferimenti agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale riguardano anche gli intermediari esteri, iscritti nel predetto elenco speciale, che abbiano esperito la procedura prevista dal D.M. 28 luglio 1994.

SEZIONE II
PROCEDURA SANZIONATORIA

1. Fasi della procedura

La procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative prevista dall'art. 145 del T.U.B. si articola nelle seguenti fasi:

- contestazione delle irregolarità;
- presentazione delle controdeduzioni;
- valutazione delle controdeduzioni da parte della Banca d'Italia ed eventuale proposta di irrogazione delle sanzioni al Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- emanazione del decreto sanzionatorio da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- comunicazione e pubblicazione del decreto.

La procedura disciplinata dall'art. 195 del T.U.F. si articola nelle medesime fasi, fatto salvo che per gli aspetti di volta in volta specificati.

1.1 Contestazione delle irregolarità

Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione formale da parte della Banca d'Italia, nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili, delle irregolarità' riscontrate nell'esercizio dell'attività' di vigilanza.

La contestazione avviene mediante apposita notifica della lettera di contestazione entro 90 giorni dall'accertamento (360 giorni per i soggetti residenti all'estero). Per le violazioni rilevate nel corso di ispezioni svolte dalla Banca d'Italia, il termine decorre dalla conclusione degli accertamenti presso l'intermediario; per le irregolarità riscontrate durante l'attività di vigilanza informativa il termine decorre dal momento in cui la Banca d'Italia viene in possesso di tutti gli elementi utili a qualificare compiutamente il fatto sotto il profilo sanzionatorio (normalmente dalla data di ricezione delle ulteriori informazioni richieste all'intermediario o fornite da altre Autorità).

La lettera di contestazione, oltre agli elementi formali idonei a qualificarla come atto di contestazione introduttivo della procedura sanzionatoria amministrativa, contiene:

- il riferimento all'accertamento ispettivo, all'attività di vigilanza o alla documentazione acquisita, dalla quale sia emersa l'irregolarità;
- la descrizione dell'irregolarità;

- l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;
- l'invito a far pervenire alla Banca d'Italia eventuali controdeduzioni nel termine di 30 giorni.

La lettera di contestazione viene notificata sulla base di quanto dispone l'art. 14 della l. 689/1981 che, nel richiamare le modalità previste dal codice di procedura civile, stabilisce che la notificazione possa essere effettuata anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione [3].

A tal fine, gli intermediari forniscono tempestivamente le informazioni richieste dalla Banca d'Italia, relative al luogo e alla data di nascita, alla residenza e al codice fiscale dei soggetti destinatari delle contestazioni, impegnandosi a verificarne l'esattezza.

La sanzione pecuniaria ha carattere personale. Peraltro, ai sensi dell'art. 145, comma 10, del T.U.B., gli intermediari ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono in solido del pagamento della sanzione e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili. Analoga disposizione è contenuta nell'art. 195, comma 9, del T.U.F.

La Banca d'Italia procede, pertanto, alla contestazione anche nei confronti del legale rappresentante dell'intermediario di appartenenza dei soggetti responsabili delle violazioni.

1.2 Presentazione delle controdeduzioni

I soggetti responsabili delle violazioni e gli intermediari di appartenenza possono presentare controdeduzioni in ordine agli addebiti contestati. Il termine di 30 giorni per la presentazione degli scritti difensivi, che vanno trasmessi in duplice copia alla competente Filiale della Banca d'Italia, decorre dalla data di notifica della lettera di contestazione. Le controdeduzioni possono avere carattere individuale ovvero essere sottoscritte da tutti i soggetti interessati (ivi compreso il legale rappresentante dell'intermediario) o da alcuni di essi.

Entro il medesimo termine di 30 giorni i soggetti destinatari delle contestazioni possono chiedere alla Filiale della Banca d'Italia di essere ricevuti per esporre le proprie ragioni; di tali audizioni personali viene redatto un sintetico verbale.

Nei casi in cui sussistano particolari motivi che impediscano il rispetto del termine indicato per l'invio delle controdeduzioni o quando sia stata presentata un'istanza di audizione personale, i soggetti interessati possono richiedere una breve proroga (di norma non superiore ai 15 giorni).

---

3 Per i soggetti residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica della contestazione non è obbligatoria.

La mancata presentazione di controdeduzioni non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria.

1.3 Valutazione delle controdeduzioni

La Banca d'Italia valuta le controdeduzioni, tenendo anche conto del complesso delle informazioni raccolte. L'eventuale proposta per l'irrogazione delle sanzioni è formulata dalla Banca d'Italia entro 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni o per lo svolgimento di audizioni personali da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la notifica della contestazione.

Nel caso in cui si rendano necessari ulteriori atti istruttori, ivi compresi accertamenti di carattere ispettivo, la Banca d'Italia può sospendere la procedura fino a un massimo di 120 giorni, dandone motivata comunicazione a tutti gli interessati.

La Banca d'Italia comunica all'interessato la chiusura del procedimento nel caso in cui gli elementi di difesa presentati, ovvero le altre informazioni raccolte, siano ritenuti idonei a giustificare i fatti oggetto di contestazione (4). Resta, comunque, ferma la possibilità per la Banca d'Italia di effettuare interventi di vigilanza volti ad assicurare la sana e prudente gestione degli intermediari e di richiamare i responsabili aziendali al puntuale rispetto delle disposizioni di vigilanza.

Ove sussistano gli estremi per l'applicazione delle sanzioni amministrative, la Banca d'Italia invia al Ministro dell'Economia e delle Finanze, per il tramite della Segreteria del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), una proposta motivata, unitamente alle lettere di contestazione, alle controdeduzioni e all'eventuale verbale di audizione dei soggetti responsabili.

La proposta per l'irrogazione delle sanzioni formulata ai sensi dell'art. 195 del T.U.F. è indirizzata al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'entità della sanzione, stabilita entro i limiti edittali previsti dalla legge, viene proposta avendo riguardo ai criteri fissati dalla l. 689/1981. In tale ambito, la gravità della violazione viene valutata tenendo conto, tra l'altro, delle conseguenze della medesima sulla situazione tecnica aziendale — con riguardo anche alle dimensioni dell'intermediario — ovvero sulla rappresentazione della situazione comunicata alla Banca d'Italia.

Conseguentemente, per la fissazione dell'entità della sanzione rilevano altresì:

---

4 Ai sensi dell'art. 7 della l. 689/1981, che sancisce l'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione relativa alla sanzione irrogata, la procedura sanzionatoria si estingue in caso di decesso del soggetto interessato.

- le ipotesi di più violazioni della medesima disposizione ovvero di violazione di diverse disposizioni compiuta con un'unica azione od omissione;
- i casi di reiterazione della condotta irregolare;
- l'assunzione nei confronti degli intermediari, ai quali i responsabili appartengono, di provvedimenti specifici, straordinari, ingiuntivi ovvero di gestione delle crisi.

1.4 Emanazione del decreto sanzionatorio

L'emanazione del decreto di irrogazione delle sanzioni amministrative è di competenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Nel caso di procedura sanzionatoria disciplinata dall'art. 195 del T.U.F., all'emanazione del decreto sanzionatorio provvede il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

1.5 Comunicazione e pubblicazione del decreto sanzionatorio

La Banca d'Italia comunica i decreti sanzionatori agli interessati e all'intermediario solidalmente responsabile.

La Banca d'Italia trasmette, contestualmente alla comunicazione del decreto, copia della proposta di irrogazione delle sanzioni amministrative, nella quale è contenuta la motivazione del provvedimento.

Il decreto sanzionatorio è pubblicato per estratto nel Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia.

Il decreto di applicazione delle sanzioni previsto dall'art. 144, commi 3 e 4 del T.U.B. è pubblicato per estratto, entro 30 giorni dalla data della notificazione, a cura e spese dell'intermediario, della società o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia alla Banca d'Italia.

Nel caso di procedura sanzionatoria disciplinata dall'art. 195 del T.U.F., a tali adempimenti provvede il Ministero dell'Economia e delle Finanze; è prevista altresì la pubblicazione per estratto sul bollettino della Banca d'Italia. Inoltre, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su richiesta dell'autorità proponente, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.

2. Esecuzione e impugnativa del provvedimento

Ai sensi dell'art. 145, comma 9, del T.U.B., alla riscossione delle sanzioni amministrative si provvede mediante ruolo, secondo i termini e

le modalità previsti dal d.p.r. 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

I soggetti sanzionati danno tempestiva comunicazione del pagamento effettuato all'intermediario di appartenenza.

In caso di inadempienza delle persone fisiche interessate, gli intermediari, civilmente responsabili del pagamento della sanzione, subentrano nell'obbligazione e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.

Alle sanzioni amministrative non si applica l'art. 16 della l. 689/1981, che ammette il pagamento in misura ridotta.

Il decreto sanzionatorio può essere impugnato entro 30 giorni dalla data di comunicazione dinanzi alla Corte d'Appello di Roma. Entro lo stesso termine l'opposizione deve essere notificata alla Banca d'Italia.

Contro il decreto emanato ai sensi dell'art. 195 del T.U.F. è ammessa opposizione alla Corte d'Appello del luogo in cui ha sede l'intermediario cui appartiene l'autore della violazione. Nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, è competente la Corte d'Appello del luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione è notificata al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Banca d'Italia entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Con riferimento alle richieste degli interessati di acquisire, a fini di difesa in giudizio, la documentazione inerente i procedimenti sanzionatori, va considerata la natura strettamente personale di tali procedimenti, che riguardano esclusivamente i soggetti ritenuti responsabili delle irregolarità per le quali è stata irrogata una sanzione pecuniaria. In tale contesto, avuta anche presente la tutela assicurata dall'ordinamento ai dati personali, il diritto di accesso alla documentazione amministrativa è riconosciuto, con le limitazioni e le esclusioni previste in base alla l. 7 agosto 1990, n. 241, solo ai titolari di interessi diretti e personali per la parte del procedimento di loro pertinenza.

La presentazione dell'opposizione non sospende il pagamento della sanzione.

La Banca d'Italia, nel costituirsi in giudizio, presenta le osservazioni a difesa della legittimità della procedura sanzionatoria amministrativa e deposita i relativi documenti.

Il decreto della Corte d'Appello è pubblicato per estratto nel Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia.

04A03903

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G403059/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 8,00